

Gli ordinamenti della scuola elementare nella legislazione scolastica del regno d'Italia
1861 – 1946

Antonia Maria Casiello

Indice

Introduzione

La legge Casati	p.3
La legge Coppino sull'obbligo scolastico	p.6
L'istruzione elementare dalla legge Coppino alla fine del XIX secolo	p.8
Le riforme scolastiche dell'età giolittiana	p.11
La riforma Gentile	p.16
Dalla politica dei "ritocchi" alla progressiva "fascistizzazione" della scuola	p.20

Riferimenti normativi

La legge Casati	p.26
<i>L'obbligo scolastico</i>	
Legge n°3961/1877; legge Coppino	p.30
R.D. n°4101/1877; regolamento per l'istruzione elementare	p.31
<i>L'istruzione elementare dalla legge Coppino alla fine del XIX secolo</i>	
R. D. n°5811/1880; regolamento per le scuole serali e festive	p.33
Legge n°2986/1885; disposizioni sul rapporto di lavoro dei maestri elementari	p.33
R. D n°5292 /1888; regolamento unico per l'istruzione elementare	p.34
R. D. n°623/1895; regolamento generale per l'istruzione elementare	p.36
R. D. n°388 /1895; regolamento per gli esami di licenza dalla 5a classe elementare	p.39
<i>Le riforme scolastiche dell'età giolittiana</i>	
Legge n°407/1904; legge Orlando	p.39
R. D n°150/1908; regolamento generale per l'istruzione elementare	p.42
Legge n°487/1911; legge Daneo-Credaro	p.43
Legge n°45/1903; stato giuridico dei maestri	p.49
<i>La riforma Gentile</i>	
Legge n°1601/1922; legge delega	p.51
R.D. n°2185/1923; riforma dell'istruzione elementare;	p.51
R.D. n°3126/1923; disposizioni sull'obbligo dell'istruzione	p.54
R.D. n°2410/1923; classificazione delle scuole elementari	p.56

R.D. n°1753/1923; riforma de del Ministero della pubblica istruzione	p.56
R.D. n°374 /1923;soppressione dei Consigli scolastici provinciali e delle Deputazioni scolastiche	p.57
R.D. n°2453/1923; ordinamento dell'amministrazione scolastica periferica	p.57
R.D.n°1054/1923; riforma dell'istruzione media (l'istruzione complementare)	p.58
R.D. n°2370/1923; istituzione dei corsi d'integrazione	p.59

La fascistizzazione della scuola

R.D. n°1615/1926; istituzione della pagella scolastica	p.59
Legge n°563/1926, disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (liquidazione dell'associazionismo professionale)	p.60
Decreto del capo del governo 17 settembre 1926; costituzione dell'Associazione nazionale fascista della scuola primaria	p.60
Legge n°2247/1926; istituzione dell'Opera nazionale Balilla	p.60
R.D. n°6/1927; regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare dell'Opera nazionale Balilla	p.61
Presidenza del Consiglio dei Ministri, G.U. n°221/1929; trasformazione del Ministero della pubblica istruzione in Ministero dell'educazione nazionale	p.62
R.D.L. n°1992/1929; passaggio dell'O.N.B. alle dipendenze del M.E.N.	p.63
R.D. n°945/1931; l'O.N.B nelle commissioni dei concorsi per insegnanti e direttori didattici	p.63
R.D. n°394/1930; affidamento all'ONB dei patronati scolastici	p.63
R.D. n°1312/1934; norme per i patronati scolastici	p.64
R.D.L. n°310/1939; passaggio dei patronati scolastici alla Gioventù Italiana del Littorio	p.64
R.D. n°2176/1928; affidamento all'ONB delle scuole elementari rurali non classificate	p.64
Legge n°5/1929; libro di testo per la scuola elementare	p.65
Legge n°824/1930; estensione dell'insegnamento religioso alla scuola secondaria	p.65
Legge n°2152/1934;l'insegnamento della "cultura militare"	p.65
R.D.L. n°1866/1935; estensione e rafforzamento dei poteri del M.E.N.	p.66
R.D.L. n°400/1936; riordino dei provveditorati agli studi	p.67
R.D.L. n°1779/1938; testo unico delle norme per la difesa della razza nella scuola	p.67
Carta della scuola	p.68
Legge n°675/1942; ruolo nazionale dei maestri elementari	p.70

Appendice

Materie di insegnamento nei programmi didattici per la scuola elementare dal 1860 al 1934	p.71
---	------

Introduzione

La legge Casati

La legge che porta il nome del conte Gabrio Casati - ministro per la Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna nel gabinetto Lamarmora dal 19 luglio 1859 al 21 gennaio 1860 – fu emanata il 13 novembre 1859 da Vittorio Emanuele II in virtù degli ampi poteri concessi al governo nel pieno della seconda guerra di indipendenza.

La legge rifletteva la realtà scolastica piemontese e lombarda, ma dopo la proclamazione del Regno d'Italia (1861) fu estesa gradualmente all'intero Paese.

La legge presentava un impianto ampio ed organico e, nella sostanza, durerà quanto meno fino alla riforma Gentile ed anche oltre.

Pur consentendo la presenza delle scuole private, la legge definiva un sistema formativo in cui lo Stato gestiva in prima persona l'istruzione attraverso una struttura amministrativa fortemente centralizzata, non a caso fu varata insieme alle consonanti leggi Rattazzi sull'amministrazione provinciale e comunale dell'ottobre 1859.

Il disegno politico complessivo puntava, attraverso l'istruzione classica ed universitaria, a porre le basi della formazione di una selezionata classe dirigente di estrazione borghese. L'istruzione classica ed universitaria erano dunque al centro dell'attenzione della legge che riservava uno spazio più ristretto all'istruzione tecnica e professionale (che fu affidata dal 1861 al Ministero dell'industria e del commercio) e, salvo il controllo ministeriale, destinava alle poco affidabili cure dei Comuni l'istruzione elementare e popolare.¹

La gran mole dei 380 articoli della legge, infatti, riguardano in prevalenza l'amministrazione centrale, le università e le scuole classiche "... istituzioni già esistenti e che occorreva soltanto coordinare e rinnovare".²

Il Titolo I della legge intitolato "Dell'amministrazione della pubblica istruzione" disegnava una struttura organizzativa, articolata in un'amministrazione centrale ed un'amministrazione locale.

L'amministrazione centrale è governata direttamente dal Ministro cui sono subordinati tutti gli altri organi della struttura amministrativa: il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione e gli Ispettori generali (artt. 1 – 29).

Il ministro della Pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento; mantiene fermi i vincoli di supremazia e dipendenza stabiliti dalle leggi, decide sui conflitti; vigila per mezzo dei suoi ufficiali sugli istituti privati.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, composto di 21 membri nominati dal re; su richiesta dal Ministro, prepara ed esamina le proposte di legge; esamina e propone all'approvazione del Ministro i libri e i programmi; esprime voto consultivo su questioni disciplinari.

Gli Ispettori generali degli studi superiori, degli studi secondari classici e degli studi tecnici e primari e

¹ Cfr. Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, in Giacomo Cives (a cura di), *La scuola italiana dall'unità ai nostri giorni*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 50-60.

² Cfr. Dina Bertoni Jovine, *Storia dell'educazione popolare in Italia*, Bari, Laterza, 1965, p. 136.

delle scuole normali, sono nominati dal re; vegliano sull'andamento della pubblica istruzione; propongono le nomine delle commissioni esaminatrici, le promozioni degli insegnanti, censure e punizioni; tramite ufficiali ad essi subordinati, visitano università e scuole pubbliche e private.

L'amministrazione locale (artt. 30 - 46), subordinata alle autorità centrali, è costituita da:

- un Rettore nominato dal re per ogni università;
- un Regio Provveditore nominato dal re per le scuole secondarie classiche e le tecniche, in ogni Capoluogo di Provincia;
- un Regio Ispettore nominato dal re per ogni capoluogo di provincia per gli studi primari;
- un Consiglio scolastico provinciale, di cui fanno parte (art. 39) oltre alle altre autorità scolastiche locali anche rappresentanti delle amministrazioni territoriali (Provincia e Capoluogo di Provincia); esso controlla l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e approva le proposte dei comuni per la nomina dei maestri e delle maestre.

La struttura della Casati è unanimemente riconosciuta come di tipo accentrato, sia per i poteri del ministro, sia per l'assenza al centro ed alla periferia di organi collegiali dotati di reali poteri (il Consiglio superiore ha compiti di tipo consultivo e il Consiglio scolastico provinciale è depotenziato nei poteri di spesa).³

Va osservato, tuttavia, che tale impostazione accentrata, da un lato definisce come settore di competenza statale un settore relativamente nuovo, quale quello dell'istruzione, dall'altro subentra ad una forma di accentramento di tipo più politico, quale quella del ministero degli interni, che burocratico-amministrativo. Si tratta, dunque, di un accentramento che definisce un settore, quello scolastico, relativamente autonomo dal sistema generale di controllo.⁴

La struttura della legge Casati subì, negli anni successivi, ad opera del ministro Berti (con R.D. del 06/12/1865) un parziale, e temporaneo, scompaginamento soprattutto in ambito provinciale attraverso l'abolizione dei Provveditori e degli Ispettori provinciali e l'attribuzione dei loro compiti al Consiglio scolastico provinciale che manteneva la sua struttura mista (era formato da rappresentanti delle amministrazioni locali, dei presidi, ecc.).

Ben presto il provvedimento Berti fu rimpiazzato da un nuovo provvedimento del ministro Coppino (1867) che riorganizzava nuovamente l'amministrazione del sistema scolastico nel senso di un maggiore accentramento della struttura centrale e periferica della pubblica istruzione. A livello centrale venne ripristinato il Consiglio superiore con compiti consultivi, secondo i dettami della Casati. A livello provinciale furono ripristinati gli Ispettori provinciali e i Provveditori e il Consiglio scolastico provinciale che prevedeva la presenza del prefetto in qualità di presidente.⁵ In tal modo tutta

³ Cfr. Dario Ragazzini, *L'amministrazione della scuola*, in Giacomo Cives (a cura di), *La scuola italiana dall'unità*, op. cit., p. 269.

⁴ Ibidem.

⁵ Dal R.d. 3956 del 22/09/1867; G.U. n°283 del 16 ottobre 1867, governo Rattazzi II, ministro Coppino.

Art. 2. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto secondo la legge 13 novembre 1859, n°3725.

Il Consiglio provinciale è composto:

Del prefetto, che ne è il presidente,

Del provveditore, che ne è il vice presidente,

Di sei membri eletti, due dalla Deputazione provinciale, due dalla Giunta municipale del capoluogo, due dal ministro.

I membri eletti durano in ufficio tre anni, e possono essere rieletti.

I provveditori sederanno presso le prefetture, e potranno esercitare il loro ufficio sopra due o più provincie.

l'amministrazione periferica veniva ad essere collocata sotto il controllo del funzionario statale-governativo di più alto grado, subordinato direttamente al Ministro degli interni. La scelta prefettizia costituiva la risposta più "semplice" al problema di governare il sistema scolastico di fronte alle profonde differenze sociali, economiche, culturali ed amministrative delle diverse aree del paese.⁶ Questa dipendenza dell'amministrazione scolastica locale dal prefetto durerà sino al 1911.

Nei Titoli dal II al IV veniva disegnato il sistema dell'istruzione secondaria ed universitaria.

Il Titolo II regolamentava l'Istruzione superiore il cui fine doveva essere quello di indirizzare "la gioventù nelle carriere pubbliche e private" e che veniva articolata in cinque facoltà: teologia, legge, medicina, scienze fisiche-matematiche-naturali, lettere e filosofia.

Il Titolo III regolamentava l'Istruzione secondaria classica che era destinata a formare negli studi letterario-filosofici che davano accesso all'università ed era divisa in due gradi: ginnasi di 5 anni e licei di 3 anni.

Il Titolo IV regolamentava l'Istruzione tecnica che doveva fornire la cultura generale e speciale utile per le carriere nel "pubblico servizio", nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura ed era divisa in due gradi: scuole tecniche di 3 anni e istituti tecnici di 3 anni.

La scuola elementare

La regolamentazione dell'istruzione elementare era definita Titolo V costituito da 42 articoli (sui 380 che componevano la legge) specificamente riferiti all'istruzione popolare ed al rapporto di lavoro dei maestri e 22 articoli relativi alle disposizioni sulla scuola normale per la formazione degli insegnanti.

La scuola elementare, cui si accedeva all'età di sei anni, era obbligatoria e gratuita per quanti non ricorrevano all'istruzione "paterna".

La scuola primaria era ordinata in due gradi, due anni di grado inferiore più due anni di grado superiore, con un numero di allievi per classe non superiore a settanta (art. 323).

I Comuni più poveri, tuttavia, si limitavano al solo biennio inferiore. La legge Casati, infatti, istituiva l'obbligo scolastico - limitatamente al corso inferiore - ma ne affidava la realizzazione alla buona volontà dei Comuni che facilmente potevano sottrarsi al compito in quanto dovevano provvedervi "... in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti" (art. 317).

I contenuti dell'insegnamento elementare consistevano, nel grado inferiore, negli elementi tipici dell'alfabetizzazione strumentale cui si aggiungeva, nel grado superiore un'infarinatura nozionistica. Si trattava, con le parole di Dina Bertoni Jovine, di "un'anemica scuola elementare" senza il completamento dei giardini d'infanzia e dei corsi professionali che sospingerà "... la scuola primaria in un pericoloso astrattismo, facendone un corso di carattere informativo enciclopedico sul quale la scuola secondaria peserà sempre più gravemente con le sue esigenze".⁷

Erano previsti esami semestrali per ogni classe con la presenza del parroco per l'insegnamento religioso (art. 325). L'educazione religiosa, infatti, era obbligatoria pur prevedendo la possibilità di esonero su richiesta dei genitori.

Responsabili dell'obbligo scolastico erano i padri, o chi ne faceva le veci (artt. 326 e 327), passibili, in caso di inadempimento di generiche sanzioni "a norma delle leggi penali dello Stato".

Un ufficiale della prefettura assisterà alle deliberazioni del Consiglio per le scuole, come segretario.

⁶ Cfr. Dario Ragazzini, *L'amministrazione della scuola*, op. cit., 275.

⁷ Cfr. Dina Bertoni Jovine, *Storia dell'educazione popolare*, op. cit., p. 139.

Era consentito il ricorso all'istruzione "paterna".

Ai Comuni, il cui potere di pressione e di ricatto sul personale docente era significativo, competeva la nomina dei maestri oltre che la direzione delle scuole elementari istituite nel proprio territorio, con la potestà di avvalersi di propri funzionari o commissioni d'ispezione (art. 318).

Le amministrazioni comunali avevano anche voce in capitolo nel sistema delle sanzioni disciplinari, potendo comminare il primo grado di sanzione - la censura - e potendo, in caso di urgenza, disporre la sospensione del docente.

Le spese per l'istruzione primaria erano poste a carico dei Comuni, inclusa la retribuzione dei maestri definita in base alle tipologie di comune, urbano o rurale, ciascuna delle quali ulteriormente suddivisa in tre gradi di classificazione a seconda dell'agiatezza e popolosità del comune stesso (art. 338). I Comuni con una popolazione inferiore a 500 abitanti non rientravano in questa classificazione e, quindi, potevano determinare, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti (art. 343). Ne derivava una grande difformità stipendiale, penalizzante per i maestri dei comuni più poveri - non classificati - e ancor più penalizzante per le maestre la cui retribuzione era ridotta di un terzo rispetto a quella minima dei maestri (art. 341).

La legge stabilì anche l'istituzione di un Monte per le pensioni, ma ne affidò la regolamentazione ad atti successivi. Bisognò attendere la legge n°4646 del 16 dicembre 1878 perché fosse resa esecutiva questa disposizione.

Le scuole normali

Merito della legge Casati è aver in qualche modo normato la formazione iniziale del personale docente destinato alle scuole primarie (artt. 357 – 372). Va tuttavia rilevato che gli articoli relativi alla scuola normale erano inseriti nella sezione dedicata all'istruzione elementare e non in un titolo specifico, come nel caso delle altre scuole secondarie. Tale scuola, inoltre, non prevedeva un suo specifico grado medio di istruzione. Essa, infatti, aveva una durata solo triennale e l'accesso era previsto all'età di 16 anni compiuti per gli alunni e di 15 per le alunne, previo superamento di un esame di ammissione (art.364). Dopo i primi due anni di corso era possibile insegnare nel solo corso inferiore delle scuole elementari. Il corso completo di tre anni della scuola normale, invece, abilitava all'insegnamento nel corso superiore delle elementari.⁸

Si tratta, dunque, di una scuola marginale e di scarso spessore formativo e culturale, finalizzata ad una professione per nulla remunerativa e di scarsissimo prestigio sociale.

La legge Coppino sull'obbligo scolastico

La legge Casati del 1859 enunciava l'obbligo scolastico in modo piuttosto generico e non costituiva un argine adeguato rispetto all'ostilità delle forze sociali reazionarie e del clero, all'ignoranza o all'incapacità di moltissimi Comuni, alla diffidenza di molti strati della popolazione che preferiva profittare del contributo infantile ai lavori domestici e agricoli.

Durante i governi della "destra storica", nonostante gli esiti dell'inchiesta parlamentare del 1864, varie proposte di legge per rendere effettivo l'obbligo scolastico (Correnti 1872, Scialoja 1873) erano state respinte.

⁸ La possibilità di ottenere un'abilitazione dopo due soli anni fu abolita nel 1896, allorché la legge n. 293 del 12 luglio stabilì che l'unica abilitazione all'insegnamento elementare si conseguiva soltanto dopo aver completato i tre anni della scuola normale.

L'andata della Sinistra al potere ebbe indubbiamente un riflesso positivo sull'istruzione elementare la cui obbligatorietà, gratuità e laicità costituivano un caposaldo del programma della Sinistra e alla quale era affidato il compito di preparare l'estensione del suffragio.⁹

Con la legge del 15 luglio 1877 n°3961, ed il successivo Regolamento del 9 novembre 1877, il ministro Coppino riaffermava l'obbligo scolastico, già previsto dalla legge Casati, introducendo misure più stringenti per renderlo effettivo, basate sul principio della sanzione per gli evasori.

Le soluzioni adottate

La durata dell'obbligo scolastico fu stabilita fino al nono anno di età, con un prolungamento di un anno in caso di mancato proscioglimento all'esame conclusivo.

Si tratta di un obiettivo non ambizioso, necessitato dalla consapevolezza della difficoltà a rendere effettiva la norma sull'istruzione obbligatoria di fronte alla gravosità degli impegni economici necessari, alle insufficienze strutturali del sistema scolastico e alla diffusione del lavoro infantile.

Della *timidezza riformatrice* che improntava la legge lo stesso Coppino sentì il bisogno di giustificarsi chiarendo che "... se considerando la molta prudenza, i temperamenti, le transazioni di questa legge c'è chi non mi accusa di poco animo, gli sarò grato, e mi contenterò di soggiungergli, che desidererei io pure lasciarli da parte per proceder più lesto, ma chiedo pochissimo, purché quel poco si faccia".¹⁰

Responsabili dell'obbligo erano i genitori che potevano assicurare l'istruzione ai figli o per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia o inviandoli alle scuole comunali.

I genitori che non dichiaravano all'ufficio municipale le modalità dell'istruzione dei figli incorrevano in una ammenda che da 50 centesimi poteva aumentare fino a 10 lire in caso di "continuata renitenza".

Le ammende inflitte agli inadempienti ed incamerate dai Comuni dovevano essere destinate a "soccorsi" agli alunni bisognosi. Si trattava, comunque, di un'affermazione quanto mai vaga.

La legge prevedeva l'organizzazione dell'anagrafe scolastica e procedure per il controllo dell'obbligo: il sindaco doveva compilare l'elenco degli obbligati completo dell'indicazione dei genitori o di che ne fa le veci; i docenti dopo la chiusura delle iscrizioni - che duravano un mese dall'inizio delle lezioni - trasmettevano l'elenco degli iscritti al sindaco per la verifica degli obbligati non iscritti.

Si stabilirono, inoltre, misure per ampliare la frequenza scolastica con l'istituzione delle scuole serali e festive.

⁹ Il sistema elettorale del Regno d'Italia fu riformato nel 1882 con la legge 22 gennaio 1882, n. 593, relativa soprattutto ai requisiti per l'elettorato attivo, cui seguirono altri provvedimenti legislativi successivamente trasfusi nel Testo unico approvato con R.D. 24 settembre 1882, n. 999. La riforma elettorale del 1882, strettamente connessa al passaggio del timone del paese dalla Destra alla Sinistra storica, realizzò diverse importanti innovazioni. Sul piano del diritto al voto, in particolare, il criterio del censo non costituì più il titolo principale per l'elettorato attivo, perché questo fu concesso, indipendentemente dal censo, a tutti gli alfabeti che avessero superato le prove del corso elementare obbligatorio (o equivalenti), o fossero in possesso del titolo di studio superiore, agli impiegati pubblici, a coloro che avessero tenuto per un anno l'ufficio di consigliere comunale o provinciale, di giudice conciliatore, di presidente o direttore di società commerciali, agli ufficiali e sottufficiali in servizio o in congedo. In tal modo, la platea degli elettori crebbe da 621.896 a 2.049.461. Cfr. <http://storia.camera.it/legislature/sistema-maggioritario-scrutinio-lista-1882-1890>.

¹⁰Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità alla caduta del fascismo*, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 120.

L'applicazione della legge fu graduale.

Alla legge Coppino seguirono una serie di interventi finanziari a favore degli Enti Locali, come dimostrano le leggi per finanziare parzialmente (fino a 2/3) le spese sostenute dai Comuni per l'istruzione di base. Il finanziamento statale parziale, tuttavia, favoriva i Comuni del centro nord, nella misura in cui lo stesso era subordinato ad un precedente stanziamento ad opera dei Comuni. La legge determinò inizialmente un incremento della diffusione dell'istruzione di base soprattutto nelle aree depresse del Paese. Nell'insieme, tuttavia, i risultati non furono significativi come si sperava: l'andamento della scolarità dall'unità alla fine dell'Ottocento, dopo un'iniziale ascesa, fu segnato da un arresto del processo di diffusione dell'istruzione di base.¹¹

La legge Coppino, dunque, non rappresentò una soluzione soddisfacente al problema dell'istruzione popolare, per la quale definiva un corso elementare quantitativamente e qualitativamente insufficiente. Le vanno, in ogni caso, riconosciuti indubbi aspetti positivi nella possibilità che essa offrì ai democratici di una più coerente impostazione della battaglia per la scuola.¹²

L'istruzione elementare dalla legge Coppino alla fine del XIX secolo

Oltre alla legge Coppino sull'obbligo scolastico i governi della Sinistra vararono altri provvedimenti in favore dell'istruzione popolare.

L'impegno a sostegno dell'istruzione popolare si concretizzò, innanzitutto, nell'istituzione e regolamentazione delle scuole serali e festive. Con il R. D. n°5811 del 18 novembre 1880, infatti, fu approvato il Regolamento per le scuole serali e festive di complemento all'istruzione elementare obbligatoria, in applicazione dell'art. 7 della legge 15 luglio 1877, n°3961.

Nell'intenzione del legislatore queste scuole dovevano favorire il completamento dell'obbligo scolastico, soprattutto nei piccoli Comuni ove non era istituito il biennio elementare superiore, e facilitare la possibilità di frequenza scolastica nei Comuni ove il corso superiore fosse comunque presente.

Le scuole complementari avevano una durata di due anni, il primo dei quali obbligatorio; tra le materie di studio erano previste, all'art. 2, nozioni di "... scienze naturali e d'igiene, i principali fatti della storia d'Italia, i doveri del cittadino, aritmetica, il sistema metrico e la tenuta dei conti domestici, la lingua nazionale e il disegno nelle sue più facili e proficue applicazioni alle varie arti e alle industrie agricole. Nelle scuole festive per le fanciulle sarà aggiunto l'insegnamento dei lavori donneschi".

Ulteriori provvedimenti legislativi furono varati nel decennio finale del secolo decimo nono i quali, pur senza modificare l'impostazione di base della legge n°3961 del 1877, mirarono a riorganizzare in modo complessivo l'assetto e il funzionamento dell'istruzione elementare.

Con il R. D. n°5292 del 16 febbraio 1888, di approvazione del Regolamento unico per l'istruzione elementare, il ministro Coppino ritornò sulla materia dell'obbligo, precisando l'organizzazione e la

¹¹ Cfr. Ester de Fort, *Storia della scuola elementare in Italia*, volume I, *Dall'unità all'età giolittiana*, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 160, grafico n°1. Dal grafico, che illustra l'andamento della scolarità dal 1863 al 1901, si evince come dopo un iniziale ascesa, il processo di diffusione dell'istruzione di base subisca un sostanziale arresto.

¹² Cfr. Dina Bertoni Jovine, *Storia dell'educazione popolare*, op. cit., pp. 166-167.

durata del corso inferiore, di tre anni, e del corso superiore, di due anni, con ciò portando la durata complessiva della scuola elementare a cinque anni.

Il Regolamento, inoltre, disciplinò, l'insegnamento della religione cattolica, impartito a richiesta delle famiglie, la durata dell'anno scolastico al 15 ottobre al 15 agosto con possibilità di modifiche locali, il sistema delle punizioni per gli alunni e le modalità di svolgimento degli esami di completamento dell'obbligo, da effettuarsi di regola due volte l'anno, con prove scritte ed orali e valutazione in decimi. Nello stesso Regolamento venne anche genericamente suggerita, all'art. 34, la costituzione a fini di assistenza dei Patronati scolastici i cui compiti in materia di sostegno all'istruzione popolare troveranno una più compiuta definizione nella legislazione dell'età giolittiana.

A fine secolo il ministro G. Baccelli intervenne nuovamente sull'organizzazione e funzionamento dell'istruzione elementare con il R.D. n°623 del 9 ottobre 1895 che risistemò, in modo più ampio ed articolato, le materie del R.D. n°5292 del 1888.

Il nuovo Regolamento generale definì norme sull'istituzione delle direzioni didattiche delle scuole elementari e sui compiti dei direttori didattici, disciplinò più esplicitamente gli obblighi dei Comuni in materia di locali scolastici e sussidi didattici; puntualizzò le norme sull'istituzione delle scuole private e sulle diverse tipologie di esami previsti nella scuola elementare. Su quest'ultimo aspetto va precisato che ai fini del proseguimento degli studi nelle scuole classiche, tecniche e normali non era sufficiente il superamento, al termine della classe 3a, dell'esame di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione, ma era richiesto il superamento, al termine della classe 5a, dell'esame di licenza elementare ulteriormente disciplinato dal R. D. n°388 del 25 giugno 1895.

Nella politica scolastica della Sinistra trovarono spazio anche una serie di interventi legislativi volti a migliorare le condizioni lavorative dei maestri. A questa categoria, infatti, la Sinistra attribuiva il compito di farsi portatrice di una nuova morale laica e civile: "... la scuola popolare, laica, gratuita ed obbligatoria era considerata un mezzo ineguagliabile per costruire una nuova unità spirituale della nazione, superando le profonde differenze interne, di carattere regionale e ideologico".¹³

Questo periodo, per quel che riguarda la vita professionale degli insegnanti, fu caratterizzato dalla crescita del costume associativo e democratico.

Le Conferenze magistrali, già dalla fine degli anni Sessanta del secolo, non solo contribuirono all'aggiornamento della formazione professionale, ma, attraverso l'incontro e il confronto, facilitarono l'organizzazione dell'associazionismo. Sulla stessa linea si collocano i Congressi pedagogici che costituirono tra le occasioni più importanti di dibattito dei problemi scolastici dell'Italia unitaria. Le Società magistrali di mutua assistenza, infine, oltre a perseguire scopi di tipo assistenziale, contribuirono alla formazione dello spirito di categoria e allo sviluppo di mezzi di lotta svolgendo un indubbio ruolo di pressione sui governi perché assumessero decisioni per migliorare le condizioni degli insegnanti.¹⁴

È in questa prospettiva che si collocano la legge n°3250 del 9 luglio 1876, che aumentò di un decimo lo stipendio dei maestri definito dalla legge Casati, la legge n°4646 del 16 dicembre 1878, che istituì il Monte pensioni, già previsto dalla legge Casati, e la legge n°2986 del 1° marzo 1885 che regolamentò

¹³ Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit., p. 127.

¹⁴ Cfr. Cfr. Dina Bertoni Jovine, *La scuola Italiana dal 1870 ai giorni nostri*, Editori Riuniti, Roma, 1967, pp. 80-101.

il rapporto di lavoro degli insegnanti elementari, dall'assunzione tramite concorso al biennio di prova, ai criteri e procedure per il licenziamento, arginando in parte il potere e la discrezionalità dei Comuni. Nonostante i diversi provvedimenti a sostegno dell'istruzione popolare, il secolo si chiuse con un bilancio deludente, in termini di risultati, della legge sull'obbligo: significativo è il confronto tra il numero di iscritti alla classe prima nell'anno 1901 (1.092.440) e quanti nello stesso anno avevano sostenuto l'esame di proscioglimento dall'obbligo (292.581, il 27%).¹⁵

Ad ostacolare la diffusione dell'alfabetizzazione, in specie nelle regioni meridionali, v'erano in primo luogo le condizioni di arretratezza socio-economica. In altre parole era impensabile un rapido incremento della scolarizzazione in "... province dove la vita materiale era tanto arretrata, dove industrie, agricoltura, igiene, istituzioni sociali, erano abbandonate, dove l'economia risentiva ancora della tradizione feudale ...".¹⁶

Una delle analisi più chiare del rapporto tra la stentata vita delle istituzioni educative e le condizioni sociali fu fatta da Pasquale Villari in uno studio intitolato *La scuola e la questione sociale*, pubblicato sulla rivista Nuova Antologia nel novembre del 1872. I problemi evidenziati da Villari trovarono riscontro nelle inchieste sulle condizioni di vita dei contadini meridionali condotte da Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti nel 1877.¹⁷

La legge sull'obbligo, inoltre, non poteva essere, e, di fatto, non fu, risolutiva di fronte alle carenze del sistema scolastico - dalle precarie condizioni degli insegnanti, alla scarsa preparazione professionale di gran parte di essi, alla insufficienza e insalubrità delle aule - carenze riconducibili alla cronica insufficienza delle risorse finanziarie destinate al comparto istruzione e, soprattutto, al settore della istruzione popolare. L'andata al potere della Sinistra aveva segnato un indubbio aumento delle spese del ministero dell'istruzione (da 21,3 milioni, pari all'1,7% del totale delle spese ordinarie nel 1877 a 40,2 milioni, pari al 2,7% nel 1890-91)¹⁸ e, soprattutto, un cambiamento nella tipologia della spesa, con una diminuzione dei finanziamenti all'istruzione superiore ed universitaria ed un aumento delle spese per l'amministrazione (in particolare quella centrale per l'espansione dell'apparato burocratico - amministrativo), per la scuola secondaria a seguito della statalizzazione di numerose scuole istituite da Enti locali e, anche, un incremento di spesa per la scuola elementare. Tuttavia anche nella sua fase di massima espansione la spesa per l'istruzione rimase insufficiente rispetto ai bisogni del paese ed inferiore alla media dei paesi europei più avanzati (nel 1888 - 89, l'Italia spendeva £ 1,3 pro capite, la Gran Bretagna £ 3,8, la Francia £ 3,5, il Belgio £ 5).¹⁹

La denuncia di queste criticità, evidenziate dalle forze democratiche nel dibattito politico del tempo, indicava la necessità che lo Stato si facesse carico in prima persona dell'istruzione popolare, sostituendosi ai Comuni, alle Province e ai privati e, dunque, individuava nell'avocazione delle scuole elementari allo Stato la misura idonea alla soluzione dei problemi lamentati.

Le riforme scolastiche dell'età giolittiana

¹⁵ Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit., nota n°223 p. 196.

¹⁶ Cfr. Dina Bertoni Jovine, *Storia dell'educazione popolare*, op. cit., p. 209

¹⁷ Cfr. Ivi, pp. 209-213.

¹⁸ Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit., p.185.

¹⁹ Ivi p. 187.

L'età giolittiana, segnata dall'avanzare dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione e insieme da una indubbia crescita civile e democratica, è caratterizzata, sotto il profilo della politica scolastica, da un più organico impegno dei governanti a sostegno dell'istruzione.

L'accresciuto interesse dell'opinione pubblica per i problemi della scuola, oltre che l'accresciuta richiesta di istruzione connessa con la trasformazione strutturale dell'economia italiana e lo sviluppo del sistema industriale, alimentarono un ampio dibattito politico-culturale sul sistema formativo, sul tema dell'unicità o meno della scuola media, sul problema della migliore selezione della classe dirigente, ma fu la scuola elementare ad essere al centro della politica scolastica riformatrice volta al suo incremento e riorganizzazione.²⁰

Una prima fondamentale legge di riordinamento della scuola elementare fu la legge n°407 dell'8 luglio 1904.

La legge Orlando

La legge, che prese il nome dal ministro Vittorio Emanuele Orlando, raddoppiava la durata dell'obbligo scolastico portandolo a sei anni - fino al dodicesimo anno di età - con sanzioni più incisive per gli evasori.

La durata della scuola elementare era definita in quattro anni al termine dei quali coloro che erano destinati quanto prima alle attività lavorative manuali avrebbero frequentato il cosiddetto "corso popolare" - della durata di ulteriori due anni - costituito dalla classe V e dalla classe VI, di nuova istituzione.

La scuola popolare, obbligatoria e con orario ridotto da quattro a tre ore giornaliere, comprendeva insegnamenti di cultura generale, calligrafia, disegno e materie facoltative come il lavoro manuale, nozioni di agraria ed altri insegnamenti collegati a bisogni locali e, per le ragazze i "lavori donneschi". Chi intendeva proseguire gli studi secondari doveva invece sostenere, compiuta la IV elementare, un esame di maturità.

La stessa legge garantiva un maggior sostegno per le scuole serali e festive per adulti analfabeti, mettendo a carico dello Stato il compenso dei maestri, e tra le iniziative a supporto dell'istruzione di base per i più poveri, prevedeva la refezione e l'assistenza scolastica a carico dei Comuni.

La legge, infine, pur mantenendo la distinzione tra le diverse tipologie di scuole (urbane, rurali, centri maggiori e minori), fissava il minimo dello stipendio per i maestri delle scuole più piccole e, per gli stipendi dei maestri elementari delle scuole classificate, nuovi aumenti dei minimi salariali stabiliti dalla legge n. 3798 dell'11 aprile 1888.

La legge Orlando ha un volto contraddittorio:

- si presentava come un ampliamento dell'istruzione primaria, ma, di fatto, riportava la scuola elementare ad una durata di quattro anni, in luogo dei consolidati cinque anni;

²⁰ Cfr. Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, op. cit., p. 73.

- innalzava l'obbligo scolastico con il "corso popolare", ma lo caratterizzava, sin dall'inizio, come una scuola inferiore, senza sbocchi e con un orario ridotto finendo per abbassare ulteriormente il livello della formazione primaria.

L'attuazione della legge Orlando fu lenta e incompleta, come evidenzierà l'inchiesta svolta da Camillo Corradini, direttore generale per l'istruzione primaria e popolare, nel 1907 - 08. L'inchiesta che verteva in modo approfondito e sistematico su tutti gli aspetti dell'ordinamento elementare (inclusi i problemi dell'edilizia scolastica, delle "istituzioni sussidiarie e preparatorie della scuola", dei servizi amministrativi e delle spese per l'istruzione elementare) mise in luce ancora una volta le fragilità del sistema, le drammatiche disparità fra Nord e Sud, tra città e campagna, e il rapporto di dipendenza tra la percentuale di analfabetismo e l'incapacità (oltre che indisponibilità) dei Comuni a provvedere alle scuole, ponendo in tal modo le basi per l'avocazione delle scuole elementari allo Stato al fine di sottrarle alla carente gestione delle amministrazioni comunali.²¹

Già dal 1883 era stato predisposto, a cura del ministro Guido Baccelli, un progetto di legge per il trasferimento allo Stato delle competenze amministrative in materia di istruzione, trasferimento che tuttavia incontrava non poche opposizioni:

- quella dei Comuni che pur essendo spesso latitanti se non ostili all'obbligo scolastico per l'oggettiva difficoltà economica ed amministrativa a farsi carico dell'istruzione elementare in modo adeguato e conforme a standard di base comuni (edilizia, provvidenze e gestione del personale docente), non volevano comunque rinunciare ad una funzione che dava loro prestigio;
- quella dei gruppi sociali più reazionari, del clero e dei partiti conservatori, timorosi di perdere la possibilità di controllo ravvicinato consentito dall'assetto amministrativo vigente;
- quella di componenti liberali del dibattito culturale, diffidenti nei confronti dell'uniformità dell'organizzazione statale.

Il movimento a favore della cosiddetta "avocazione", tuttavia, andò guadagnando consensi sempre più vasti, grazie anche all'opera dell'associazione professionale dei maestri l'Unione Magistrale Nazionale e all'appoggio di illustri esponenti del mondo politico-culturale.²²

Si giunse così all'approvazione della legge n°487 del 4 giugno 1911 che avocava allo Stato l'amministrazione delle scuole primarie dei piccoli Comuni.

La legge Daneo – Credaro

Presentata una prima volta nel 1910 dal ministro della pubblica istruzione Edoardo Daneo, la legge fu portata all'approvazione l'anno successivo dal nuovo ministro Luigi Credaro.

La legge suddivideva le scuole in due categorie: scuole dei capoluoghi di provincia, ancora in gestione diretta ai Comuni; scuole di tutti gli altri Comuni, poste alle dipendenze dei Provveditorati agli studi.

²¹ Cfr. Ivi, 1990, pp. 76-77.

²² Cfr. Dina Bertoni Jovine, *Storia dell'educazione popolare*, op.cit., p. 243.

Lo Stato era dunque direttamente impegnato nell'organizzazione e gestione dell'istruzione elementare nei territori economicamente e socialmente più deboli.

Animata dal principio che la scuola elementare è un servizio pubblico statale, la legge Daneo - Credaro affrontò l'impegno a favore dell'istruzione popolare come problema sociale ed economico, riconoscendo lo stretto rapporto esistente tra sviluppo socio-economico ed istruzione. La legge, infatti, non segnò solo l'avvio dello spostamento di funzioni dai Comuni allo Stato e la conseguente ridefinizione di competenze tra l'amministrazione statale e locale (istituendo, ad esempio, il ruolo provinciale dei maestri per le scuole avocate), ma intervenne su una serie di materie connesse con l'obiettivo di imprimere un più forte impulso all'espansione dell'istruzione di base.

La legge disciplinò in modo più rigoroso l'obbligo scolastico (art.69) e nel contempo definì una serie di misure di sostegno mediante le "opere sussidiarie ed integrative". L'art.72, infatti, prevedeva l'istituzione in ogni Comune di un Patronato scolastico, quale ente morale con scopi di assistenza scolastica, promozione di istituzioni para e pre-scolastiche e iniziative culturali. I fondi necessari sarebbero derivati da contributi dei soci, sussidi dello Stato, contributi degli Enti Locali, donazioni, legati.

Cenni sull'istituzione del Patronato erano contenuti nel Regolamento del 1888 e i successivi Regolamenti del 1901 e 1908 avevano anche previsto modesti sussidi da parte dello Stato, ma la legge Daneo-Credaro rappresentò un significativo passo in avanti superando la concezione paternalistica dell'assistenza e configurando il Patronato come organo di propulsione finalizzato a creare le condizioni per permettere la frequenza scolastica degli alunni. Significativamente la legge non utilizzava più l'espressione "alunni bisognosi o poveri", il suo intento era creare servizi e non sussidi ad personam. "Si tratta, sulla carta, di un livello d'impostazione che non sarà mai più raggiunto in seguito, quando ritornerà sia durante il fascismo, sia nel periodo gonnelliano, un'interpretazione della legge e una normativa rivolta all'assistenza di tipo tradizionale (si dovrà arrivare all'istituzione delle regioni per tornare ad impostazioni di diritti allo studio piuttosto che di assistenza individuale)".²³

La legge, inoltre, provvide a:

- affrontare il problema dell'istruzione obbligatoria per i militari di leva e per gli adulti analfabeti con l'istituzione delle scuole reggimentali per i militari in servizio e carcerarie per i detenuti, che fossero analfabeti;
- assicurare mezzi alle scuole serali e festive per gli adulti analfabeti;
- riordinare le scuole rurali;
- stanziare fondi per le biblioteche popolari, scolastiche e magistrali, per le scuole speciali, per le scuole per migranti;
- stanziare risorse nel bilancio statale per l'edilizia scolastica (con la concessione di mutui);
- migliorare le condizioni economiche degli insegnanti e riorganizzare l'istruzione magistrale per la formazione dei docenti di base.

La legge conteneva anche nuove disposizioni per i servizi centrali e provinciali.

²³ Cfr. Dario Ragazzini, *L'amministrazione della scuola*, op. cit., p. 290.

Essa istituì la Giunta per l'Istruzione elementare presso il Consiglio superiore e ridefinì i compiti del Consiglio scolastico provinciale svincolandolo dal controllo del prefetto. Il nuovo Consiglio scolastico provinciale, presieduto dal Regio provveditore, divenne un organo di decentramento del Ministero della pubblica istruzione che si trovava così ad avere uno strumento locale proprio non subordinato, come il prefetto, al Ministero dell'interno.²⁴

Fu anche istituita la Deputazione scolastica provinciale con compiti esecutivi rispetto al Consiglio ed affidata alla Deputazione governativa la supervisione finanziaria.

La legge, infine, abolì la figura del direttore didattico nei Comuni le cui scuole venivano avocate allo Stato.

Il progetto di espansione dell'educazione popolare delineato dalla legge Daneo Credaro non riuscì a svilupparsi secondo le intenzioni: pur segnando un significativo passo avanti nella lotta all'analfabetismo, l'avocazione della scuola elementare allo Stato apparve comunque insufficiente, in particolare rispetto alle esigenze delle regioni meridionali afflitte da tassi pesanti di analfabetismo e da arretratezza della struttura economica.

Senza tener conto delle resistenze ed ostilità dei settori più retrivi e reazionari della società, la legge fu criticata anche da esponenti illuminati del mondo culturale e politico. G. Salvemini, nell'opera *Problemi educativi e sociali dell'Italia di oggi* evidenziò l'inadeguatezza delle risorse stanziata che, per altro, non potevano essere adeguatamente utilizzate dai più poveri Comuni meridionali: lo Stato concedeva mutui per la costruzione di edifici scolastici ai Comuni che ne facevano richiesta, ma le amministrazioni comunali del Sud si trovavano in condizione di tale miseria da non poter affrontare le spese di costruzione neanche con le facilitazioni concesse.²⁵

I maestri

Fatto rilevante di questi anni fu la partecipazione degli insegnanti²⁶ alla realtà culturale e politica della scuola: il processo di crescita della scuola, infatti, si intrecciò con il processo di crescita delle organizzazioni professionali degli insegnanti.

Nel corso della seconda metà dell'Ottocento il numero dei maestri era progressivamente aumentato grazie al maggior afflusso di aspiranti alla professione, dovuto ai pur limitati miglioramenti nel corso della seconda metà del XIX secolo, e grazie anche al crescente afflusso femminile. Le maestre, inferiori di numero nei primi anni del nuovo Regno (7841 rispetto a 13209 insegnanti maschi), sopravanzarono nettamente i maestri agli inizi del XX secolo (nel 1901 le maestre erano 37263 rispetto a 19170 maestri maschi). Benché la condizione sociale ed esistenziale delle maestre fosse difficilissima per l'ostilità e il pregiudizio sociale, il lavoro di insegnante risultava comunque attraente in quanto una delle poche professioni "decorose" consentite alle donne: per le figlie del popolo costituiva una (unica) possibilità di autonomia e crescita di status; per le famiglie della piccola borghesia la scuola normale costituiva la

²⁴ Cfr. Ivi, p. 277.

²⁵ Cfr. Dina Bertoni Jovine, *Storia dell'educazione popolare*, op. cit., pp. 259-261.

²⁶ Cfr. Ester De Fort, *Gli insegnanti*, in Giacomo Cives (a cura di) *La scuola italiana dall'Unità*, op. cit., pp. 213-215.

sola scuola secondaria che offrisse alle donne un'istruzione eventualmente spendibile nel mondo del lavoro.²⁷

Era inoltre migliorata la formazione culturale dei maestri, grazie al consolidarsi di un iter formativo più solido. Era cresciuta così, una nuova leva di insegnanti politicamente e socialmente più consapevoli del proprio ruolo.

La crescita della coscienza associativa e partecipativa degli insegnanti portò alla costituzione, nel 1901, dell'Unione Magistrale Nazionale, di ispirazione laica e democratica, presieduta da Luigi Credaro, eminente pedagogista herbartiano e poi ministro dell'istruzione nei governi Giolitti, ed alla fondazione della Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media nel 1903.²⁸

Lo stato giuridico dei maestri fu la prima grande conquista dell'U.M.I., approvato il 19 febbraio 1903 sotto il ministero Nasi; successivamente, l'8 aprile 1906, sotto il ministero Sidney Sonnino, fu approvato lo stato giuridico degli insegnanti di scuola media.

Il rapporto di lavoro dei maestri era già stato oggetto di regolamentazione a partire dalla legge n°2986 del 1885. La legge Nasi, tuttavia, dettò nuove e più garantiste disposizioni tendenti a sottrarre il rapporto di lavoro dei maestri all'arbitrio degli amministratori locali, limitando la discrezionalità (e spesso gli abusi) dei Comuni. In particolare fu stabilito che lo stipendio delle maestre fosse analogo a quello dei maestri.

Nel medesimo anno, su proposta dello stesso Nasi, fu approvata la legge n°53 del 19 febbraio 1903 che riformava il Monte pensioni, in direzione di maggiori garanzie.

Negli anni successivi il fronte dell'associazionismo magistrale perse la sua compattezza. Le posizioni radicali dell'U.M.N. - tese non solo allo sviluppo della scuola elementare, ma anche alla difesa della sua laicità – ed il suo sostegno al progetto di statalizzazione della scuola elementare determinarono l'allontanamento dei maestri cattolici e la fondazione nel 1906 dell'associazione Niccolò Tommaseo. La guerra, poi, accentuò il logoramento delle associazioni laiche: l'U.M.N. adottò una linea di "neutralità patriottica", a differenza della Tommaseo schierata per un incondizionato patriottismo; e la F.N.I.S.M. si schierò per un interventismo democratico, contro l'imperialismo tedesco.²⁹

ooooo

L'età giolittiana ha segnato una svolta importante per la scuola: il clima democratico favorì la richiesta di istruzione e produsse un significativo impegno politico per la crescita dell'educazione elementare, ma i mezzi finanziari approntati non furono adeguati.

Le gravi crisi internazionali che irrompevano sulla scena - dalla guerra di Libia al primo conflitto mondiale al tragico dopoguerra - spostarono verso altre direzioni l'impegno pubblico. L'analfabetismo al 37,9% nel 1911, nel 1921 - dopo ben dieci anni - era sceso solo al 27,3% (con le solite gravi disparità tra Nord e Sud).³⁰

Le leggi del 1904 e 1911, con tutte le loro limitazioni, segnarono tuttavia la punta più avanzata, in senso democratico, della legislazione scolastica del Regno d'Italia: esse rappresentavano non leggi

²⁷ Ivi, pp. 205-206.

²⁸ Cfr. Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, op. cit., p. 72.

²⁹ Cfr. Ester De Fort, *Gli insegnanti*, op. cit., pp. 216-218.

³⁰ Cfr. Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, op. cit., p. 81.

isolate, ma una sorta di piattaforma per ulteriori affermazioni. Negli anni successivi al dopoguerra “... anche la scuola seguì quel destino di involuzione della classe politica liberale [...] e, dopo la guerra, fu travolta dalle ideologie fasciste”.³¹

La riforma Gentile

Nel periodo giolittiano l’istruzione elementare e popolare era stata interessata da cambiamenti notevoli in risposta alle esigenze poste dalla crescita economica ed industriale del paese ed al crescere dell’interesse verso l’istruzione primaria in strati sociali fino ad allora più indifferenti se non ostili.

Anche gli altri settori dell’istruzione media e secondaria furono attraversati “... da profonde esigenze di rinnovamento, che non si tradussero in una riforma organica, ma in un notevole materiale di elaborazione”,³² basti citare, a titolo esemplificativo, la relazione della Commissione reale del 1909.³³

Questi settori, sotto la spinta dei ceti medi e della piccola borghesia, avevano conosciuto una massiccia espansione che, tuttavia, si era tradotta nello sviluppo di una sorta di disoccupazione intellettuale, causa di problematicità nel mercato del lavoro intellettuale, “in cui la dequalificazione era parallela al rigonfiamento”.³⁴

A questi problemi si propose di dare risposta la riforma scolastica del filosofo Giovanni Gentile.

Le radici ideologiche e culturali della riforma affondavano nel terreno del liberalismo e del neoidealismo italiani che, con Benedetto Croce, ministro dell’istruzione Pubblica nell’ultimo governo Giolitti (1920-21), avevano tentato, senza successo, di portare a termine la riforma scolastica. A questo progetto si ricollegava il disegno riformatore condotto in porto da Giovanni Gentile. Con l’avvento del fascismo, infatti, lo slogan “poche scuole ma buone” che Croce, Gentile e Salvemini avevano già lanciato prima della guerra, trovò il clima adatto per una sua rapida applicazione.

La fonte giuridica della riforma di Gentile fu la legge n°1601 del 3 dicembre 1922 che conferiva una “Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione”. La legge aveva concesso per un anno poteri straordinari al governo Mussolini affinché mettesse in atto un risanamento del bilancio dello Stato e una razionalizzazione dell’amministrazione pubblica: in tal modo si crearono le condizioni legislative ideali per approvare una organica legge di riforma attraverso decreti che, evitando la discussione parlamentare dopo il placet del Consiglio dei Ministri e un’intesa tra il dicastero competente ed il ministero delle finanze, avevano bisogno solo della firma del re per essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore.

³¹ Dina Bertoni Jovine, *Storia dell’educazione popolare*, op. cit., pp. 261-262.

³² Giorgio Canestri, Giuseppe Ricuperati, *La scuola in Italia dalla legge Casati ad oggi*, Torino, Loescher, 1976, p. 26.

³³ Con R. D n°527 del 19/11/1905, il ministro L. Bianchi aveva nominato una commissione, presieduta dall’onorevole Boselli, con il compito di studiare e valutare l’ordinamento degli studi secondari e di formulare proposte di riforma.

Per una scelta di brani dalla *Relazione della Commissione Reale per l’ordinamento degli studi secondari in Italia*, cfr. Giorgio Canestri, Giuseppe Ricuperati, *La scuola in Italia dalla legge Casati*, op. cit. pp.114-120.

³⁴ Ivi, p. 28.

In forza di questa delega legislativa Giovanni Gentile - ministro dal 31 ottobre 1922 al 1° luglio 1924 - emanò tra maggio e dicembre del 1923 una serie di regi decreti che ridefinivano in modo incisivo l'intero ordinamento dell'istruzione: il R.D. n°1054 del 6 maggio 1923 relativo alla scuola media di 1° e 2° grado, il R.D. n°2012 del 30 settembre 1923 concernente l'università, il R.D. n°2185 del 1° ottobre 1923 relativo alla scuola elementare, il R.D. n°3126 del 3 dicembre 1923 che disciplina l'obbligo scolastico. Altri due decreti regi riformarono l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Quella di Gentile, dopo l'istituzione della scuola pubblica ad opera della legge Casati, rappresenta la riforma più organica del sistema istruzione: essa interessò tutti gli ordini di scuole e i diversi gradi dell'istruzione, compresa quella superiore. Lungi dal rappresentare una semplice operazione di ingegneria scolastica, la riforma mirò a ridefinire le finalità della scuola e il suo ruolo nella società, secondo una visione elitaria della società borghese il cui assetto e funzionamento sociale voleva preservare e consolidare.

I tratti salienti della riforma Gentile furono rappresentati da:

- la divaricazione tra scuola per la formazione dei ceti dirigenti ed intermedi e scuola per il popolo, destinato alle mansioni inferiori e senza reali possibilità di emancipazione;³⁵
- il contenimento della scolarità media e superiore (risposta in chiave classista alla ventennale polemica contro le scuole pletoriche, l'abbassamento del livello degli studi e contro il diploma come mezzo di promozione sociale);³⁶
- il primato culturale dell'asse disciplinare filosofico-umanistico con la preminenza del liceo classico, unica scuola che dava libero accesso a tutte le facoltà universitarie (i diplomati del liceo scientifico erano esclusi da Lettere e Filosofia e Giurisprudenza e l'istituto magistrale dava accesso solo a Magistero, scuola superiore ancora non del tutto universitaria).

Questi caratteri di fondo, funzionali ad una selezione rigorosa e all'allontanamento dalla scuola di troppi aspiranti e poco dotati, spiegano la scelta dell'introduzione del latino come sbarramento meritocratico - ma sostanzialmente di classe - nelle scuole secondarie inferiori (incluse le nuove scuole normali e le tecniche)³⁷ e la trasformazione della sezione tecnico-matematica del precedente istituto tecnico in liceo scientifico (bloccando così la più diffusa via popolare di accesso all'università).³⁸

L'ordine medio, che costituiva il perno della riforma scolastica di Gentile, è solitamente descritto con l'espressione "sistema scolastico a canne d'organo": scuole parallele con indirizzi separati, di lunghezza diversa, non comunicanti tra loro, con una tendenziale corrispondenza tra indirizzo di scuola e un certo ceto sociale.

La scuola media era articolata in istituti medi di 1° e 2° grado:

- istituti medi di 1° grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale;
- istituti medi di 2° grado: il liceo classico, il corso superiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, il liceo scientifico e liceo femminile.

³⁵ Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, op. cit., p. 82.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Il dibattito politico-culturale sulla riforma dell'ordine medio aveva visto anche la formulazione di ipotesi di scuola media unica, senza latino. Sull'argomento cfr. Dina Bertoni Jovine, *La scuola Italiana dal 1870*, op. cit., pp. 139-149.

³⁸ Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, op. cit., p. 83.

L'istruzione classica fu distinta in due gradi: il ginnasio, della durata di 5 anni, 3 di corso inferiore, 2 di corso superiore e il liceo, della durata di 3 anni.

L'istruzione tecnica, della durata di 8 anni, prevedeva un corso inferiore di 4 anni, ove era previsto anche l'insegnamento del latino, e un corso superiore, anch'esso di 4 anni, articolato in due indirizzi: commercio e ragioneria, e agrimensura.

L'istruzione magistrale, finalizzata alla preparazione dei maestri, aveva una durata di 7 anni, di cui i primi 4 anni costituivano il corso inferiore, gli altri 3 quello superiore.

I licei scientifici non prevedevano un primo grado specifico ed avevano una durata di 4 anni.

I licei femminili, destinati ad "... impartire un complemento di cultura generale alle giovanette che non aspirino agli studi superiori", consistevano in un corso della durata di 3 anni e, come i licei scientifici, non prevedevano un primo grado specifico.

La riforma, inoltre, a sostegno del suo carattere "meritocratico", disegnava un articolato sistema di esami: esami di ammissione, idoneità, promozione, licenza, abilitazione e maturità.

Erano previsti esami di ammissione alla 1a classe delle scuole medie di 1° e di 2° grado e alla 4a classe del ginnasio. Chi intendeva iscriversi al liceo scientifico o femminile doveva aver superato un corso medio di 1° grado o aver conseguito l'ammissione ad una scuola media di 1° grado almeno quattro anni prima. Tale "semplificazione" nell'accesso, prevista dall'art. 73 del regio decreto sull'istruzione media, evidenzia il carattere "dequalificato" di questa tipologia di istituti di 2° grado.

Gli esami di idoneità riguardavano gli alunni provenienti da scuola pareggiata o paterna che volessero accedere a classi per le quali non era necessario l'esame di ammissione.

Gli esami di licenza erano previsti al termine della scuola complementare e del liceo femminile e quelli di abilitazione al termine degli Istituti magistrali e tecnici.

L'esame di maturità, al termine del liceo, dava accesso alle Università e agli Istituti superiori.

L'esame di promozione era collocato nella sessione autunnale e riguardava chi nello scrutinio finale o in qualsiasi esame di luglio avesse riportato una valutazione inferiore a sei decimi in una o più materie e chi, in qualsiasi esame di luglio, non avesse potuto cominciare o concludere le prove scritte o orali.

L'istruzione elementare

Il sistema di istruzione elementare fu articolato in tre gradi: preparatorio, della durata di tre anni, inferiore della durata di tre anni, superiore della durata di due anni.

La scuola del grado preparatorio (l'attuale scuola dell'infanzia) restò un mero progetto, quelle del grado inferiore e superiore (che insieme riportavano la durata complessiva del corso elementare a cinque anni) non erano obbligatoria in tutti i Comuni. Il RD n°2410 del 31/08/1923, infatti, aveva riorganizzato il sistema di classificazione delle scuole distinguendo: le scuole classificate, con più di 40 alunni, le scuole provvisorie, con un numero tra 40 e 15, e le scuole sussidiate, con meno di 15 alunni, lasciate all'iniziativa dei privati che vi potevano utilizzare anche personale non abilitato. Solo le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali comprendevano sia il corso inferiore che superiore. Le scuole dei centri rurali minori e le scuole provvisorie avevano il solo corso inferiore.

Per favorire la frequenza, sulle orme della Daneo Crearo, la riforma ribadì l'istituzione in ogni Comune del patronato, attribuì facoltà ai direttori didattici di istituire un economato per sostenere le famiglie povere nelle spese scolastiche e prevede la creazione in ogni direzione didattica di un circolo di mutualità scolastica per l'educazione all'assistenza ed alla previdenza.³⁹

³⁹ Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit., p. 365 nota n°22.

L'educazione religiosa tornò a essere obbligatoria: l'insegnamento della dottrina cattolica venne posto a "fondamento e coronamento dell'istruzione elementare" - in coerenza con la concezione della filosofia idealistica per cui la religione rappresentava una sorta di filosofia popolare - e doveva trovare posto in molti insegnamenti - dal canto al racconto alla celebrazione di feste e ricorrenze - e non solo nelle ore specificamente dedicate. Tale scelta aveva anche un significato politico in quanto, insieme all'istituzione dell'esame di stato al termine della scuola secondaria, era funzionale ad acquisire il favore della Chiesa al governo Mussolini.⁴⁰

In modo contraddittorio rispetto alla sensibilità verso il dialetto mostrata da Giuseppe Lombardo Radice⁴¹ nel testo dei programmi didattici emanati nel novembre del 1923, il decreto sull'istruzione elementare adottava una linea di snazionalizzazione delle terre "redente" e delle minoranze linguistiche rendendo obbligatorio l'insegnamento in Italiano in tutte le scuole e stabilendo che, laddove si parlasse abitualmente una lingua diversa, questa sarebbe stato oggetto di studio come seconda lingua in ore aggiuntive.⁴²

La riforma, in ottemperanza agli impegni internazionali che in occasione della Conferenza Internazionale di Washington del 1919 l'Italia aveva assunto in materia di età minima di ammissione al lavoro, estendeva la durata dell'obbligo scolastico fino al 14° anno di età; si trattava, tuttavia, di una disposizione destinata a restare sulla carta dato che l'obbligo restava limitato alla frequenza delle scuole effettivamente esistenti nei Comuni.

Dopo la scuola elementare - per coloro che non erano "destinati" agli studi - erano previste due scuole di livello inferiore, entrambe prive di sbocchi ulteriori, il cui compito era quello di assicurare "il completamento dell'obbligo senza suscitare fallaci illusioni di ascesa sociale e senza stornare dai compiti produttivi la massa dei fanciulli *frugens consumere nati*".⁴³

1 - la scuola integrativa, inclusa nell'ordinamento elementare, a carattere preprofessionale, pensata per i futuri operai e soprattutto contadini, la cui istituzione presupponeva, tuttavia, l'impegno del Comune a dotare la scuola di mezzi didattici e personale sussidiario;

2 - la scuola complementare, inclusa nell'ordine medio, della durata di tre anni, erede del corso popolare, che doveva accogliere un'utenza popolare di tipo urbano destinata ad impieghi modesti nei gradi più bassi dell'amministrazione ed occupazioni professionalmente poco definite.

Questa scuola si rivelò un fiasco: fu disertata dagli strati inferiori della piccola borghesia e del proletariato urbano, per i quali era stata concepita, nonostante che sin da subito fosse oggetto di "ritocchi" con l'introduzione di corsi integrativi biennali per lo studio del latino, allo scopo di aprire lo sbocco in alcune scuole secondarie.

⁴⁰ Ivi, p. 369.

⁴¹ Giuseppe Lombardo Radice (Catania, 1879 - Cortina d'Ampezzo, 1938) è stato un pedagogista italiano, collaboratore di Giovanni Gentile. Negli anni 1922-1924, durante il ministero di Giovanni Gentile, come direttore generale dell'istruzione elementare provvide alla stesura dei programmi ministeriali per la scuola primaria, nei quali valorizzava l'uso delle lingue regionali nel rispetto delle differenze storiche degli italiani. Dopo il delitto Matteotti si dimise dall'incarico ministeriale.

⁴² Per la verità anche in precedenza le minoranze linguistiche non erano state affatto tutelate. La legge Daneo Credaro aveva confinato in orario aggiuntivo l'insegnamento del francese, in Valle d'Aosta. L'art. 89 della legge recitava: "Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l'insegnamento di questa lingua dovrà essere impartito dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all'orario delle scuole medesime. Nei suddetti comuni ove siano istituita la 5a e 6a classe popolari, l'insegnamento del francese dovrà essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ore dell'orario per le materie obbligatorie [...]". Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op.cit., pp. 372-377.

⁴³ Ivi, p. 361.

Nel 1928 il ministro Belluzzo inglobò nella scuola di avviamento professionale i corsi postelementari (integrativo e complementare).

La riforma Gentile si occupò anche dell'amministrazione scolastica centrale e periferica il cui assetto fu ridefinito attraverso un drastico rafforzamento dell'intero ordinamento gerarchico nella prospettiva del pieno controllo statale sulla scuola.

Con il R.D. n°1753 del 16/07/1923 fu tutto abolita ogni forma di elettività in seno ai vari organismi collegiali: il Consiglio superiore della pubblica istruzione, riportato alla struttura definita dalla legge Casati, doveva limitarsi ad una funzione meramente consultiva ed al suo interno furono soppresse la Giunta per l'istruzione media (prevista dalla legge n°141/1906 sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate)⁴⁴ e quella per l'istruzione primaria istituita dall'art.77 della legge Daneo Credaro del 1911. In ambito locale furono anche soppressi i "parlamentini scolastici", vale a dire i Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche, sostituiti da un Consiglio scolastico regionale privo di componenti elettive presieduto dal Provveditore regio. Alle dirette dipendenze del Provveditore erano posti gli ispettori scolastici e i direttori didattici la cui funzione di controllo dei maestri fu intensificata attraverso lo strumento delle note di qualifica.

Dalla politica dei "ritocchi" alla progressiva "fascistizzazione" della scuola

"La più fascista delle riforme" non fu particolarmente amata dai fascisti: il sistema formativo delineato da Gentile, infatti, fu da subito oggetto di aggiustamenti che, pur non alterandone inizialmente la fisionomia, lo resero più confacente alle esigenze politiche del regime.

La "politica dei ritocchi" nasceva da motivazioni diverse.

C'era in primo luogo l'ostilità della piccola e media borghesia nei confronti di una riforma che aveva fatto del liceo classico, scuola aristocratica, troppo severa e selettiva nei propri confronti, la vera scuola per le élite.⁴⁵ Tant'è che il ministro Fedele, venendo incontro alle richieste dell'opinione borghese, contraria alla severità e rigore di studio voluto da Gentile, autorizzò sessioni straordinarie degli esami di maturità.⁴⁶

Il fascismo, inoltre, trasformandosi in regime, richiedeva un più pervasivo e raffinato uso politico della scuola in funzione del controllo sociale e guardava con diffidenza ad una riforma che, per la sua matrice ideologica e politica ispirata al vecchio liberalismo, avrebbe rallentato il processo di "fascistizzazione" della società e dello Stato.⁴⁷

⁴⁴ Dalla legge n°141 dell'8 aprile 1906; G.U.n°106 del 05/05/1906; governo Sidney Sonnino, ministro Boselli.

Art. 15. È istituita nella Giunta del Consiglio superiore una Sezione per l'istruzione media, composta:

1° di quattro consiglieri membri della Giunta medesima scelti dal ministro;

2° di un preside o direttore e di due professori ordinari (titolari) da almeno sette anni di scuole medie governative;

3° di un preside o direttore o professore ordinario (titolare) da almeno sette anni nelle scuole medie pareggiate.

Essi saranno eletti, rispettivamente, secondo norme che verranno fissate nel regolamento, dai capi degli istituti governativi, dagli insegnanti governativi, dai capi e insegnanti pareggiati.

⁴⁵ Cfr. Giuseppe Ricuperati, *La scuola nell'Italia unita*, in *Storia d'Italia*, vol. 5**, *I documenti*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1973, p. 26 (dalla versione PDF scaricata dal sito della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Sassari, data 02/02/2013).

⁴⁶ Cfr. Dina Bertoni Jovine, *La scuola Italiana dal 1870*, op. cit., p. 297.

⁴⁷ Cfr. Giuseppe Ricuperati, *La scuola nell'Italia unita*, op. cit., p. 27.

I successori di Gentile al Ministero della pubblica istruzione, consumando gli spazi di libertà - solo didattica - che erano rimasti e sviluppando le istanze autoritarie insite nella riforma, portarono a compimento una politica di accentramento e totale subordinazione del sistema scolastico adottando dal 1926 in rapida sequenza, una serie di provvedimenti funzionali sia al processo di penetrazione dell'ideologia fascista, sia al controllo politico ed amministrativo. La scuola divenne in questo modo lo strumento più efficace per la costruzione del consenso di massa, a partire innanzitutto dalla scuola elementare, primo e più importante gradino di un lungo processo di irregimentazione e indottrinamento delle giovani generazioni.

Nel 1926, a seguito delle leggi "fascistissime" (legge 3 aprile 1926, n°563 Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e successivi decreti) fu, di fatto, realizzata la completa liquidazione dell'associazionismo degli insegnanti con la messa fuori legge di sindacati e associazioni. Nello stesso anno, in sostituzione dell'Unione Magistrale soppressa nell'anno precedente, fu costituita l'Associazione Nazionale Fascista della scuola primaria che poi nel 1931 conflui nell'Associazione Fascista della Scuola, diretta emanazione del P.N.F. che comprendeva tutti gli insegnanti dalle elementari all'università. L'opera di bonifica fascista dette i suoi effetti: nel 1927 il numero dei maestri iscritti all'Associazione Nazionale Fascista era di 72.000 su 95.000.⁴⁸

Il 1926 è anche l'anno di istituzione della pagella scolastica per gli alunni della scuola elementare, documento di attestazione della frequenza e del profitto. Il costo della pagella era a carico delle famiglie e costituiva il "primo e non unico di una serie di contributi che imperversarono nelle scuole, suscitando malumori e dissensi tra maestri e genitori".⁴⁹ Si trattava di una somma "non modicissima" se si considera che 5 lire – tale era il costo – corrispondevano a circa un terzo del salario giornaliero reale medio che, nel 1925, era poco più di 16 lire.⁵⁰

Infine nel 1926 fu fondata l'Opera Nazionale Balilla, organizzazione che doveva sostituire nell'opera di educazione fisica e morale di carattere schiettamente fascista la scuola che non dava garanzie di perfetta fedeltà al regime.

L'O.N.B. era posta alle dirette dipendenza del capo del governo ed aveva una struttura organizzativa gerarchica e totalizzante, ramificata nel territorio e strettamente interconnessa con la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che irregimentava nelle sue diverse articolazioni associative le nuove generazioni, dall'infanzia alla giovinezza.⁵¹ La finalità di "infondere nei giovani il sentimento della disciplina e della educazione militare" era perseguita attraverso l'organizzazione di attività formative che, in modo pervasivo, spaziavano dall'istruzione premilitare a quella ginnico-sportiva, dall'educazione religiosa all'istruzione professionale e tecnica. Si definiva in tal modo un piano di educazione totale per la formazione dell'uomo nuovo fascista. Nell'anno successivo, il 1927, il numero dei *balilla* era di 800.000 e nel dicembre dello stesso anno il ministro Fedele invitava ad una più stretta collaborazione tra scuola ed O.N.B. attraverso l'iscrizione "totalitaria" degli alunni.⁵²

⁴⁸ Cfr. Dina Bertoni Jovine, *La scuola Italiana dal 1870*, op. cit., p. 306.

⁴⁹ Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit., p. 387.

⁵⁰ Cfr. Giorgio Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre*, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 114.

⁵¹ Cfr. Giuseppe Ricuperati, *La scuola nell'Italia unita*, op. cit. p. 29.

⁵² Cfr. Dina Bertoni Jovine, *La scuola Italiana dal 1870*, op. cit., p. 306. L'iscrizione era in teoria volontaria, ma in pratica la stragrande maggioranza dei bambini italiani era iscritta, volente o nolente, all'O.N.B.

Nel settembre 1929 il Ministero della Pubblica Istruzione fu trasformato in Ministero dell'Educazione Nazionale - dove il termine "educazione" assumeva una valenza significativa, implicando tutto il processo formativo - e fu contestualmente istituito un Sottosegretariato di stato per l'educazione fisica e giovanile.

Nel novembre dello stesso anno l'O.N.B. entrò a far parte di questo Ministero ed il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile fu affidato alla direzione del presidente dell'O.N.B. L'inquadramento nel M.E.N. garantì all'O.N.B. un più stretto rapporto con la scuola e le consentì di esercitare più facilmente un'incisiva pressione nei confronti degli insegnanti, soprattutto dei maestri, della cui collaborazione "volontaria" - che implicava un aggravio non retribuito di lavoro - poté avvalersi.⁵³

Segno emblematico dell'"invadenza" dell'O.N.B. nella vita della scuola, in particolare quella elementare, è la disposizione contenuta nel R.D. n°945 del 5 giugno 1931 che prescriveva la presenza, nella commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore didattico ed insegnante elementare, per la prova orale, di un professore di educazione fisica designato dal Presidente dell'O.N.B.

Il potere dell'O.N.B. crebbe ulteriormente negli anni successivi con il trasferimento nelle sue competenze, grazie al R.D. n°394 del 17 marzo 1930, delle funzioni dei patronati scolastici di cui assorbì la proprietà dei beni immobili (edifici, impianti sportivi, colonie, etc.). Quando nel 1937 l'O.N.B. confluì nella Gioventù Italiana del Littorio, posta alle dipendenze dirette del segretario del partito, anche i patronati scolastici, con il R.D.L. n°310 del 1939, passarono sotto il controllo della G.I.L.

L'impegno dell'O.N.B. non si limitò alle attività parascolastiche: nel 1928 ad essa fu affidata la gestione delle scuole elementari rurali non classificate della Calabria e della Sicilia e, successivamente, della Sardegna, rafforzando in tal modo il controllo del regime sui settori più arretrati della popolazione rurale.⁵⁴

Elemento fondamentale del processo di fascistizzazione della scuola fu l'introduzione, con la legge n°5 del 7 gennaio 1929, del testo unico di Stato per la scuola elementare, che a partire dall'anno scolastico 1930-31 divenne obbligatorio anche nelle scuole private.

Fu istituita una Commissione nominata dal ministro della pubblica istruzione Belluzzo, con il compito di "dirigere e coordinare il lavoro di compilazione del testo unico di Stato" secondo criteri di rigida fedeltà al regime. All'inaugurazione dei lavori della Commissione Mussolini dichiarò "Il libro di testo dello Stato fascista dovrà essere un capolavoro didattico e tecnico; il suo contenuto deve educare gli adolescenti nella nuova atmosfera creata dal fascismo e plasmare loro una coscienza consapevole dei doveri del cittadino fascista..."⁵⁵

Dopo la firma dei Patti Lateranensi, nel 1929, con la successiva legge 824/1930 attuativa del concordato, fu reso obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica anche nell'ordine medio, contrariamente a quanto prevista dalla riforma di Gentile per il quale la religione cattolica, collocata nel

⁵³ Cfr. Ester e Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit. pp. 393-396).

⁵⁴ Ivi p. 403.

⁵⁵ Cfr. Dina Bertoni Jovine, *La scuola Italiana dal 1870*, op. cit., p. 311.

percorso della scuola elementare, non doveva essere estesa all'istruzione media cui era riservata la "vera" cultura fatta di critica e non di dogma.⁵⁶

Nell'ambito della progressiva accentuazione del controllo statale sulla scuola posto in atto dal regime si inserisce anche la generalizzazione del passaggio allo Stato della gestione delle scuole elementari, ancora affidate ai Comuni capoluogo in base alla legge 487/1911 (legge Daneo – Credaro). Il testo unico della finanza locale del 1931 stabiliva, infatti, che gli stipendi dei maestri gravanti sui bilanci dei Comuni che gestivano in proprio le scuole sarebbero stati trasferiti a carico del bilancio statale. Nel 1933, infine, con il R.D. n°786 del 1°luglio 1933, tutte le scuole elementari, ed il relativo personale ispettivo, direttivo e docente, passarono alle dipendenze dello Stato.

Il giuramento di fedeltà "al re, ai suoi successori e al regime fascista", imposto nel 1931 ai professori universitari con la legge n°1227, suggella l'edificazione del totalitarismo a livello del sistema dell'istruzione pubblica.

La seconda metà degli anni Trenta è caratterizzata dalla cosiddetta "bonifica fascista", cioè da un ulteriore incremento del controllo esercitato sulla scuola e dall'intensificazione del contenuto ideologico in senso militaristico e apologetico del regime della politica scolastica.

Nel 1934, con la legge n°2152 del 31 dicembre 1934 a firma del ministro Ercole, fu introdotta una nuova materia, obbligatoria in tutte le scuole secondarie, inferiori e superiori: la "cultura militare", impartita per venti ore l'anno da ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale per forgiare lo "spirito guerriero" delle nuove generazioni.

Nel 1935 - 36, con il ministro Cesare De Vecchi, il processo di centralizzazione autoritaria fece un salto di qualità con la riforma dell'amministrazione centrale e periferica.

Il R.D. n°1866 del 26 settembre 1935 avocò interamente al ministro dell'educazione nazionale il governo dell'istruzione elementare e l'aggiornamento della legislazione per l'ordine medio e il R.D. n°400 del 9 marzo 1936 soppresse i provveditorati regionali sostituendoli con quelli provinciali affiancati solo da un Consiglio di disciplina. Il ritorno dei provveditorati ad una competenza territoriale provinciale fu in parte dovuta a considerazioni di efficienza - la gestione di un ambito territoriale vasto quale quello regionale con la consueta carenza di risorse finanziarie e di impiegati non era soddisfacente - ma anche alla maggiore capillarità del controllo, garantita da un organismo provinciale posto alle strette dipendenze del ministro, una sorta di "prefetto della scuola".⁵⁷

Al ministero De Vecchi seguì quello di Giuseppe Bottai "... uomo ambizioso, deciso a fare della scuola un tassello importante nell'ambito di una strategia volta alla formazione di una nuova classe dirigente e, più in generale alla preparazione dell' 'uomo nuovo' fascista".⁵⁸

Lo zelo del ministro Bottai si manifestò innanzitutto nella gestione della questione razziale: "la difesa della razza" nella scuola costituiva uno snodo essenziale del progetto di costruzione dell'identità fascista.

Con due decreti del 5 e del 23 settembre 1938 - il n°1390 ed il n°1630 - confluiti poi nel testo unico approvato con R.D.L. n°1779 del 15 novembre 1938, gli ebrei vennero esclusi come docenti, studenti, impiegati dalle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, oltre che dalle Accademie, dagli

⁵⁶ Ivi, p. 314.

⁵⁷ Cfr. Dario Ragazzini, *L'amministrazione della scuola*, op. cit., pp. 300-301.

⁵⁸ Cfr. Ester De Fort, *La scuola elementare dall'Unità*, op. cit. p. 429.

Istituti ed Associazioni culturali. I giovani di razza ebraica e religione cattolica avrebbero potuto iscriversi alle scuole elementari e medie dipendenti dalla autorità religiosa e agli altri alunni ebrei era consentito frequentare scuole aperte a proprie spese dalle comunità ebraiche. Lo Stato, comunque, si impegnava a istituire sezioni speciali di scuola elementare ove vi fossero almeno dieci alunni obbligati. Era vietato, invece, dalla C.M. n°12336 del 9 novembre 1938, conferire a docenti di razza ebraica incarichi e supplenze nelle scuole elementari e medie.⁵⁹

Il nome di Bottai è legato, in particolare, alla Carta della scuola.

Approvata dal Gran Consiglio del Fascismo nella seduta del 15 febbraio 1939, la Carta della Scuola, insieme alla “Carta del lavoro” (aprile 1927) e alla “Carta della Razza” (ottobre 1938) doveva costituire uno dei documenti fondamentali su cui fondare il modello sociale fascista.

La Carta si articola in XXIX dichiarazioni programmatiche.

Le prime sette definiscono il quadro ideologico di riferimento e delineano, attraverso la mediazione delle organizzazioni giovanili ed universitarie, una strettissima compenetrazione tra scuola e partito.

Le dichiarazioni dall’ottava alla diciottesima definiscono l’ordinamento della scuola elementare e media, di primo e secondo grado. Seguono le dichiarazioni relative agli altri ordini e tipologie di formazione, dall’istruzione universitaria, ai corsi per i lavoratori, alla formazione degli insegnanti, all’“ordine delle scuole femminili” (XXI dichiarazione) – riedizione “riveduta e corretta” del liceo femminile di gentiliana memoria, di cui accentuava la finalità di ingabbiamento della donna in una dimensione socialmente e culturalmente subordinata – alla definizione degli aspetti organizzativi e didattici - dall’orario di insegnamento, che non doveva essere superiore a 24 ore settimanali per tutti gli ordini e gradi di scuola, esclusa l’università, ai libri di testo.

L’Ordine elementare, prefigurato nella IX Dichiarazione, prevedeva in sequenza:

la scuola materna, biennale dal 4° al 6° anno, la scuola elementare, triennale dal 6° al 9° anno, distinta in urbana e rurale; la scuola del lavoro, biennale dal 9° all’11° anno.

L’inserimento del lavoro educativo nel percorso formativo della scuola elementare aveva solo apparentemente un carattere interclassista. “Negli intenti di Bottai la scuola elementare aveva la funzione di ‘avviare o deviare, se si vuole, dalla scuola media’ verso le scuole artigiane e professionali quanti ad esse si rivelassero più adatti, anche forzando la volontà delle famiglie, ‘in virtù di un consenso ricercato anche sotto il segno dell’autorità’ ”.⁶⁰

Dopo la scuola elementare era possibile accedere alla scuola artigiana (X dichiarazione).

Questa scuola di durata triennale, dall’11° al 14° anno, era collocata all’interno dell’ordine elementare, dai cui ranghi dovevano provenire gli insegnanti, ed era destinata a sostituire la scuola di avviamento professionale. Non prevedeva ulteriori sbocchi e aveva il compito di “preparare alle tradizioni di lavoro delle famiglie italiane” in ambiente rurale e periferico, costituendo pertanto la scuola propria per le classi operaie e contadine.⁶¹

⁵⁹ Ivi, p. 450 nota n°62 e p. 451 nota n°63.

⁶⁰ Ivi, p. 439.

⁶¹ Ivi, pp. 440-447.

Il progetto delineato nella Carta non fu in prevalenza attuato a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale, ma anche per il crescente senso di stanchezza e delusione serpeggiante tra la categoria insegnante di fronte alla “fumosità” delle riforme ipotizzate.⁶²

Fa eccezione l’ordinamento medio inferiore che, con l’emanazione della legge n°889 del 1940, fu riorganizzato in due indirizzi:

- la scuola media triennale (XI dichiarazione), che unificava i corsi inferiori di Gentile (ginnasio, magistrali e tecnici inferiori) con esame di ammissione e finale e dava accesso all’istruzione secondaria superiore.
- la scuola di avviamento professionale (XII dichiarazione) anch’essa triennale, che consentiva l’accesso alla scuola tecnica biennale, preparatoria specificatamente “per gli impieghi minori e per il lavoro specializzato secondo le esigenze proprie dei grandi centri”.

La scuola artigiana di cui sopra, rappresentava una sorta di terzo indirizzo, di carattere non propriamente medio ma piuttosto post elementare.

La scelta della carriera da intraprendere avveniva, dunque, a 11 anni sulla base di criteri socio-economici e non delle reali attitudini degli alunni. Alle classi popolari erano infatti riservate la scuola artigiana e quella tecnico-professionale, mentre ai ceti borghesi era assegnata la scuola media, non a caso col latino: la scuola prevista dalla riforma Bottai era, ancora una volta, funzionale alla riproduzione delle stratificazioni sociali del paese.

Durante gli anni della guerra, non furono adottati altri provvedimenti legislativi di modifica degli ordinamenti scolastici. Va ricordato, tuttavia, che con la legge n°675 del 1° giugno 1942 gli insegnanti dell’ordine elementare furono inquadrati tutti nel gruppo B dell’ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. Si istituiva, così, il ruolo unico nazionale degli insegnanti della scuola primaria quali impiegati dello Stato, cancellando le storiche differenze di categorie tra insegnanti delle scuole urbane e rurali.

Il Ministero dell’Educazione Nazionale fu retto fino al febbraio 1943 da Giuseppe Bottai, sostituito dopo il rimpasto di governo del febbraio 1943, da Carlo Alberto Biggini in carica fino alla caduta del governo Mussolini nel luglio del 1943.

Carlo Alberto Biggini fu ministro dell’istruzione nella repubblica di Salò.

Riferimenti normativi⁶³

La legge Casati

* Dal R.D. n°3725 del 13/11/1859

⁶² Ivi, pp. 479-480.

⁶³ Il testo della legge Casati è stato acquisto, in data 18 gennaio 2013, dal sito:

<http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/XoopsAdi/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=17&lid=740>.

www.iperbole.bologna.it è il sito web della rete civica del Comune di Bologna.

Tutti gli altri testi legislativi sono desunti dalle gazzette ufficiali consultabili sul sito www.augusto.digitpa.gov.it.

Gli articoli di legge sono stati raggruppati in paragrafi tematici.

Articolazione dell'amministrazione centrale

Art. 1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'istruzione superiore; al secondo l'istruzione secondaria classica; al terzo la tecnica e la primaria.

Art. 2. Le Autorità che sono preposte all'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione; sono:

Il Ministro della pubblica Istruzione;

Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione;

L'Ispettore generale degli studi superiori;

L'Ispettore generale degli studi secondari classici;

L'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole normali

Poteri del ministro della pubblica istruzione

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento; sorveglianza il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. Dipendono da lui, eccettuati gli istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e d'educazione, e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione dei medesimi, nell'ordine stabilito dalla presente legge.

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Articolazione dell'amministrazione locale

Art. 30. Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintendono all'amministrazione locale della pubblica istruzione:

Per ogni Università un Rettore;

In ogni Capo-luogo di Provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e le tecniche;

un Regio Ispettore per gli studi primari, ed un Consiglio per le scuole.

Composizione e compiti del consiglio scolastico provinciale

Art. 39. Il Consiglio provinciale per le scuole residente nel Capoluogo di provincia è composto:

Del Regio Provveditore che lo presiede;

Del Regio Ispettore che ne è Vice-Presidente;

Del Preside (o dei Presidi) del Liceo (o Licei);

Del Direttore (o dei Direttori) di ginnasio (o ginnasi) in quella città esistente;

Del Direttore dell'Istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città stessa;

Di due membri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi;

Di due membri scelti dal Municipio del predetto Capoluogo a pluralità di suffragi.

Uno dei membri del Consiglio, eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo, vi compierà l'ufficio di Segretario.

Art. 41. Esso attende acciò siano osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione; ordina le visite straordinarie che giudica necessarie; dà quei provvedimenti che stima opportuni nei limiti delle sue attribuzioni; propone al Ministro quelli che eccedono tali limiti; provvede d'urgenza chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole di qualunque natura, senza distinzione d'insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni.

Art. 42. Spetta al Consiglio l'approvare le proposte dei Maestri e delle Maestre di scuole elementari fatte dai Consigli comunali; il proporre l'apertura di nuove scuole, e le spese per l'istruzione primaria e secondaria all'Autorità amministrativa competente, ed il decidere le controversie tra queste Amministrazioni e gli insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

Articolazione dell'istruzione elementare

Art. 315: L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita. Alle materie sopraccennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili e i lavori donneschi.

Durata della scuola elementare

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in due classi distinte. Nessuno può essere iscritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Gratuità dell'istruzione elementare ed affidamento ai Comuni

Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni. Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle. Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno, per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in stato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole. In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Numero di alunni per classe

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi.

Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il Municipio [...] provvederà od aprendo una seconda scuola [...] o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà esser affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro. Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Responsabili dell'obbligo scolastico ed istruzione paterna

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime.

Coloro che avendo comodo di adempiere quest'obbligo pel mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa alla istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

Art. 327. Le disposizioni dell'articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno come che sia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare, la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune.

Idoneità dei maestri

Art. 328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte.

Le patenti d'idoneità, tanto pel primo grado d'istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

Art. 329. Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno potranno in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno, a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale ufficio.

Art. 330. L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora [...].

Nomina dei maestri

Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipi. Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni siano state fatte in conformità della legge.

Art. 333. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del 1° triennio il maestro potrà essere confermato per un 2° triennio e più od anche a vita ove lo creda il Municipio [...]

Sanzioni disciplinari

Art. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1. La censura [...]
2. La sospensione dall'ufficio [...]
3. La deposizione [...]
4. L'interdizione scolastica [...] temporanea o perpetua [...]

Art. 335. Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole.

Gli incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa. [...]

Art. 337. In caso di urgenza è data non pertanto, facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore, di sospendere, senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarle [...]. Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall'Ispettore. [...]

Classificazione delle scuole e stipendi dei maestri e delle maestre

Art. 338. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali. Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle Città

in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione dei luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 341. [...] Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzi dette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella I. Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai relativi titolari.

Art. 343. Le scuole comunali stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione.

Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole con rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria.

Monte pensioni

Art. 347. A fine di provvedere al riposo degli insegnanti delle scuole classificate, a termini degli articoli 338, 339 e 342, sarà istituita sotto il nome di Monte delle pensioni pei Maestri elementari, una Cassa particolare i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infradeterminate.

Formazione dei maestri

Art. 357. Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri [...]. Egual numero di scuole normali [...] è pure stabilito per le allieve maestre.

Art. 358. Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1. la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 2. gli elementi di geografia generale; 3. la geografia e la storia nazionale; 4. l'aritmetica e la contabilità; 5. gli elementi di geometria; 6. nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7. norme elementari d'igiene; 8. disegno lineare e calligrafia; 9. la pedagogia.

Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al sesso femminile; in quelle pei maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica.

Art. 359. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni. Esso però verrà ripartito in guisa che dopo due anni di corso gli allievi possano essere abilitati all'esame per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime.

Art. 360. Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare che verrà posto a disposizione dell'istituto dal Comune in cui è situato.

Art. 364. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:

1. L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;
2. Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiara per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;
3. Un attestato di un Medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;
4. L'aver superato l'esame d'ammissione giusta i programmi prescritti.

Scuole private

Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre

all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità.

Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

L'obbligo scolastico

* Dalla legge n°3961 del 15 luglio 1877; G.U. n°177 del 30 luglio 187; governo De Petris I, ministro Coppino.

Obbligo scolastico

Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con l'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune. L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustificano i mezzi dell'insegnamento [...]

Art. 2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Responsabilità e ammende

Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti. I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificano con l'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4. Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi, né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle province e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria, né potranno ottenere il porto d'armi.

Art. 4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di esse stata applicata inutilmente due volte può elevarsi a lire 8, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza [...]

Art. 5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate. [...]

Art. 6. La somma riscossa per le ammende sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi per gli alunni.

Scuole serali e festive

Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno

obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Gradualità nell'applicazione della legge

Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78

- a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;
- b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;
- c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

* Dal R.D. n°4101 del 19 ottobre 1877, Regolamento per la legge sull'obbligo dell'istruzione elementare; GU n°262 del 9 novembre 1877; governo De Petris I, ministro Coppino.

Compiti del Consiglio scolastico provinciale per l'attuazione della legge 3961/1877

Art. 1. Il Consiglio scolastico di ogni provincia ha cura che nei comuni da esso dipendenti venga attuata la legge sull'obbligo dell'istruzione elementare.

Art. 2. Ogni anno il Regio provveditore, dopo le particolari relazioni che l'ispettore avrà fatte in occasione della visita delle scuole di ciascun mandamento, compilerà l'elenco dei comuni nei quali l'istruzione elementare può essere dichiarata obbligatoria. Questo elenco non più tardi della seconda metà di agosto sarà approvato dal Consiglio scolastico. Ed al principio del mese di settembre sarà fatta conoscere al sindaco di ciascun comune la deliberazione del Consiglio scolastico, con la quale si dichiara che al prossimo anno in essi sarà per andare in vigore la legge sull'obbligo dell'istruzione elementare.

Scuole serali e festive

Art. 8. Attuata in un comune la legge sull'obbligo della istruzione elementare, il Consiglio scolastico con l'aiuto del delegato scolastico avrà cura che il comune fondi le scuole serali e festive, secondo l'art. 7 della legge [*ndr. legge Coppino*]

Art. 9. Le scuole serali, stabilite secondo l'art. 7 della legge [*ndr. legge Coppino*] e le scuole festive per le fanciulle, mireranno a continuare ed ampliare l'insegnamento delle materie prescritte come obbligatorie dall'art. 2 della stessa legge.

Art. 10. Il maestro per mezzo del libro di lettura si studierà di dar loro cognizioni varie ed utili, per mezzo dei componimenti li eserciterà nelle scritture meglio rispondenti agli usi della vita, per mezzo dell'aritmetica pratica li abituerà soprattutto alla tenuta dei conti domestici e per mezzo di racconti storici, acconciamente scelti, accenderà nei loro onori l'amore all'Italia e il sentimento del dovere.

Art. 11. In queste scuole serali e festive, alle quali per un anno sono tenuti gli alunni di ambo i sessi, già prosciolti dall'obbligo della scuola diurna e che non hanno frequentato il 1° anno del corso elementare di secondo grado, saranno registri scolastici regolari, e si osserveranno le norme stabilite per l'ammissione e per l'assiduità nelle scuole elementari. Chi vorrà essere prosciolto dall'obbligo predetto lo potrà mediante un esperimento particolare; come all'articolo 38 e seguenti di questo regolamento.

Art. 13. Non avrà adempito l'obbligo, di cui si parla negli articoli precedenti, chi durante l'anno mancherà quaranta volte alla scuola serale, ovvero dieci volte alla scuola festiva.

Art. 14. Saranno istituite scuole festive e scuole serali durante le vacanze autunnali, che hanno per iscopo di richiamare alla mente degli alunni le cose studiate nell'anno. [...] L'insegnamento, oltre che dai maestri

comunali, potrà essere dato da persone capaci per onestà e per dottrina, proposte alla Giunta municipale ed approvate dal delegato scolastico.

Art. 16. Gli insegnanti delle scuole serali e festive sulla proposta del delegato scolastico avranno sussidi in ragione del numero degli scolari, delle lezioni date e del frutto da questi ritratto.

Anagrafe scolastica e controllo sull'obbligo

Art. 17. Ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, i sindaci faranno compilare l'elenco dei fanciulli e delle fanciulle che in ciascun comune hanno compiuta l'età di sei anni. In questo elenco saranno indicati i genitori dei fanciulli o chi ne fa le veci a il luogo ove risiede la famiglia. In quei comuni in cui con l'approvazione del Consiglio scolastico le scuole non si riaprono il 15 ottobre, la compilazione dell'elenco dei fanciulli obbligati alla scuola sarà fatta sempre un mese prima del giorno posto alla riapertura delle scuole.

Art. 18. Il delegato scolastico avrà cura di accertarsi se il censimento dei fanciulli obbligati alla scuola siasi fatto, ed un mese prima della riapertura delle scuole ne riferirà alla potestà scolastica provinciale.

Art. 19. Chiusa la iscrizione, che durerà un mese dopo la riapertura delle scuole, i maestri e le maestre faranno tenere al sindaco del comune i registri d'iscrizione. Il sindaco, riscontrando i nomi dei fanciulli iscritti nelle scuole con i nomi dei fanciulli che sono tra il sesto ed il nono anno della età loro, farà compilare l'elenco dei fanciulli mancanti alle scuole. I direttori degli istituti di beneficenza, che accolgono fanciulli obbligati alla scuola, dovranno altresì mandare al sindaco i registri d'iscrizione delle scuole mantenute nel luogo.

Istruzione privata o paterna

Art. 22. L'istruzione privata si prova o presentando al sindaco il registro della scuola privata, ove il fanciullo è inserito, ovvero, trattandosi di scuola paterna, con una dichiarazione che il genitore, o chi ne tiene il luogo, farà in iscritto dinanzi all'autorità municipale, indicando particolarmente i mezzi da esso usati per istruire il figliuolo. A questo effetto nelle scuole private saranno registri, secondo il modulo indicato dalla Circolare Ministeriale del 10 dicembre 1874, n. 415, e nella colonna delle osservazioni saranno notate le mancanze non giustificate degli alunni. Questi registri saranno sottoscritti dal delegato scolastico, il quale porrà mente al numero delle mancanze di ciascun alunno.

Utilizzazione delle somme derivate dalle ammende per inadempienza all'obbligo scolastico

Art. 36. La somma ritratta dalle ammende farà parte del bilancio comunale, e sarà segnata tra le rendite casuali appartenenti alla istruzione. Ogni anno la Giunta municipale impiegherà la somma ritrattane o a sovvenire di abiti o a fornire di libri, di carta e di altri oggetti da scuola, gli alunni che per povertà comprovata sono costretti a mancare ai loro doveri scolastici. Il rimanente sarà speso per premi ai fanciulli più diligenti. Di queste spese sarà renduto conto, come delle altre entrate comunali.

Proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico

Art. 38. I genitori che desidereranno di fare esimere dall'obbligo legale dell'istruzione i loro figliuoli prima dell'età di nove anni, ne faranno domanda al sindaco, allegando un attestato del maestro sia pubblico sia privato, o una sua dichiarazione, se i giovanetti sono stati istruiti in casa, con la quale si dimostri che si sono studiate le materie indicate nell'articolo 2 della legge sull'obbligo della istruzione elementare.

Art. 42. L'esame sarà scritto e verbale, ma nei limiti del corso elementare inferiore. Il delegato scolastico presidente stabilirà l'ora ed il giorno in cui si farà lo esperimento, avvisandone i genitori del fanciullo. Di accordo con i maestri ordinerà i temi dell'esame scritto sia per lingua italiana, sia per l'aritmetica.

Art. 43. La Giunta esaminatrice curerà che gli esperimenti in iscritto siano una genuina prova del sapere del candidato.

Art. 44. L'esame verbale durerà 20 minuti. I genitori o i parenti dei candidati hanno diritto di assistervi.

Art. 45. Negli esami per iscritto e verbali ciascun esaminatore disporrà di dieci voti o punti.

Art. 46. Il giovanetto che, sommandosi i punti a lui dati da ciascun esaminatore nella prova scritta e nella verbale, avrà in complesso conseguito i sei decimi, sarà proclamato esente dall'obbligo della istruzione elementare.

L'istruzione elementare dalla legge Coppino alla fine del XIX secolo.

* Dal R. D. n°5811 del 18 novembre 1880, Regolamento per le scuole serali e festive di complemento alla istruzione elementare obbligatoria, in applicazione dell'art. 7 della legge 15 luglio 1877, n°3961; G.U. n°13 del 18 gennaio 1881; governo Cairoli III, ministro De Sanctis.

Art. 1. Le scuole serali e festive di complemento mirano ad ampliare le cognizioni, a perfezionare le abilità acquistate dai giovani campagnoli ed artigiani che non possono frequentare il corso elementare superiore, e a dar loro la coltura necessaria al buon governo dell'azienda domestica, industriale e rurale [...]

Art. 30. Il primo anno del corso complementare serale e festivo verrà istituito in tutti i comuni del Regno che non siano obbligati a tenere il corso elementare superiore.

Art. 32. Il primo e il secondo anno del corso complementare verranno istituiti in tutti i comuni che abbiano il corso elementare superiore, e che a mano a mano saranno designati dai Consigli provinciali scolastici.

* Dalla legge n°2986 dell'1 marzo 1885, Disposizioni pel pagamento degli stipendi e dei sussidi, per la nomina e per il licenziamento dei maestri elementari; G.U. n°63 del 17 marzo 1885, governo De Pretis VI, ministro Coppino.

Nomina dei maestri

Art. 3. I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa e gradua gli eleggibili. Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri. I comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, o che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro.

Periodo di prova e conferma in ruolo

Art. 4. Il maestro che ottenne una prima nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s'intende nominato per un sessennio. Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole servizio, dietro le ispezioni fatte alla scuola e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita. Il tempo di prova potrà essere accresciuto di due anni oppure di uno solo per volontà del comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo comune durante l'intero biennio, o non vi ottenne la conferma. Il verbale del licenziamento, quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova, dovrà essere motivato.

Art. 5. Il maestro che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal R. ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni [...]

Licenziamento

Art. 7. Fermo il disposto degli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il maestro può essere licenziato in qualunque tempo:

1. Per inettitudine pedagogica;
2. Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;
3. Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura e due volte in quella della sospensione.

Il licenziamento è deliberato dal Consiglio comunale.

La proposta del licenziamento appartiene eziandio all'ispettore scolastico.

La deliberazione che pronunzia il licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio scolastico provinciale, udite le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale, l'avrà approvata.

[...] Così il comune come il maestro possono ricorrere al Ministero dalle decisioni del Consiglio scolastico provinciale, entro un mese dal giorno della ricevuta comunicazione.

* Dal R. D n°5292 del 16 febbraio 1888, Regolamento unico per l'istruzione elementare; G.U. n°79 del 3 aprile 1888; governo Crispi I, ministro Coppino.

Obbligo scolastico e durata della scuola elementare

Art. 1. L'istruzione elementare è di due gradi inferiore, e superiore.

Alle materie prescritte per l'insegnamento elementare dei due gradi dall'art.315 della legge 13 novembre 1859 si aggiungono: le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, a termini dell'art.2 della legge 15 luglio 1877, e la ginnastica a termini della legge 7 luglio 1878, e del Regolamento 16 dicembre 1878.

Art. 12. L'obbligo di frequentare il corso inferiore dura dai 6 a 9 anni. Il corso inferiore comprende tre classi: 1a, 2a e 3a [...]

Art. 22. Il corso elementare di grado superiore si compie in due anni e in due distinte classi: 4a e 5a.

Responsabilità dei comuni nell'istituzione delle scuole elementari

Art. 7. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola del grado inferiore per i fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Art. 8. Si dovranno parimenti istituire e tenere aperte tutto l'anno una scuola maschile ed una femminile in ogni borgata o frazione avente più di 800 abitanti, quando essa si trovi distante dal Capoluogo oltre a 2 chilometri oppure, sebbene situata a minore lontananza, non possa, a cagione di altro impedimento, approfittare delle scuole comunitative aperte nella sede principale.

Art. 9. Nelle borgate o frazioni, che si trovino nelle stesse condizioni con una popolazione unita o sparsa inferiore agli 800 abitanti, ma superiore ai 500, vi sarà una scuola maschile e una femminile per sei mesi, oppure una scuola mista annuale.

Per istituire e mantenere le scuole dichiarate fuori di classe, perché poste nelle frazioni con meno di 500 abitanti, sarà concesso un sussidio ai Comuni, ai padri di famiglia e alle associazioni private in ragione della pesa, che da loro verrà sostenuta per la istituzione e il mantenimento di siffatte scuole.

Art. 21. Le scuole elementari superiori maschili e femminili debbono essere istituite:

- a) nei Comuni dove sono aperte scuole secondarie classiche o tecniche, e scuole normali Regie o a queste parificate;
- b) nei Comuni che hanno oltre ai 4000 abitanti, compresi quelli che non dimorino a più di due chilometri dal capoluogo.

(ndr. Negli altri casi l'istituzione del corso superiore è facoltativa)

Insegnamento della religione cattolica

Art. 2. Sarà fatto impartire dai Comuni nelle ore, nei giorni e nei limiti stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico, l'insegnamento religioso a quegli alunni, i cui genitori lo domandino.

Calendario scolastico

Art. 35. Le scuole elementari si aprono di regola il 15 di ottobre e si chiudono il 15 di agosto.

Art. 36. Le Giunte Municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico, le date dell'apertura e della chiusura delle loro scuole, purché il corso scolastico, sia che le vacanze diano tutte di seguito, sia in più periodi staccati, duri, insieme con gli esami, non meno di dieci mesi.

Art. 37. Nei primi dieci giorni del corso scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami di riparazione e di ammissione; negli ultimi dieci giorni si danno gli esami finali di promozione.

Art. 38. Si fa lezione ogni giorno, eccettuate le domeniche, i giovedì e le altre vacanze stabilite dal calendario scolastico. Quando però nella settimana, oltre la domenica, vi sia un altro giorno di Vacanza straordinaria, si farà lezione anche il giovedì.

Art. 39. L'insegnamento quotidiano durerà, compresa la ginnastica e il canto, cinque ore; ma sarà diviso in due lezioni, l'una antimeridiana e l'altra pomeridiana, coll'intervallo di due ore almeno tra l'una e l'altra nell'inverno, e con un intervallo maggiore nelle altre stagioni.

Punizioni degli alunni

Art. 75. Verso gli alunni che manchino ai loro doveri, si useranno progressivamente i seguenti mezzi disciplinari:

1. Ammonizione privata;
2. Ammonizione in presenza dei compagni;
3. Ammonizione notata nel registro, con avviso ai parenti;
4. Separazione dello scolaro dai compagni entro l'aula della scuola;
5. Allontanamento dalla lezione, con avviso ai parenti;
6. Sospensione temporanea dalla scuola per un tempo non maggiore di tre giorni;
7. Esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

Art. 77. Sono assolutamente vietati come mezzi disciplinari: le parole offensive, le percosse, i segni d'ignominia, le pene corporali, come il costringere a stare ginocchioni o colle braccia aperte ecc., e i così detti *pensi*, quando non siano la ripetizione d'un lavoro malfatto o di una lezione male imparata.

Esame di proscioglimento dall'obbligo scolastico

Art. 89. Al termine del corso inferiore, per essere prosciolti dall'obbligo, gli alunni delle scuole pubbliche e i provenienti dall'insegnamento privato o paterno dovranno superare l'esame sulle materie dei programmi governativi.

Art. 90. Tale esperimento avrà luogo nella scuola pubblica, e si farà di regola due volte all'anno: a principio e al termine del corso scolastico.

Art. 91. I genitori, che desiderassero di far prosciogliere dall'obbligo i loro figliuoli istruiti nella scuola privata o paterna, sia prima sia dopo che questi abbiano compiuta l'età di 9 anni, ne faranno domanda al Sindaco, allegando un attestato del maestro privato, o una loro dichiarazione, da cui risulti che dai figli si sono studiate le materie prescritte per il corso elementare inferiore.

Art. 93. L'esame sarà scritto ed orale, e verserà sulle materie di tutto il corso elementare inferiore.

Art. 94. D'accordo coi maestri, il Presidente della Commissione sceglierà i temi dell'esame scritto per la lingua italiana e per l'aritmetica.

Art. 95. La prova dell'esame scritto comprenderà: un saggio di buona scrittura; un saggio di scrittura sotto dettatura; un componimento italiano; la soluzione di un problema di aritmetica e sistema metrico.

Art. 96. L'esame orale durerà al più 20 minuti in complesso. I genitori dei candidati possono assistervi. Negli esami scritti ed orali ciascun esaminatore disporrà di dieci punti.

Art. 97. Il fanciullo che, sommati i punti di ciascun esaminatore nella prova scritta e nella orale, avrà in complesso conseguito la sufficienza, e non meno di sei decimi nell'italiano e nell'aritmetica, sarà dichiarato prosciolto dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore, e avrà il certificato di proscioglimento. Tale certificato servirà per l'ammissione alla la classe del corso elementare superiore.

Art. 98. In tutti i Comuni, che hanno scuole elementari superiori, avranno luogo al termine del corso gli esami di licenza elementare superiore.

Istituzione dei Patronati scolastici

Art. 34. Per eccitare i fanciulli ad iscriversi alla scuola e a frequentarla assiduamente e per ottenere dal Comune, dalla Congregazione di Carità, e dalla cittadinanza a favore dei più poveri qualche aiuto in vesti ed oggetti scolastici, sarà promossa la istituzione di un Patronato fra le persone più ragguardevoli del paese.

* Dal R. D. n°623 del 9 ottobre 1895, Regolamento generale per l'istruzione elementare; G.U. n°246 del 18 ottobre 1895; governo Crispi III, ministro Baccelli.

Direzioni didattiche

Art. 19. Lo scuole comunali sono dirette, a norma delle leggi e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi, i quali si possono giovare di Commissioni o Deputati di vigilanza e possono anche istituire l'ufficio di Direttore coll'osservanza delle norme prescritte negli articoli seguenti. [...]

Art. 24. La direzione dello scuole dev'essere affidata a persona fornita della patente di grado superiore e che abbia lodevolmente insegnato nelle scuole elementari pubbliche almeno per otto anni, e preferibilmente a coloro che posseggano l'attestato d'idoneità all'ufficio di R. Ispettore scolastico o di Direttore didattico [...].

Art. 27. Il Direttore:

- 1° cura il buon andamento delle scuole ad esso affidate e la regolarità dell'ammissione degli alunni;
- 2° vigila al mantenimento della disciplina ed all'osservanza dell'orario ;
- 3° impartisce ai maestri le necessarie istruzioni sullo svolgimento dei programmi, sul metodo dell'insegnamento e sulla tenuta dei registri;
- 4° tiene il registro dei fanciulli obbligati, e, accertate le assenze, ne riferisce Municipio;
- 5° assiste di quando in quando e saltuariamente alle lezioni, rivede i lavori scolastici corretti dagl'insegnanti, e sottopone talora gli alunni a speciali esperimenti scritti ed orali;
- 6° riferisce al Municipio sugl'inconvenienti di ogni specie che si verificano nelle scuole e gli da notizia delle assenze dei maestri o di qualsiasi loro mancanza; ove l'assenza non sia giustificata o si tratti di mancanza che potrebbe esporre il maestro ad un giudizio disciplinare, il Direttore deve contemporaneamente informarne il R. Ispettore;
- 7° delibera sulla sospensione temporanea degli alunni e, a proposta del corpo insegnante, promuove dal Sindaco la loro esclusione dalla scuola, informandone per iscritto le famiglie;
- 8° accompagna il R. Ispettore e le altre autorità scolastiche governative nelle loro visite, firma i verbali di visita e i registri, e cura che le istruzioni impartite ai maestri siano puntualmente eseguite;
- 9° attende, quando sia richiesto dal Municipio, ai lavori relativi alla statistica delle scuole pubbliche e private, all'esecuzione della legge e dei regolamenti sul Monte delle pensioni ed a tutte le altre incombenze ordinate dalle autorità scolastiche governative;

10° corrisponde col R. Ispettore, di regola per mezzo del Sindaco, ed alla fine di ciascun anno gli trasmette le relazioni degl'insegnanti sull'andamento disciplinare e didattico delle scuole sottoposte alla sua vigilanza insieme con le sue osservazioni o proposte, e, finiti gli esami, presenta una relazione generale al Sindaco sull'andamento delle scuole e ne conserva una copia la disposizione del R. Ispettore;

11° esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente Regolamento.

Obblighi dei comuni

Art. 86. I Comuni debbono provvedere a loro spese il locale, i mobili e il materiale didattico in conformità dell'allegato D del presente regolamento. Debbono provvedere altresì alla custodia, alla pulizia e al riscaldamento delle scuole.

Allegato D al R.D. 623 del 9 ottobre 1895

1. - Oggetti e mobili occorrenti in ogni aula scolastica.

Immagine del Crocifisso.

Ritratto del Re.

Banchi da studio, preferibilmente a due posti, in numero sufficiente per tutti gli allievi.

Cattedra o scrivania con cassetta a chiave per il maestro.

Lavagna.

Armadio chiuso con chiave per riporvi libri, scritti, lavori donneschi, etc.

Stufa o caminetto per il riscaldamento dell'aula o classe, quando ne sia sentito il bisogno.

Calamaio per il maestro e calamai fissi per gli allievi.

Quadro contenente le norme per prevenire la diffusione delle malattie infettive nelle scuole, secondo la circolare ministeriale n. 47, 20 aprile 1892.

2. - Materiale didattico obbligatorio per il corso inferiore.

Collezione dei pesi e delle misure metriche effettive di uso più comune.

Carta topografica del Comune e geografica dell'Italia.

Modelli in cartone o in legno del cubo, del cilindro, della piramide, del cono e della sfera.

3. - Materiale didattico obbligatorio per il corso superiore.

Un globo terrestre.

Carta geografica dell'Europa e mappamondo.

Collezione completa dei solidi geometrici e dei pesi e delle misure del sistema metrico.

4. - Oggetti e materiale da raccomandarsi per il corso inferiore.

Alfabetiere o cartelloni per l'insegnamento della lettura.

Pallottoliere od altro apparecchio corrispondente per l'insegnamento della enumerazione.

Qualche quadro rappresentante fatti ed esempi della vita reale.

Quadri che rappresentino alcuni dei fatti più notevoli del risorgimento italiano dal 1848 al 1870.

5. - Oggetti e materiale da raccomandarsi per il corso superiore.

Quadri ed oggetti per lo svolgimento del programma delle nozioni varie.

Quadri che rappresentino alcuni dei fatti più notevoli della storia romana, medioevale e moderna.

6. - Materiale da raccomandarsi tanto per il corso inferiore quanto per quello superiore.

Tavole di disegno secondo il metodo compilato dal Ministero della pubblica istruzione per le scuole primarie e normali.

Sono inoltre vivamente raccomandate così ai Comuni come ai maestri la istituzione della biblioteca scolastica e la formazione dei musei didattici.

Tanto i libri quanto gli oggetti devono essere ordinati e classificati in appositi scaffali provveduti a cura dei Municipi.

Istruzione paterna

Art. 202. L'istruzione elementare che si dà nell'interno delle famiglie, sotto la vigilanza dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, o dei congiunti, è prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Scuole private

Art. 204. Coloro che hanno i requisiti legali per reggere una scuola pubblica elementare hanno facoltà di aprire e dirigere una scuola privata dello stesso ordine.

Art. 206. La licenza dai Licei e dagli Istituti tecnici terrà luogo del titolo legale per l'insegnamento elementare privato.

Art. 207. Chi desidera aprire una scuola privata deve darne notizia al Provveditore per mezzo del R. Ispettore almeno un mese prima dell'epoca in cui intende di aprirla. Alla detta comunicazione, in cui sarà indicato il locale dove si vuole aprire la scuola, si uniranno tutti i documenti che sono richiesti nei concorsi a posti vacanti di maestri elementari e una attestazione dell'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale.

Tipologie di esami

Art. 67. Al termine dell'anno scolastico si danno esami di ammissione, di promozione, di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione di grado inferiore, di compimento del corso superiore e di licenza. Al principio dell'anno scolastico successivo si tiene una seconda sessione di esami. All'una ed all'altra sessione sono ammessi, oltre gli alunni regolarmente iscritti, i candidati provenienti da scuola privata o paterna [...].

Art. 71. Le Commissioni esaminatrici per le ammissioni e le promozioni o per l'esame di compimento sono presiedute dal Direttore, o in sua mancanza, da persona delegata dal Sindaco. I presidenti delle Commissioni per gli esami di proscioglimento sono nominati dal R. Ispettore fra i Direttori scolastici od i maestri abilitati allo insegnamento elementare superiore.[...]

Art. 73. Gli esami di ammissione e quelli di promozione sono equivalenti. L'attestato di aver superato l'esame di proscioglimento è il solo titolo per ottenere l'ammissione alla quarta classe.

Art. 74. Per ciascuna specie di esami i candidati devono sostenere tutte le prove che sono prescritte nei programmi. Negli esami di proscioglimento e in quelli di compimento e di licenza, per i candidati provenienti da scuola privata o paterna, le prove orali possono estendersi alle materie delle classi precedenti.

* Dal R. D. n°388 del 25 giugno 1895, Regolamento per gli esami di licenza dalla 5a classe elementare, vevoli per l'ammissione alle scuole ginnasiali e tecniche ed ai corsi preparatori alle normali; G.U. n°162 dell'11 luglio 1895; governo Crispi III, ministro Baccelli.

Esami di licenza elementare

Art. 1. Al termine dell'anno scolastico, nei giorni fissati dal Regio Provveditore agli studi, si daranno gli esami di licenza elementare vevoli per l'ammissione alla prima classe dei ginnasi, delle scuole tecniche e dei corsi preparatori alle normali. Una seconda sessione d'esami avrà luogo al riaprirsi delle scuole nel periodo autunnale. Alle due sessioni sono ammessi, oltre gli alunni regolarmente inseriti nella 5a classe elementare, anche i candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 6. I candidati devono sostenere le prove che sono prescritte nei programmi approvati con R. decreto 20 novembre 1894.

Le prove orali possano estendersi anche alle materie delle classi precedenti.

Art. 7. Non può conseguire l'approvazione il candidato che in ciascuna delle prove orali e scritte non abbia meritato almeno sei punti su dieci. Il Presidente ed ogni esaminatore disporrà di dieci punti tanto negli esami scritti quanto negli orali. Sul registro e sui certificati si segnerà per ciascuna prova o in parole la media risultante dai voti assegnati dai diversi esaminatori.

Le riforme scolastiche dell'età giolittiana

* Dalla legge n°407 dell'8 luglio 1904, concernente procedimenti per la scuola e pei maestri elementari; G.U. n°182 del 4 agosto 1904; governo Giolitti II, ministro Orlando.

Obbligo scolastico

Art. 1. L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni ove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente.

Nei comuni, dove al 1° gennaio 1901 esistevano classi facoltative di grado superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale [...].

Per le scuole facoltative del corso superiore indicate nel secondo allinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di £ 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di disporre un contributo scolastico con approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 2. L'elenco dei fanciulli obbligati per ragioni di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877 n. 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole, constatata la non presentazione di fanciulli obbligati, il sindaco, dopo aver avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza ai fini dell'ammonimento o dell'applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini dell'assistenza scolastica di cui all'art. 4. Anche maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori di fanciulli neglienti. [...]

Art. 3. Saranno considerati contravventori e assoggettati all'ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877 n.3961, anche coloro presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato ad un lavoro che non sia già vietato dalla legge 10 giugno 1902 n. 242.

Eccezioni all'obbligo per i Comuni di istituire il corso scolastico superiore

Art. 17. I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolzze risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostenere l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico, e della Giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero dell'Istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'art. 1. In caso di diniego del Ministero, o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in merito. Il ricorso è sospensivo.

Misure organizzative per fronteggiare l'aumentato fabbisogno di insegnanti in relazione al prolungamento dell'obbligo.

Art. 5. Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile o femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimente miste. [...] *[ndr. In tal modo due corsi si trasformavano in tre classi senza che aumentasse il numero dei docenti]*

Art. 6 Oltre i casi di classi multiple e alternate attualmente esistenti potrà il Comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie o facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato dello due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verrà stabilito dal Consiglio provinciale scolastico. Nei casi in cui il Comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti.

Non potrà procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico [...].

Art. 7. Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento può anche essere provocato dal R. ispettore scolastico e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

Il personale insegnante, che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori, ove si rendano necessari, sia corsi elementari superiori anche di un solo anno. Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre, queste possono in via transitoria essere adibite all'insegnamento elementare superiore maschile, quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori.

Art. 10. Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5a classe, si istituirà una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative. I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell'articolo 6. Le lezioni non saranno mai serali né festive. Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialità dei vari luoghi.

Articolazione corso di studio dopo la 4a elementare

Art. 8. Quegli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno, compiuta la quarta classe elementare, sostenere un esame speciale di maturità valido per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento. È abolito l'esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi della scuola secondaria devono presentare il diploma di maturità di cui sopra. Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali.

Art. 9. Per l'ammissione all'esame di maturità, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta all'erario dello Stato una tassa di L. 15. Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa; ma dovranno corrisponderla all'atto del rilascio del diploma ove nell'esame di maturità non ottenessero i punti suddetti. [...]

La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto; o quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative, è aumentata di lire sei.

Art. 10. Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5a classe, si istituirà una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative. [...]. Saranno materie d'insegnamento della quinta e sesta classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del XIX secolo, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia generale ed economica, in particolare d'Italia; l'aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche o d'igiene; la calligrafia e il disegno. Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi. Il canto, il lavoro manuale e l'agraria, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del Consiglio provinciale scolastico, sempreché i maestri abbiano la relativa idoneità o siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive. Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio. La tassa di diploma è di lire cinque. Il Ministero della Pubblica Istruzione, visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà consentire che il diploma di licenza elementare dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una sopratassa di £ 25.

Assistenza scolastica

Art. 4. I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo o d'altro occorrente per l'istruzione, sempreché a tali bisogni non si provveda sufficientemente da Enti di pubblica beneficenza [...] Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione della fondazioni scolastiche esistenti, perché più efficacemente concorrano ai fini dell'assistenza scolastica.

Scuole serali e festive per adulti analfabeti

Art. 12. Sul bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da £ 100 a £ 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal R. ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione da £ 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o enti morali, purché per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del R. provveditore della provincia [...]

Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche nei diversi periodi; le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento è settimanale [...].

Art. 13. I corsi serali e festivi comprendono lettura, scrittura, aritmetica ed elementi di sistema metrico. Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici o pratici, specialmente appropriati ai bisogni locali. [...]

Art. 14. Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che, non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica, tuttavia non sappiano leggere e scrivere. Sono obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva [...].

Stipendio insegnanti

Art. 20. Gli stipendi minimi da assegnarsi agli insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge. Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per lo scuole elementari classificate saranno fissati come segue:

a lire mille per le scuole maschili o miste;

a lire ottococinquanta per le scuole femminili.

Art. 24. Lo Stato rimborserà ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli [...]

d) per il maggior contributo che i comuni dovranno versare al Monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi [...].

* Dal R.D n°150 del 6 febbraio 1908, Regolamento generale per l'istruzione elementare; G.U. n°111 dell'11 maggio 1908; governo Giolitti III, ministro Rava.

Durata dell'anno scolastico e delle lezioni

Art. 93. Le scuole elementari si aprono di regola il 1° ottobre e si chiudono il 1° agosto.

Tuttavia le Giunte municipali hanno facoltà di stabilire, coll'assenso del Consiglio scolastico provinciale, date diverse per l'apertura e la chiusura delle loro scuole, purché il corso scolastico duri dieci mesi comunque siano ripartite la vacanze.

Per le scuole semestrali la data di apertura e le eventuali interruzioni, consigliate dai bisogni agricoli, sono stabilite dalla Giunta comunale o approvate dal Consiglio scolastico provinciale. Nei primi quindici giorni dell'anno scolastico si ricevono le iscrizioni e si fanno gli esami, e gli ultimi quindici giorni sono parimente dedicati agli esami.

Art. 95. Si fa lezione tutti i giorni, eccettuati i sotto indicati:

1° i giovedì; 2° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato; 3° i dì della commemorazione dei morti; 4° l'anniversario della morte di V Emanuele II; 5° il giorno natalizio del Re; 6° il giorno natalizio della Regina; 7° il giorno natalizio della Regina Madre; 8° altri 12 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale, Pasqua ed altre consuetudinarie nella Provincia, da ripartirsi dal Consiglio scolastico provinciale; 9° altri 4 giorni da assegnarsi dal Municipio quando esso li giudichi necessari e da notificarsi all'ufficio scolastico provinciale per mezzo del R. ispettore.

E vietata ogni altra vacanza; e nel solo caso in cui nella settimana sia vacanza il mercoledì si farà lezione il giovedì.

Art. 97. In tutte le scuole si deve osservare l'orario indicato nella tabella annessa al presente regolamento (allegato C). Il Municipio, d'accordo col R. ispettore, determina in ogni stagione, secondo le esigenze locali, le modalità per l'applicazione dell'orario. In caso di dissenso deciderà il R. provveditore.

TABELLA D'ORARI (Allegato C di cui all'art. 97 del Regolamento)

Orario antimeridiano

Prima lezione - un'ora e un quarto.

Pausa - dieci minuti.

Seconda lezione - un'ora e un quarto

Orario pomeridiano

Terza lezione - quarantacinque minuti.

Pausa - dieci minuti.

Quarta lezione - quarantacinque minuti.

L'orario è continuato o interrotto: se è continuato si assegnano 40 minuti per la refezione o la ricreazione fra la 2a e la 3a lezione; se è interrotto, sempre fra la 2a e la 3a lezione debbono intercedere almeno due ore, nelle quali gli alunni abbandonano la scuola. [...] Durante le pause fra una lezione e l'altra si rinnova l'aria nella classe, con le cautele richieste dalla stagione e dal clima e consigliate dall'ufficiale sanitario. Nelle scuole rurali dove gli alunni percorrono notevoli distanze, le ore di scuola possono essere ridotte a 3 e mezzo con opportune riduzioni delle pause o del tempo destinato alla refezione e ricreazione.

* Dalla legge n°487 del 4 giugno 1911 riguardante i provvedimenti per l'istruzione elementare e Popolare; G.U. n°142 del 17 giugno 1911, governo Giolitti IV, ministro Credaro.

Trasferimento della competenza ad amministrare le scuole dai Comuni allo Stato

Art. 14. I comuni capoluogo di provincia e i comuni capoluogo di circondario provvedono, a norma della legge o dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari e popolari.

Per tutti gli altri comuni della provincia, l'amministrazione è affidata al Consiglio scolastico.

Art. 15. I comuni capoluogo di circondario hanno la facoltà di rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari, e di chiedere al ministro della pubblica istruzione, entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.

Art. 18. Al Comune spetta:

- fornire locali idonei o sufficienti alle classi esistenti e alle scuole elementari e popolari, diurne, serali e festive che saranno istituite;
- provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari, non escluse le scuole serali e le festive;
- fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge.

Art. 20. Lo Stato contribuisce allo spese per le istituzioni scolastiche amministrate dal Consiglio scolastico: [...]

Stanziamiento di risorse nel bilancio statale per l'edilizia scolastica con la concessione di mutui ai Comuni.

Art. 24. Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento o al restauro o all'arredamento principale relativo (banchi o cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali, che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911. [...]

Art. 25. Il servizio degli interessi delle somme mutate a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantirne il versamento. [...]

Art. 26. Sulla quota di concessione annua di lire 20,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota, stabilita per decreto reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione

obbligatoria. Nel limite di tale quota la Delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne darà comunicazione ai comuni interessati pei provvedimenti di loro competenza. [...]

Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

Art. 32. Per venire in aiuto delle amministrazioni per le spese di arredamento e di materiale didattico per le scuole elementari e popolari le somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione saranno aumentate a cominciare dall'esercizio 1910 - 911 e fino all'esercizio 1919 - 920 di lire 100,000 ogni anno.

Riordino delle scuole rurali e del corso popolare.

Art. 33. Le scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario, istituite nei comuni e nelle borgate, saranno riordinate secondo le norme seguenti:

1° nei comuni o nelle borgate ove sia istituita una sola di tali scuole, all'insegnante che vi è preposto è affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;

2° nei comuni e nelle borgate in cui esistono due di tali scuole, saranno istituite quattro classi miste, e l'insegnamento è affidato in orari diversi ed a norma del citato art. 6, per quanto riguarda l'orario, a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento;

3° nei comuni e nelle borgate, nei quali tali scuole siano più di due, si procederà con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la quarta classe.

Art. 34. Nei comuni e nelle borgate, nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la quarta classe, l'obbligo dell'istruzione [...] è esteso alla quarta classe elementare. Le classi quinta e sesta non potranno essere istituite se il comune non abbia adempiuto agli obblighi di legge relativamente alle scuole nelle frazioni.

Art. 35. Il riordinamento delle scuole disposto negli articoli 33 e 34 dovrà essere attuato in un triennio, a cominciare dall'anno scolastico 1911 - 912. [...]

Miglioramenti delle condizioni economiche e lavorative degli insegnanti

Aumenti stipendiali

Art. 39. Il minimo legale degli stipendi stabilito dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n.407, è aumentato per l'anno 1911 di lire 100 per tutti i direttori e maestri elementari di qualsiasi categoria.

A cominciare dal 1° gennaio 1912 è aumentato:

1° di altre lire 100 per i direttori e i maestri di tutte le scuole obbligatorie classificate nella categoria delle scuole urbane e delle scuole rurali;

2° di altre lire 200 per i maestri di tutte le scuole obbligatorie non classificate e delle scuole facoltative di grado inferiore.

Le scuole facoltative di grado superiore, la cui spesa fu resa obbligatoria a carico dei comuni a norma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno classificate, e la differenza tra lo stipendio corrisposto effettivamente al maestro ed il minimo legale sarà a carico del bilancio dello Stato. Agli effetti dell'aumento di stipendio, di cui al presente articolo, tali scuole saranno considerate come obbligatorie.

Per le scuole facoltative di grado superiore istituite dopo il 1° gennaio 1904, per le quali non è stabilito nella legge uno stipendio minimo, l'aumento di lire 200 s'intenderà apportato allo stipendio fissato dal comune.

Pei comuni, che corrispondono ai direttori ed ai maestri uno stipendio superiore all'attuale minimo legale, la maggior somma di lire 200 e 300 s'intenderà concessa come aumento allo stipendio effettivamente corrisposto dal comune.

Per i maestri delle scuole rurali, per le quali si procede al riordinamento a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge, oltre all'aumento delle lire 200 di stipendio, sarà corrisposta, a titolo d'indennità per la maggiore opera prestata con l'insegnamento in classi alternate, una somma di lire 300, che sostituisce l'aumento dei due quinti dello stipendio stabilito dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Istituzione del ruolo provinciale dei maestri per le scuole avocate

Art. 43. I maestri e le maestre delle scuole elementari, amministrati dai Consigli scolastici, sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti. Nella formazione dei ruoli, essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni, anche non appartenenti alla stessa provincia.

Trasferimenti, licenziamenti, ricorsi

Art. 49. Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno ad altro comune di diversa provincia, di cui all' articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gl'insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un Comune all'altro della stessa provincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio. In quest'ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento, debbono essere indicati nel relativo provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso per legittimità e merito al Ministero della pubblica istruzione, che può sospendere l'esecuzione e deciderà sentito il parere della sezione della Giunta di cui all' articolo 77 della presente legge.

Per i trasferimenti d'ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovrà essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per destinare ad una nuova sede il maestro è necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferirlo.

Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermità, è deliberato dal Consiglio scolastico. La deliberazione dovrà ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti.

Art. 50. Gli insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all'altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso. Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione potrà tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato.

Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, è ammesso il ricorso degli'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

Nel ricorso si può domandare la sospensione del provvedimento.

Art. 52. Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, è ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale deciderà, sentito il parere della sezione della Giunta.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

[...]

Istituzione delle scuole reggimentali per i militari in servizio e carcerarie per i detenuti

Art. 54. I militari del Regio esercito in servizio non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale. L'autorità militare stabilirà dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 55. Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi annuali della durata di cinque mesi ciascuno, corrispondenti ai due periodi invernali della ferma.

Art. 57. Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del Comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio attivo o in congedo ivi residenti.

Art. 62. Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno saranno pure istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Interventi finanziari a sostegno delle scuole serali e festive

Art. 63. Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per effetto dell' articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell' articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per l'istituzione di scuole serali e festive, è portato a lire 1,700,000. La retribuzione agli insegnanti nelle scuole serali per adulti analfabeti, non potrà essere minore di L. 200, né maggiore di L. 300; e per le scuole festive non potrà essere minore di lire 100, né maggiore di lire 150.

Nell'istituire le scuole serali e festive si seguiranno i criteri stabiliti nel citato art. 12 della legge 8 luglio 1905, n.407. La misura della retribuzione sarà stabilita sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna scuola, secondo le norme da indicarsi nel regolamento.

Provvedimenti per l'istruzione magistrale

Art. 64. Entro i sei mesi successivi alla pubblicazione della presente legge il Governo del Re presenterà al Parlamento il disegno di legge per la riforma dell'ordinamento della scuola normale, stabilito dalla legge 12 luglio 1893, n. 293.

Art. 65. Per provvedere alla riforma, di cui nell'articolo precedente, e ad istituire o sussidiare scuole normali o convitti per alunne o alunni di scuole normali, che siano aperti da enti morali nelle provincie, dove ne sia riconosciuto il bisogno per la percentuale elevata degli analfabeti o per la mancanza degli insegnanti o per la insufficienza delle scuole normali esistenti nelle provincie limitrofe, sono iscritti, a cominciare dall' esercizio 1911-12, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i seguenti stanziamenti: esercizio 1911-12, lire 100,000; 1912-13, L. 250,000; 1913-14, L. 400,000; 1914-15, L. 700,000; 1915-16, sino all' esercizio 1920-21, L. 1,000,000. [...]

Art. 66. Ad ogni scuola normale dovrà corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio. Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all'ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.

L'assegnazione degli insegnanti alle scuole di tirocinio è fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, sentito, anno per anno, il Consiglio dei professori della scuola normale con l'intervento dell'ispettore scolastico della circoscrizione. L'assegnazione alle classi di tirocinio sarà fatta, anno per anno esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall'insegnante. [...]

Art. 67 Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i comuni godranno lo stesse facilitazioni concesse dal titolo II della presente legge, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'art. 24.

Controllo sull'obbligo scolastico

Art. 69. La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è affidata al Regio provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore o del vice-ispettore scolastico. Questi vigilano, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento:

- 1° sulla formazione dell'elenco degli obbligati all'istruzione elementare;
- 2° sulle iscrizioni alle scuole aperte nel comune;

3° sulla frequenza degli iscritti;

4° sulla ricerca degli obbligati, a norma dell' art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

5° sull'adempimento dell'obbligo scolastico stabilito per gli adulti analfabeti dall'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

6° sull'osservanza dell'obbligo della istruzione da parte degli alunni che vi adempiono con l'istruzione privata o paterna.

Nel caso d'inadempimento dell'ufficio comunale e dei maestri nel compiere, entro i termini stabiliti, gli atti prescritti per assicurare la formazione degli elenchi, la regolare tenuta dei registri d'iscrizione e di frequenza e la denuncia dei mancanti all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle ammende, l'ispettore e il vice-ispettore provvedono d'ufficio, sostituendosi alle autorità chiamate a compiere i singoli atti stabiliti dalla legge e dal regolamento. Nel caso d'inadempimento da parte delle autorità comunali, l'ispettore o il vice-ispettore possono valersi per la ricerca degli obbligati, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407, del concorso degli agenti della forza pubblica.

Art. 70. Gli alunni che ricevono l'istruzione per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia, alla fine dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico devono presentarsi agli esami del corso corrispondente alla loro età, nelle scuole pubbliche.

Questi esami saranno dati in una sessione straordinaria e la Commissione sarà presieduta dall'ispettore o dal vice-ispettore della circoscrizione, o, quando ciò non sia possibile, da un maestro designato dall'ispettore.

Della Commissione farà parte un insegnante della scuola privata.

La Commissione, nel riferire sull'andamento degli esami, segnalerà al Regio provveditore agli studi le scuole che abbiano dato risultati cattivi o insufficienti. [...]

Impulso alle “opere sussidiarie ed integrative” ed istituzione dei Patronati scolastici

Art. 71. Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari, è istituito in ogni comune il patronato scolastico. Nelle città di maggior popolazione il patronato può essere diviso in sezioni nei diversi quartieri. All'assistenza il patronato provvederà nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato verrà in aiuto all'istruzione popolare col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, col diffondere la mutualità scolastica, con l'istituire scuole speciali per l'emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

Art 72 Il patronato scolastico è ente morale. Esso è costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali. Il patronato è amministrato da un Consiglio composto:

- a) dell'assessore della pubblica istruzione del comune e di un consigliere comunale delegato dalla Giunta municipale;
- b) di rappresentanti del comune eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei consiglieri;
- c) del direttore didattico o del vice ispettore scolastico o dell'insegnante elementare anziano;
- d) di delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica;
- e) di delegati delle varie categorie di soci eletti dalla assemblea generale;
- f) di insegnanti elementari eletti dagli insegnanti del comune.

Lo statuto del patronato scolastico stabilirà le norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto.

Il Comune, udito il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico, stabilirà per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante degli istituti ausiliari della scuola elementare.

Art. 73. Lo statuto del patronato scolastico, proposto dal Consiglio comunale, è approvato dalla Delegazione governativa, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 74. Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziare nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati e altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3° saranno versate all'Amministrazione del patronato nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Fermo restando per i comuni il disposto dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa, o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle iscritte nei bilanci all'atto della promulgazione della presente legge, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziare nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.

Art. 75. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del patronato sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico.

Art. 76. Per venire in aiuto alle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, il fondo generale iscritto nel capitolo 216 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-911 sarà aumentato, a cominciare dall'esercizio 1910-911 e per 5 esercizi consecutivi, fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di £ 920,000.

Il fondo iscritto nel capitolo n. 217 dello stato di previsione dell'esercizio 1910-911 per sussidi a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, è portato a £ 105,500. Questo stanziamento potrà essere aumentato negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Il fondo generale per assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel capitolo n. 205 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-911, è portato a £574,000 in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 1910-911 fino all'esercizio 1915-916.

Provvedimenti per i servizi centrali e provinciali

Art. 77. È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

La Sezione è composta:

1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro;

2° del direttore generale dell'istruzione elementare e popolare o di chi ne fa le veci;

3° di una persona scelta dal ministro fra quelle che per opere o per insegnamenti siano venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

4° di un direttore e di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;

5° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;

6° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagli'insegnanti elementari. [...]

Art. 78. La Sezione dà parere sulle questioni concernenti i programmi e l'indirizzo pedagogico della scuola primaria e popolare, dei giardini d'infanzia e delle altre istituzioni che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare, e sui ricorsi relativi ai libri di testo. Il parere della Sezione può essere richiesto sui progetti di legge o di regolamenti, che ridettano l'ordinamento dell'istruzione elementare e popolare.

Art. 79. Sono istituiti dieci posti di ispettori centrali per invigilare l'andamento didattico della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici. [...]

Art. 80. Il numero degli ispettori scolastici sarà gradatamente aumentato in un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i bisogni dell'amministrazione, e non potrà essere superiore a 400. [...]

Art. 81. Nei comuni che hanno la scuola amministrata dal Consiglio scolastico è soppressa la direzione didattica. Sono istituiti 1000 circoli d'ispezione, che avranno normalmente per base la circoscrizione mandamentale. Le circoscrizioni mandamentali, sotto la diretta dipendenza del Regio ispettore scolastico, sono rette da vice-ispettori nominati in seguito a concorso per titoli ed esame fra i maestri forniti del diploma di direzione didattica e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 83. In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei Regi provveditori agli studi, è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati d'ordine. [...]

Sarà addetto all'ufficio scolastico un ispettore scolastico; e nelle province ove ne sia dal ministro riconosciuto il bisogno, anche un vice-ispettore.

I Regi provveditori agli studi e i predetti funzionari amministrativi, di ragioneria e d'ordine, costituiranno il ruolo dell'Amministrazione provinciale [...].

* Dalla legge n°45 del 19 febbraio 1903, Disposizioni per la nomina degli insegnanti delle scuole elementari comunali; G.U. n°44 del 23 febbraio 1903, governo Zanardelli, ministro Nasi.

Nomina del maestro

Art. 1. Tutte le nomine degli insegnanti delle scuole elementari comunali debbono essere deliberate in seguito a concorso. Da questa regola non sarà lecito derogare, se non nei casi riconosciuti volta per volta dall'Ufficio provinciale scolastico, nei quali sia necessario provvedere d'urgenza alla nomina dell'insegnante [...]. Qualunque nomina fatta senza concorso è provvisoria e non può avere durata maggiore dell'anno scolastico per il quale fu necessario, in via eccezionale, di provvedere [...].

Art. 2. Il concorso è indetto da ciascun Comune ai posti vacanti nelle sue scuole, non più tardi del 15 giugno e per titoli. Se trascorso questo termine, il Comune non si è valso del proprio diritto, il Consiglio provinciale scolastico indirà esso stesso il concorso, salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.

Art. 3. La Commissione giudicatrice è sempre presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci. [...] Due membri della Commissione sono sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico quando la Commissione è di cinque, tre quando è di sette; gli altri sono nominati dalla Giunta municipale [...]

Art. 4. La Commissione giudicatrice è la stessa per tutti i posti messi a concorso da un Comune e per quell'anno. Essa graderà tutti i concorrenti eleggibili secondo il merito, il quale, ove il concorso sia anche per esame, dovrà risultare dalla votazione media sui titoli e sull'esperimento. Il Consiglio comunale coll'intervento, pena di nullità, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, procederà alla nomina, scegliendo per provvedere al primo posto vacante fra i primi tre della graduatoria, al secondo fra i primi quattro, al terzo fra i primi cinque, e così di seguito. [...]

Art. 5. Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento, eccezione fatta per gl'insegnanti preposti alle scuole fuori classe in mancanza di aspiranti patentati, constatata da pubblico concorso, e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico,[...]

Periodo di prova e conferma in ruolo

Art. 6. L'insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso è nominato per un triennio di prova. Compiuto il triennio, la nomina acquista carattere di stabilità salvo che il maestro sia stato prima della scadenza del triennio licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito a parere conforme del R. Provveditore degli studi. [...]

Licenziamento

Art. 7. Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n.3725, il Consiglio comunale può sempre in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

- a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;
 - b) per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;
 - c) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;
 - d) per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;
 - e) per avere fatto, tra gli alunni, propaganda di principi contrari all'ordine morale ed alla costituzione dello Stato.
- La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale. Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'ispettore scolastico.

Trasferimento

Art. 9. [...] L'insegnante in seguito a sua domanda e col consenso dei Comuni interessati e l'approvazione dei rispettivi Consigli provinciali scolastici, può essere trasferito anche da uno ad un altro Comune di diversa Provincia. L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova. [...]

Stipendio delle maestre

Art. 10. [...] Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale.

Numero alunni per classe

Art. 11. Nessuna classe con un solo maestro potrà avere più di sessanta allievi. Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri. Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo.

Direzioni didattiche

Art. 15. La Direzione didattica è obbligatoria nei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio. La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da Ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica

facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli Ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore. Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli e per esame.

Art. 18. Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del Comune.

Ricorsi

Art. 20. Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati e i provveditori possono ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche. Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dell'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.[...]

Art. 21. Fermi i diritti acquisiti, i regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione.

La riforma Gentile

1. La legge delega

* Dalla legge n°1601 del 03/12/1922, Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione; G.U. n°293 del 15/12/1922; governo Mussolini, guardasigilli Oviglio.

Art. 1. Per riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio o di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, il Governo del Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi rigore di legge.

2. La riforma della scuola elementare

* Dal R.D. n°2185 del 01/10/1923; Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare; G.U. n°250 del 24/10/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare.

Art. 1. L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni. Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni.

Art. 7. L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

Essa comprende, oltre alle preghiere più semplici:

1° Canto e audizione musicale;

2° Disegno spontaneo;

3° Giochi ginnastici;

4° Facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici;

5° Rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.

Art. 8. L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre gli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si darà particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica :

1° Preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavati dalle scritture e segnatamente dai Vangeli: successivamente, racconti di storia sacra; illustrazione del Pater;

2° Letture e scritture;

3° Insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

4° Esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie;

5° Nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

6° Rudimenti di geografia.

Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, sarà insegnata, altresì, la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Art. 9. Il grado superiore, fino alla classe quinta, comprende, oltre lo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

1° Lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

2° Lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

3° Storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, amministrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

4° Nozioni e letture, sull'ordinamento dello Stato; sull'amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino; nozioni di economia;

5° Calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

6° Elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

7° Disegno applicato;

8° Ginnastica in ordine chiuso ed esercizi da giovane esploratore.

Art. 10. L'istruzione nelle classi superiori alla quinta comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4a e 5a convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marineschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.

Potranno, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal R. provveditore, sentito il Consiglio scolastico.

Art. 11. In tutte le scuole femminili si aggiungerà per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze. [...]

Classi integrative

Art. 2. Le classi oltre la quinta prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.

La dove esiste, alla data di pubblicazione del presente decreto, una sesta classe elementare, essa sarà mantenuta per un triennio come classe integrativa. Durante il triennio il R. provveditore deciderà della conferma definitiva, se la scuola risulterà sufficientemente frequentata e dotata di mezzi e di personale idoneo agli insegnamenti ed esercizi di avviamento professionale.

Classi integrative oltre la sesta e sino alla ottava potranno essere fondate sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri Enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale.

Gli alunni delle classi superiori alla quinta potranno, [...] essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Saranno però sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale. [...]

Insegnamento della religione cattolica

Art. 3. A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

All'istruzione religiosa sarà provveduto [...] per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio [...] o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal R. provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneità ad impartire l'istruzione religiosa così dei maestri come delle altre persone, il R. provveditore si atterrà al conforme parere della competente autorità ecclesiastica. [...]

Esami e certificazioni

Art. 12. Nelle scuole elementari l'esame del profitto degli alunni di ciascun anno scolastico, esclusa fatta delle classi infantili preparatorie, si svolge in classe sotto la guida dell'insegnante e con la partecipazione di un esaminatore nominato dal direttore didattico fra gli insegnanti di classi superiori a quella che viene esaminata. Per il passaggio alla 4° classe ed alla classe 6a l'esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione di tre membri, fra i quali il maestro della classe esaminata.

Art. 13. Le pubbliche scuole elementari rilasciano, in seguito ad esame, i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori, alla fine della 3a classe; certificato di compimento alla fine della 5a classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneità al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Durata dell'anno e calendario scolastico

Art. 14. Ogni anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi. Nei Comuni, dove gli scolari per i bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezione possono essere ridotti ad un numero inferiore, purché il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.

Art. 15. Ogni direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo e di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al R. ispettore scolastico.

Il R. ispettore scolastico può modificare il calendario e l'orario adottato qualora esso non preveda un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario adottato gli risulti in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate.

Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, fosse opportuno utilizzare per lezioni periodi di vacanza, il maestro avrà facoltà di avanzare proposta al direttore didattico, per esserne autorizzato. In tale materia può di ufficio sostituirsi il R. ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico. Al maestro che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, sarà computato solamente mezzo anno di servizio, ai soli effetti della anzianità.

Il problema della lingua

Art. 4. In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento è impartito nella lingua dello Stato.

Nei Comuni nei quali si parli abitualmente una lingua diversa, questa sarà oggetto di studio, in ore aggiunte.

[*ndr. Come seconda lingua*]

Art. 17. A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento sarà impartito in lingua italiana. Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnerà in italiano. Per le classi successive, fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi così delle scuole elementari come delle scuole civiche si insegnerà in italiano. Con la sostituzione della lingua italiana alla lingua di insegnamento presentemente in uso procederà analogamente l'istituzione dell'insegnamento della seconda lingua, in ore aggiunte.

Art. 24. Nelle Provincie annesse nulla è innovato circa l'obbligo scolastico.

Nelle scuole, nelle quali la lingua d'istruzione non è l'italiana e fin tanto che non sarà l'italiana, a norma del presente decreto, l'insegnamento della lingua italiana è obbligatorio per gli alunni di tutte le classi popolari o cittadine, a cominciare dalla seconda classe della scuola elementare.

Gli alunni non possono essere promossi alla classe superiore se non superano anche la prova di lingua italiana.

[...]

Art. 25. L'insegnamento della lingua italiana sarà affidato di preferenza a maestri non alloglotti, incaricati di impartire la istruzione in più scuole, a tal fine opportunamente raggruppate in circoli d'insegnamento, su proposta del direttore didattico e del R. ispettore scolastico, approvata dal Regio provveditore agli studi. Può anche essere affidato nelle proprie classi o in altre classi della stessa scuola, previa autorizzazione del R. provveditore agli studi, su proposta motivata del direttore didattico e dell'ispettore circondariale, a maestri alloglotti, che abbiano superato l'esame di lingua italiana.

3. L'obbligo scolastico

* Dal R.D. n°3126 del 03/12/1923; Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione; G.U. n°28 del 02/02/1924, governo Mussolini, ministro Gentile.

Durata dell'obbligo

Art. 1. L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno d'età è obbligatoria.

Art. 2. L'obbligo scolastico si adempie con la frequenza, cui si è tenuti fino al quattordicesimo anno di età, delle scuole diurne o serali esistenti nel Comune, nel quale l'obligato è domiciliato o residente. Con decreto Reale sarà determinato [...] il grado di scuola che i Comuni sono tenuti a mantenere a seconda del numero degli obbligati e della capacità finanziaria del bilancio comunale.

Responsabili dell'obbligo

Art. 3. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro. Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza,

rispondono i direttori degli istituti medesimi, e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 5. L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e al sordomuti che non presentino altra anormalità che ne impedisce loro l'ottemperanza. Per i sordomuti è esteso fino al sedicesimo anno di età.

Ammende per gli inadempienti

Art. 15. I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza sindacale. L'ammenda è di L. 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di L. 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico. [...]

Art. 16. Saranno assoggettati ad un'ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente, i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico.

Provvidenze per facilitare la frequenza

Art. 18. Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilirà appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni. Calendari ed orari scolastici speciali potranno essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

Art. 19. Il Patronato scolastico di cui alla legge 1 giugno 1911, n. 487, può essere nelle grandi città diviso in sezioni regionali autonome. Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungerà quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 23. Ogni direttore didattico governativo ha facoltà di promuovere presso il locale patronato la fondazione di un economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

Art. 24. In ogni circolo di direzione didattica è creato un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo. L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche sarà affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i più meritevoli dei maestri che offrano il loro servizio allo scopo predetto. All'amministrazione della mutualità potranno essere chiamati anche padri di soci capaci e volenterosi.

Art. 26. Per i fini indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo la mutualità avrà carattere esclusivamente locale e si eserciterà secondo i modi più opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano potranno i circoli di mutualità concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale scopo i circoli di mutualità dei grandi Comuni e di una Provincia potranno riunirsi in federazioni comunali o provinciali di mutualità scolastica, le quali potranno anche costituirsi in ente morale per la mutualità scolastica.

Ai circoli di mutualità spetterà il contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualità, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sarà assegnata la quota di concorso di cui all'art. 2 ultimo comma della legge stessa.

4. Classificazione delle scuole elementari

* R.D. n°2410 del 31/10/1923, Classificazione delle scuole elementari e trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento; G.U. n°271 19/11/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

Art. 1. Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate e scuole non classificate; queste ultime, alla loro volta, in provvisorie e sussidiate.

Art. 2. Le scuole classificate sono istituite e mantenute dalle Amministrazioni scolastiche o dai Comuni. Le scuole provvisorie istituite dove non concorrano le condizioni per l'istituzione di una scuola classificata sono normalmente gestite per delega dello Stato da istituzioni culturali che abbiano personalità giuridica. Le scuole sussidiate sono aperte da privati, dove non esiste alcun'altra scuola, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi e mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.

Art. 3. Sono classificate le scuole esistenti nel capoluogo dei Comuni. Sono pure classificate le scuole esistenti nelle frazioni o borgate:

- quando facciano parte di un corso inferiore cui sia unito il corso superiore;
- quando il numero degli obbligati sia superiore ai quaranta.

Art. 5. Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore. Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore.

Art. 6. Le scuole provvisorie si istituiscono nelle frazioni o borgate dove il numero degli obbligati sia inferiore ai 40 e restano aperte se il numero dei frequentanti non sia inferiore a quindici e quello degli alunni promossi non sia inferiore a dieci.

Art. 8. Le scuole provvisorie sono costituite del solo corso inferiore.

Art. 12. Al maestro di scuola provvisoria gestita per delega è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti. Il maestro di scuola provvisoria è iscritto al Monte pensioni. La relativa quota di iscrizione è a totale carico degli Enti delegati.

Art. 23. Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto, presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono esser sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori. [...]

Art. 24. Il sussidio di cui all'articolo precedente può essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

5. Accentramento amministrativo

5.1 L'ordinamento del ministero

* Dal R.D. n°1753 del 16/07/1923; Ordinamento e attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi Corpi consultivi; G.U. n°198 del 17/08/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

Art. 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede all'istruzione elementare, all'istruzione media, all'istruzione superiore e ed alle antichità e belle arti.

Art. 3. Le autorità preposte all'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono: il Ministro e il Sottosegretario di Stato; i direttori generali, per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, per l'istruzione superiore e per le antichità e belle arti.

Art. 6. I Corpi consultivi presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono:

- a) il Consiglio superiore e la Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione;
- b) la Commissione centrale e la Giunta della commissione centrale per le antichità e belle arti;
- c) la Commissione per i ricorsi dei maestri elementari ed i procedimenti disciplinari a loro carico (I Commissione)

d) la Commissione per i ricorsi dei professori medi ed i procedimenti disciplinari a loro carico (II Commissione). Nessun altro corpo consultivo di carattere permanente potrà essere istituito presso l'amministrazione centrale, se non per legge.

Art. 7. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di ventuno membri, oltre il Ministro che lo presiede. I consiglieri della pubblica istruzione sono nominati dal Re, su proposta del Ministro. [...]

Art. 9. Il Consiglio superiore si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalle vigenti disposizioni; esprime il suo avviso su ogni altra questione relativa all'istruzione elementare, media o superiore, che il Ministro sottoponga al suo esame; ha facoltà d'ispezione sulle università e gli istituti superiori; compie inoltre indagini e riferisce al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 16. Dalla data di applicazione del presente decreto sono soppresse le sezioni della Giunta del consiglio superiore per la istruzione primaria e media e cessano dall'ufficio i componenti delle sezioni stesse nonché gli attuali componenti del Consiglio superiore e della Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

5.2 Soppressione dei Consigli scolastici provinciali e delle Deputazioni scolastiche

* Dal R.D. n°374 dell'08/02/1923 che sopprime i Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche; G.U. n°53 del 03/03/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

Art. 1. I Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche sono soppresse.

Le attribuzioni dei Collegi suddetti sono affidate al Regio provveditore agli studi, fino a tanto che non siano istituite di fatto le Amministrazioni scolastiche regionali.

5.3 Ordinamento periferico dell'amministrazione scolastica

* Dal R.D. n°2453 dell'08/11/1923, Norme concernenti l'ordinamento per l'istruzione elementare; G.U. n°277 del 26/11/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

I Provveditorati

Art. 1. Le scuole elementari dei Comuni non autonomi sono governate dall'Amministrazione scolastica a capo della quale è il Regio provveditore agli studi. Al Regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi situati nel territorio della sua circoscrizione.

Il Consiglio scolastico ed il Consiglio di disciplina

Art. 2. Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore

Art. 3. Il Consiglio scolastico è composto di sei membri, oltre il presidente, e cioè di un preside di scuole medie governative, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.

I membri del Consiglio scolastico sono nominati per decreto ministeriale. Restano in ufficio un triennio e sono riconfermabili.

Art. 4. Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte il mese.

Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare, approva le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare. Dà pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione dei maestri elementari e sopra ogni altro provvedimento o proposta sulla quale il Regio

provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo. Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 5. Il Consiglio di disciplina è composto di quattro membri, oltre il presidente, e, cioè, di due membri del Consiglio scolastico, di un professore di scuole medie governative e, infine, di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale o un insegnante elementare.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati per decreto Ministeriale. Restano in ufficio tre anni e sono riconfermabili.

Art. 8. Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi è posto l'ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrative, di ragioneria e d'ordine. Sono, altresì, alla sua diretta dipendenza gli ispettori scolastici ed i direttori didattici governativi.

Art. 9. Il territorio del Regio provveditorato agli studi è diviso, con decreto Ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici. La circoscrizione ispettiva è affidata a un Regio ispettore scolastico, il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

La vigilanza

Art. 11. Il Regio ispettore scolastico vigila sull'istruzione pubblica e privata nell'ambito della sua circoscrizione, autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare, provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori, rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi, decide definitivamente sui ricorsi contro i risultati dei verbali di visita e l'assegnazione delle classi fatta dai direttori didattici.

Art. 13. Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni, provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, riordinamenti e sdoppiamenti di classi nell'interesse della scuola.

6. L'istruzione complementare

* Dal R.D. n° 1054 del 06/05/1923; relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali; G.U. n° 129 del 02/06/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

Art. 1. Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado. Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Art. 34. L'istruzione complementare fa seguito a quella che s'impartisce nella scuola elementare e la compie. È data nella scuola complementare.

Art. 35. La scuola complementare è di tre anni e, di regola, ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia; matematica, scienze naturali e computisteria; disegno; una lingua straniera; stenografia; calligrafia. Inoltre, è materia d'esame la dattilografia.

Art. 36. Nessuna scuola complementare può avere un numero di classi superiore a ventiquattro.

Art. 37. È consentita la formazione di classi aggiunte non costituenti corso completo. Una classe può essere sdoppiata soltanto se il numero dei suoi alunni sia superiore a quello indicato dall'art. 28. (*Art. 28. Nessuna classe può avere più di 35 alunni. [...]*)

7. L'istituzione dei corsi integrativi

* Dal R.D. n°2370 del 15/10/1923; Istituzione di Regi corsi d'integrazione presso le Regie scuole complementari; G.U. n°268 del 15/11/1923, governo Mussolini, ministro Gentile.

Art. 1. Presso le Regie scuole complementari e limitatamente al quadriennio scolastico 1923-27 potranno essere istituiti entro il corrente anno Regi corsi di integrazione per la preparazione degli alunni e licenziati dalle scuole complementari all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico.

Art. 2. I detti corsi avranno la durata di due anni. Al primo anno potranno essere iscritti gli alunni di 3a classe complementare, al secondo ed ultimo anno i licenziati dallo scuola complementare che abbiano, altresì, ottenuto almeno sei decimi nello scrutinio finale del 1° anno d'integrazione.

La fascistizzazione della scuola

1. L'istituzione della pagella

* Dal R.D. n°1615 del 20 agosto 1926, Istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari; G.U. n°222 del 24 settembre 1926; governo Mussolini, ministro Fedele.

Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1926-27 tutti i fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica. La pagella scolastica è annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto degli alunni durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.

Art. 2. Negli anni scolastici successivi a quello 1926-27 nessuno potrà essere iscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella riguardante l'anno scolastico in corso, anche la pagella relativa all'anno precedente.

Art. 3. La pagella scolastica è fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa è posta in vendita al prezzo di £ 5 presso le rivendite di generi di privata.

Art. 5. Gli alunni di scuole privata o paterna, nel presentarsi alla iscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti e, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'ufficio del registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.

Art. 8. La pagella scolastica è ritirata dal maestro all'atto della iscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che possono chiederla per visione o per trasferimento dell'alunno ad altra scuola. Chiuso il periodo degli esami, la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, è riconsegnata all'interessato.

Art. 10. La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti impugnabile a colpa del direttore o del maestro è punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.

2. La liquidazione dell'associazionismo professionale

* Dalla Legge n°563 del 3 aprile 1926, Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e successivi decreti; G.U. n°87 del 14 aprile 1926; governo Mussolini, guardasigilli Rocco.

Art. 1. Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni: [...] che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

Art. 4. Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno. [...]

* Dal Decreto del capo del governo 17 settembre 1926, Autorizzazione della costituzione dell'Associazione nazionale fascista della scuola primaria; G.U. n°222 del 24 settembre 1926; governo Mussolini, ministro Fedele.

Statuto dell'“Associazione nazionale fascista della scuola primaria” (*allegato al decreto*)

Art. 1. Fra gli insegnanti e i dirigenti delle scuole pubbliche primarie è costituita l'“Associazione nazionale fascista della scuola primaria” con sede in Roma.

Art. 2. L'Associazione, che ispira la propria azione ai principi fondamentali del Fascismo, si propone compiti morali, culturali e assistenziali.

Art. 3. Il compito morale si esplica promuovendo la formazione, nella classe insegnante e nel Paese, di una salda coscienza scolastica, ispirata ai principi del Fascismo e della riforma della scuola.

Art. 15. Possono iscriversi all'Associazione tutti gli insegnanti e i dirigenti della scuola primaria, tesserati dal Partito Nazionale Fascista e quelli non tesserati che abbiano dato prova di adesione leale al Regime. [...]

Art. 16 Non possono rivestire cariche nell'Associazione gli insegnanti non iscritti al Partito Nazionale Fascista. [...]

3. L'Opera Nazionale Balilla

3.1 Istituzione ed organizzazione centrale e periferica

* Dalla Legge n°2247 del 3 aprile 1926, Istituzione dell'Opera nazionale “Balilla” per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù; G.U. n°7 dell' 11 gennaio 1927; governo Mussolini, ministro Fedele.

Art. 1. È istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato “Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù”. Tale ente è sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo Ministro.

Art. 3. L'Opera nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti. L'istituzione degli Avanguardisti curerà in specie l'addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare.

Art. 4. Appartengono ai Balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni; appartengono agli Avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18.

Art. 10. L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente, da un vice presidente e da ventitré consiglieri, nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro. Il presidente è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di console generale (in servizio

attivo o fuori quadro) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, udito il comandante generale della Milizia stessa. [...]

Art. 12. In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del presidente e di dieci consiglieri. Di esso fanno parte di diritto un consigliere di prefettura, un insegnante di istituti medi, nominati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi della regione, il console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. [...]

Art. 14. In ogni comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. [...]

Art. 16. L'Opera nazionale non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. [...]

3.2 Compiti dell'Opera Nazionale Balilla

* Dal R.D. n°6 del 9 gennaio 1927, Approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla; G.U. n°8 del 12 gennaio 1927; governo Mussolini, ministro Fedele.

Regolamento tecnico-disciplinare

Art. 1 La Milizia Avanguardia e Balilla è destinata a preparare i giovani fisicamente e moralmente, in guisa da renderli degni della nuova norma di vita italiana.

Art. 2. In ogni comune del Regno debbono organizzarsi formazioni di Avanguardisti e di Balilla. [...]

Art. 10. Per il conseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dall'art. 1 del presente regolamento, l'istituzione provvede:

- a) ad infondere nei giovani il sentimento della disciplina e della educazione militare;
- b) alla istruzione premilitare;
- c) alla istruzione ginnico-sportiva;
- d) alla educazione spirituale e culturale;
- e) alla istruzione professionale e tecnica;
- f) alla educazione ed assistenza religiosa.

Disciplina ed educazione militare.

Art. 11. La disciplina consiste nel rispetto e nell'obbedienza che l'avanguardista deve ai propri comandanti ed alle persone che sono comunque preposte alla sua educazione civile e militare. Il primo gradino della gerarchia è costituito dal caposquadra che essendo scelto fra gli stessi avanguardisti deve essere considerato da questi come un buon camerata da ascoltare nel consiglio e da seguire nell'esempio. I comandanti superiori a quello della squadra identificandosi negli ufficiali e graduati della M. V. S. N.⁶⁴ addetti ai reparti debbono essere considerati dai gregari come i loro naturali istruttori ed educatori.

Istruzione premilitare.

Art. 18. Il comandante della legione della M. V. S. N. ed il comandante del reparto della M. V. S. N. che fanno parte rispettivamente del Comitato provinciale e del Comitato comunale di cui agli articoli 12 e 14 della legge

⁶⁴ Milizia volontaria sicurezza nazionale

sorvegliano l'inquadramento militare delle formazioni di Avanguardia esistenti nel territorio della Provincia e del Comune.

Educazione ginnico-sportiva.

Art. 27. L'educazione ginnico-sportiva è impartita secondo i programmi in uso per gli alunni delle scuole medie del Regno. Essa è completata da gite, escursioni, campeggi, manifestazioni atletiche, ecc. Coloro che ad essa sono preposti dovranno tener presente che l'educazione fisica della gioventù ha un'influenza anche sulla formazione dello spirito. La Milizia Avanguardia si propone quindi di educare i giovani al senso della forza e della bellezza conformandosi al principio che una sana vita intellettuale non può svilupparsi che in un corpo sano e robusto.

Educazione spirituale-culturale.

Art. 30. L'Opera nazionale Balilla ha inoltre il compito di formare la coscienza ed il pensiero di coloro che saranno i fascisti di domani, di coloro che saranno la futura classe dirigente. Essa molto efficacemente può agire in tale senso perché riunisce i giovani il cui animo è facile plasmare attraverso un attento e vigile noviziato spirituale.

Art. 31. Per affrontare tale necessità l'Opera istituisce nel suo seno le scuole di preparazione culturale e centri di studio e di propaganda. In tali scuole ai giovani deve essere esposta la dottrina Fascista nel suo svolgimento logico e nella sua funzione storica.

Educazione professionale tecnica.

Art. 34. L'Opera Balilla deve anche preoccuparsi di dare ai giovani una preparazione professionale tecnica atta a dar loro quelle conoscenze che sono necessarie per affrontare più tardi la loro individuale missione nella vita. A tal uopo i Comitati provinciali ed i Comitati comunali provvedono, tenendo presente le particolari condizioni locali, e prendendo accordi con le eventuali formazioni già esistenti, ad istituire delle scuole di arte e mestieri ad uso dei propri iscritti.

Educazione ed assistenza religiosa.

Art. 36. L'alta direzione della educazione e della assistenza religiosa degli avanguardisti è affidata ad un ispettore centrale, scelto tra i ministri del culto cattolico. Della educazione ed assistenza religiosa presso i reparti sono incaricati, nel numero di uno per coorte, sacerdoti cattolici col titolo di cappellani dell'Opera Nazionale Balilla.

3.3 Commistione tra l'ONB e sistema scolastico

3.3.1 Il Ministero dell'educazione nazionale

* Da Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomine di Ministri Segretari di Stato e di Sottosegretari di Stato, e trasformazione del Ministero della pubblica istruzione in Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; G.U. n°221 del 23 settembre 1929; governo Mussolini, ministro Giuliano.

[...] Con decreto Reale e in base all'art. 4 della legge sul Primo Ministro, la denominazione del Ministero della pubblica istruzione è stata cambiata in quella di "Ministero dell'educazione nazionale", ed è stato istituito un Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile. [...]

3.3.2 Passaggio dell'O.N.B. alle dipendenze del M.E.N.

* Dal R.D.L. n°1992 del 14 novembre 1929, Passaggio dell'Opera nazionale Balilla e delle Giovani e Piccole italiane alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale; G.U. n°275 del 26 novembre 1929; governo Mussolini, ministro Giuliano.

Art. 1. Al Ministero dell'educazione nazionale, in aggiunta alle attuali attribuzioni, è assegnato il compito di promuovere e curare l'educazione fisica e spirituale della gioventù.

Art. 2. L'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù, istituita con la legge 3 aprile 1926, n. 2247, è posta, nella sua attuale condizione di fatto e di diritto, alle dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale. Tutti i poteri conferiti, nei riguardi dell'Opera predetta, al Capo del Governo dalla legge 3 aprile 1926, n. 2247, dai regolamenti approvati col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, sono deferiti al Ministro per l'educazione nazionale. [...]

Art. 3. Il Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile è, di diritto, presidente dell'Opera nazionale Balilla.

Art. 4. Le organizzazioni denominate "Giovani italiane" e "Piccole italiane", istituite dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista, sono poste alle dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale.

3.3.3 Presenza nelle commissioni dei concorsi per insegnanti e direttori didattici

* Dal R.D. n°945 del 25 giugno 1931, Disposizioni in materia d'istruzione elementare; G.U. n°182 dell'8 agosto 1931; governo Mussolini, ministro Giuliano.

Art. 3. Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia. Il detto parere costituirà uno degli elementi che la Commissione terrà presente nel suo giudizio per la determinazione del voto complessivo da attribuire a ciascun concorrente nell'esame orale.

3.3.4 Affidamento dei patronati all'ONB e, successivamente, alla G.I.L.

* Dal R.D. n°394 del 17 marzo 1930, Disposizioni per l'amministrazione dei Patronati scolastici; G.U. n°98 del 26 aprile 1930; governo Mussolini, ministro Giuliano.

Art. 1. L'amministrazione del Patronato scolastico è affidata al Comitato comunale dell'Opera nazionale Balilla. Nelle città capoluogo di Provincia l'amministrazione del Patronato sarà affidata ad una Giunta di cinque membri nominata dal presidente dell'Opera nazionale Balilla. [...] La Giunta agirà sotto la sorveglianza del Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla.

Art. 2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Patronato devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato provinciale dell'Opera.

Art. 3. Lo statuto del Patronato scolastico è proposto dal Comitato comunale dell'Opera nazionale Balilla o dalla Giunta di cui all'art. 1 del presente decreto ed è approvato dal Comitato provinciale dell'Opera stessa, udito il parere del podestà del Comune e del Regio provveditore agli studi. [...] Entro un anno dall'entrata in vigore del

presente decreto i Patronati scolastici procederanno ad una revisione dei loro statuti uniformandoli allo statuto-tipo che sarà predisposto dall'Opera nazionale Balilla.

* Dal R.D. n°1312 del 12 luglio 1934, Norme per i Patronati Scolastici; G.U. n°198 del 18 agosto 1934; governo Mussolini, ministro Ercole.

Art. 1. L'amministrazione del Patronato scolastico è affidata, nei Comuni capoluoghi di Provincia, al Comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla, e, negli altri Comuni, al Comitato comunale dell'Opera stessa. Nell'amministrazione del Patronato scolastico, il Comitato comunale agisce sotto la sorveglianza e la tutela del Comitato e del presidente provinciale dell'Opera nazionale Balilla; il Comitato provinciale sotto quella del presidente dell'Opera. [...]

Art. 5. Il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha facoltà di adottare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti necessari per il passaggio dell'amministrazione dei Patronati scolastici delle città capoluoghi di Provincia dalle Giunte ai Comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla.

* Dal R.D.L. n°310 del 13 febbraio 1939, Passaggio dei Patronati scolastici alla Gioventù Italiana del Littorio; supplemento ordinario alla G.U. n°49 del 28 febbraio 1939; governo Mussolini, ministro Bottai.

Art. 1. I Patronati scolastici, già alle dipendenze della cessata "Opera Nazionale Balilla", passano al Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio), che provvede al loro funzionamento col proprio personale. Essi conservano peraltro la personalità giuridica, e la loro amministrazione è distinta da quella della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 2. Il personale in servizio presso i patronati suddetti passa alle dipendenze del P.N.F. (Gioventù italiana del Littorio). Il relativo trattamento economico e giuridico verrà fissato con determinazione del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L. [...]

Art. 3. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L., disciplinerà l'ordinamento e il funzionamento dei Patronati. [...]

3.3.5 *Affidamento all'ONB della gestione delle scuole elementari rurali non classificate*

* Dal R.D. n°2176 del 6 settembre 1928, Delega per la gestione delle scuole non classificate all'Opera nazionale Balilla, per la Calabria e la Sicilia, e all'Ente di cultura e di educazione della Sardegna, per la Sardegna; G.U. n°284 dell'8 ottobre 1928; governo Mussolini, ministro Belluzzo.

[...] Per il resto del quinquennio in corso, i nuovi enti di cultura delegati, che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, in sostituzione della nominata Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, sono i seguenti:

1° Opera nazionale Balilla, per la Calabria e la Sicilia:

2° Ente di cultura e di educazione della Sardegna, per la Sardegna. [...]

4. *La scuola come strumento di manipolazione ideologica*

4.1 *Il libro di testo per la scuola elementare*

* Dalla Legge n°5 del 7 gennaio 1929, Norme per la compilazione e l'adozione del testo di Stato per le singole classi elementari; G.U. n°10 del 12 gennaio 1929; governo Mussolini, ministro Belluzzo.

Art. 1. Nelle scuole elementari pubbliche e private dall'anno scolastico 1930-31 sarà adottato il testo unico di Stato, nel quale saranno svolti i programmi in vigore per tutte le materie. Sarà compilato un solo testo per la I e la II classe; un testo separato per ciascuna delle classi III, IV e V. Ogni tre anni dalla prima adozione nelle scuole i testi di Stato potranno essere soggetti a revisione ed aggiornamenti.

Art. 2. Per dirigere e coordinare il lavoro di compilazione del testo unico di Stato è istituita una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale si avvarrà della collaborazione di persone eminenti nel campo della scuola e degli studi.

Art. 3. Il testo unico verrà stampato e venduto a cura del Provveditorato generale dello Stato a mezzo della Libreria dello Stato.

4.2 Estensione dell'insegnamento religioso alla scuola secondaria

* Dalla Legge n°824 del 5 giugno 1930, Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; G.U. n°150 del 28 giugno 1930; governo Mussolini, ministro Giuliano.

Art. 1. È istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica l'insegnamento religioso.

Art. 2. Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3. L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto Reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.

Art. 4. Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 5. L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'Ordinario diocesano. [...] L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'Ordinario diocesano.

Art. 6. Oltre il caso previsto dal 3° comma dell'art. 30 del Concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 7. Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.

4.3 La "cultura militare"

* Dalla legge n°2152 del 31 dicembre 1934, Istituzione di corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno; G.U. n°17 del 21 gennaio 1935; governo Mussolini, ministro Ercole.

Art. 1. A partire dell'anno scolastico 1934-35 è istituito per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate, delle Università e degli Istituti superiori l'insegnamento di "cultura militare". Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche. Con successivo provvedimento sarà disposto nei riguardi delle scuole private.

Art. 2. L'insegnamento di cultura militare è di tre gradi, ed è impartito:

- a) per il 1° grado: nella terza classe delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore d'istituto magistrale, corso inferiore di istituto tecnico, scuola secondaria di avviamento professionale, scuola d'arte triennale, corso inferiore del conservatorio di musica) e nell'ultima classe della scuola d'arte biennale;
- b) per il 2° grado: nella prima e seconda classe del liceo classico, nella seconda e terza classe del liceo scientifico, del corso superiore d'istituto magistrale e d'istituto tecnico, dell'istituto d'arte e del liceo artistico e nella prima e seconda classe del corso superiore del conservatorio di musica;
- c) per il 3° grado: in un corso biennale presso le Università e gli istituti superiori.

Art. 3. L'insegnamento di cultura militare si svolge in venti ore complessive per ciascuno degli anni scolastici di cui all'articolo precedente.

Art. 6. L'insegnamento di cultura militare è obbligatorio. Gli alunni delle scuole medie non possono conseguire la promozione o la ammissione a classe superiore o il diploma finale di studi se non ricevono un attestato di aver seguito con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare. Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori non possono essere ammessi agli esami di laurea o di diploma se non dimostrino di aver frequentato con profitto il corso d'insegnamento di cultura militare.

Art. 7. L'insegnamento di cultura militare è affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale. [...]

5. Il rafforzamento dell'accentramento amministrativo

5.1 Tutti i poteri al ministro

* Dal R.D.L. n°1866 del 26 settembre 1935, Aggiornamento del testo unico della legge sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione; G.U. n°259 del 7 novembre 1935; governo Mussolini, ministro De Vecchi.

Art. 1. I poteri e le funzioni inerenti al governo dell'insegnamento elementare, spettano esclusivamente al Ministro per l'educazione nazionale. Sono abrogate le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1928, n 577, e del regolamento 26 aprile 1928-VI, n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono taluno dei poteri e delle funzioni suddette ai provveditori agli studi o ad altre autorità scolastiche.

Art. 2. Il Ministro può, con atto decreto, delegare ai provveditori agli studi o ad altre autorità scolastiche taluno dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo precedente. Egli può in ogni momento sostituirsi alle autorità delegate. I provvedimenti emanati in forza della delega sono presi in nome del Ministro, il quale può modificarli od annullarli.

Art. 4. I trasferimenti degli insegnanti elementari sono disposti nell'interesse della Scuola, a giudizio insindacabile del Ministro. È consentito tuttavia agli insegnanti di manifestare i loro desideri per i trasferimenti, nei modi che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro.

Art. 6. Il Consiglio di disciplina presso ciascun Provveditorato agli studi è composto dal provveditore agli studi che lo presiede e di quattro membri, nominati dal Ministro. I membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Contro le deliberazioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Ministro. Il Ministro può, anche di sua iniziativa, modificare o annullare le deliberazioni del Consiglio di disciplina. [...]

Art. 10. È soppresso il Consiglio scolastico istituito presso ogni Provveditorato agli studi con l'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

È pure soppressa la Commissione dei ricorsi degli insegnanti elementari. [...]

5.2 *Trasformazione dei provveditorati*

* Dal R.D.L. n°400 del 9 marzo 1936, Riordinamento del Regi Provveditorati agli studi; G.U. n°66 del 20 marzo 1936; governo Mussolini, ministro De Vecchi.

Art. 1. I Provveditorati agli studi hanno sede in ciascun capoluogo di provincia. [...] Il Ministro per l'educazione nazionale può assegnare i posti di provveditore agli studi:

- a) ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, per promozione, in ragione di non più di un terzo dei posti che si rendono vacanti;
- b) a persone che a giudizio insindacabile del Ministro abbiano meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti della carica e che appartengano a qualsiasi ruolo di gruppo A della Educazione nazionale o siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. Il Ministro può trasferire i provveditori agli studi al ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti d'istruzione media. [...] Il Ministro può inoltre trasferire i provveditori agli studi in qualsiasi ruolo di gruppo A della Educazione nazionale ed a posti di equal grado.

6. *Le leggi razziali nella scuola*

* Dal R.D.L. n°1779 del 15 novembre 1938, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana; G.U. n°272 del 29 novembre 1938; governo Mussolini, ministro Bottai.

Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica [...].

Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate

dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. [...] Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. [...] Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

7. *La Carta della scuola*⁶⁵

Principi, fini e metodi della scuola fascista

I Dichiarazione

Nell'unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato fascista, la Scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni. La Scuola fascista per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d'una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e dalla sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi.

II Dichiarazione

Nell'ordine fascista, età scolastica e età politica coincidono. Scuola, G.I.L. e G.U.F. formano, insieme, uno strumento unitario di educazione fascista. L'obbligo di frequentarli costituisce il servizio scolastico, che impegna i cittadini dalla prima età ai ventun'anni. [...].

Ordinamento della scuola fascista

VIII Dichiarazione

La Scuola italiana si distingue nei seguenti ordini:

a) elementare, così composto:

⁶⁵ Cfr. Giuseppe Bottai, *La Carta della scuola*, Milano, Mondadori, 1939, pp. 75-90.

1) Scuola materna, biennale; 2) Scuola elementare, triennale; 3) Scuola del lavoro, biennale; 4) Scuola artigiana, triennale;

b) medio, così distinto:

1) Scuola media, triennale; 2) Scuola professionale, triennale; 3) Scuola tecnica, biennale;

c) superiore, così distinto:

1) Liceo classico, quinquennale; 2) Liceo scientifico, quinquennale; 3) Istituto magistrale, quinquennale; 4) Istituto tecnico commerciale, quinquennale; 5) Istituto per periti agrari, periti industriali, per geometri, e per nautici, quadriennale;

d) universitario, così distinto: [...]

Costituiscono ordini speciali di studi e di addestramento:

a) gli Istituti d'istruzione d'arte [...]

b) gli Istituti per l'educazione e la preparazione della donna, così distinti:

1) Istituto femminile, triennale; 2) Magistero femminile, biennale.

c) i corsi per la formazione e il perfezionamento di lavoratori.

L'ordine elementare

IX Dichiarazione

La Scuola materna disciplina e educa le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere dal quarto al sesto anno. La Scuola elementare dal sesto al nono anno, si distingue, nei programmi, negli ordinamenti, nei metodi, in urbana e rurale; e dà una prima concreta formazione del carattere. La Scuola del lavoro, dal nono all'undicesimo anno, suscita, con esercitazioni pratiche organicamente inserite nei programmi di studio, il gusto, l'interesse e la coscienza del lavoro manuale.

X Dichiarazione

La Scuola artigiana educa, dall'undicesimo al quattordicesimo anno, alle tradizioni di lavoro della famiglia italiana, di cui costituisce un più ampio cerchio. Distinta in tipi, secondo le caratteristiche dell'economia locale, continua i corsi elementari. I programmi, pur dando il dovuto posto alla cultura generale, ne sono fondati sugli insegnamenti attinenti al lavoro, che vi assume, oltrepassando la fase didattica, forma e metodo di lavoro produttivo. Tranne che per le materie tecnologiche e il lavoro, gli insegnanti sono scelti fra i maestri elementari, con appositi concorsi.

L'ordine medio

XI Dichiarazione

La Scuola media, comune a quanti intendano proseguire gli studi dell'ordine superiore, pone nei giovinetti dall'undicesimo al quattordicesimo anno i primi fondamenti della cultura umanistica, secondo un rigoroso principio di selezione. La sua durata è di tre anni. Nei suoi programmi, ispirati a modernità di criteri didattici, l'insegnamento del latino è fattore di formazione morale e mentale. Il lavoro vi assume forma e metodo di lavoro produttivo.

XII Dichiarazione

La Scuola professionale si rivolge ai giovinetti, dall'undicesimo al quattordicesimo anno, che intendono prepararsi alle esigenze di lavoro proprie dei grandi centri. Strutture e programmi ne sono impostati su di un

piano didattico corrispondente ai suoi fini pratici. Il lavoro, scientificamente organizzato, vi ha parte preponderante.

L'ordine delle scuole femminili

XXI Dichiarazione

La destinazione e la missione sociale della donna, distinte nella vita fascista, hanno a loro fondamento differenti e speciali istituti d'istruzione. La trasformazione delle scuole promiscue si attua a mano a mano che nell'ordine corporativo si definisce il nuovo indirizzo del lavoro femminile. L'ordine femminile si compone di un Istituto femminile, triennale, che accoglie le giovinette dalla Scuola media, e di un Magistero cui possono accedere le alunne licenziate dall'Istituto femminile. Tali istituti preparano spiritualmente al governo della casa, e all'insegnamento nelle scuole materne.

8. Ruolo nazionale dei maestri elementari

* Dalla legge n°675 del 16 giugno 1942, Inquadramento degli insegnanti dell'ordine elementare nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; G.U. n°151 del 27 giugno 1942; governo Mussolini, ministro Bottai.

Art. 1. Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie, di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, sono impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi. [...]

Art. 3. È costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare. [...] Il numero complessivo dei posti del suddetto ruolo è stabilito annualmente con Regio decreto da emanarsi nel mese di giugno di ogni anno su proposta dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze e con effetto dal 1° ottobre successivo. [...]

Appendice

Materie di insegnamento nei programmi didattici per la scuola elementare dal 1860 al 1934⁶⁶

I programmi didattici per la scuola elementare del 1860 e del 1867

Il 15 settembre del 1860 furono emanati i programmi per la scuola elementare disegnata dalla legge Casati, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione dell'unità linguistica e culturale del costituendo stato nazionale.

Gli insegnamenti previsti nelle quattro classi erano rappresentati innanzi tutto dal catechismo e dalla storia sacra, che assumevano una rilevanza primaria in funzione dell'educazione al rispetto dell'autorità e dell'ordine costituito attraverso l'interiorizzazione delle "virtù morali" di obbedienza ed umiltà.⁶⁷ Grande importanza avevano anche l'insegnamento linguistico grammaticale, ritenuto strumento essenziale per dare una lingua comune a tutti gli italiani, in sovrapposizione ai dialetti parlati nei diversi territori, e quello dell'aritmetica e del sistema metrico decimale.

Entrambi gli insegnamenti si caratterizzavano per il forte carico nozionistico e l'approccio didattico esclusivamente trasmissivo.

A queste materie si aggiungeva, a partire dalla seconda classe, la *Lettura* del libro di testo finalizzata all'acquisizione di qualche nozione di geografia, di scienze fisiche e naturali e di storia con riferimento ai fatti più notevoli della storia nazionale.

I programmi del 1860 evidenziano l'ambiguità di obiettivi assegnati alla scuola elementare che, pur essendo destinata ad essere scuola popolare, presentava un curriculum formativo adatto ad allievi che avrebbero continuato gli studi.⁶⁸ Essi, inoltre, assegnavano un ruolo del tutto subalterno agli insegnamenti scientifici ridotti all'apprendimento, tramite letture ed esercizi mnemonici, di poche e superficiali nozioni e nomenclature, rivelando indirettamente l'arretratezza socio-economica della società italiana del tempo.

Materie di insegnamento, programmi del 1860				
Classe I ⁶⁹		Classe II	Classe III	Classe IV
Classe I inferiore	Classe I superiore			
Religione	Religione	Religione	Religione	Religione
		Lettura	Lettura	Lettura
Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana
Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica

⁶⁶ Per l'analisi dei programmi didattici, cfr. Enzo Catarsi, *Storia dei programmi della scuola elementare (1860 – 1985)*, Firenze, La Nuova Italia, 1990. Il volume contiene, in appendice, il testo dei programmi.

⁶⁷ Ivi, p. 11.

⁶⁸ Ivi, p. 12.

⁶⁹ Va precisato che il regolamento d'esecuzione della legge Casati, approvato con R.D. del 15 settembre 1860, consentiva la suddivisione del programma della classe prima in due sezioni annuali.

Nel 1867, ad opera del ministro M. Coppino, i programmi furono modificati nel senso della semplificazione o meglio riduzione del carico nozionistico, soprattutto per quanto riguarda gli apprendimenti grammaticali ed aritmetici.

Da rilevare l'assenza nei programmi Coppino di qualunque riferimento all'insegnamento religioso, che pur non esplicitamente abolito, veniva in un qualche modo messo in sordina, "... in omaggio alla maggiore laicità presente nella società italiana ...".⁷⁰

I programmi del positivismo

Il dibattito politico e culturale che accompagnò l'emanazione della legge sull'obbligo scolastico evidenziò la necessità di disporre di programmi scolastici pedagogicamente più aggiornati e funzionali ad obiettivi di modernizzazione del sistema di istruzione di base.

A questo scopo risposero i programmi redatti da Aristide Gabelli e varati dal ministro Paolo Boselli con il R.D. n°5724 del 25 settembre 1888.

L'introduzione ai programmi, le *Istruzioni generali* e le *Istruzioni speciali*, costituivano "un interessante trattatello di pedagogia positivista"⁷¹ imperniato sulla centralità del metodo nel processo di insegnamento ed apprendimento: grande importanza era annessa all'osservazione ed alla concretezza e rilevante era il ruolo assegnato all'educazione naturale ed all'opportunità di valorizzare l'esperienza concreta del bambino come punto di partenza dell'apprendimento.

La centralità del metodo fu subito apprezzata dai commentatori contemporanei ed anche in sede storiografica è stata unanimemente riconosciuta come aspetto qualificante dei programmi. Anche per questo è stridente la diversità, subito evidenziata e criticata, tra l'impianto pedagogico delle *Istruzioni* ed il testo dei programmi veri e propri che presentava, invece, una minuziosa ed analitica indicazione dei contenuti di studio per le diverse materie conservando un'impostazione fortemente nozionistica.⁷²

Le materie scolastiche previste dai programmi includevano la *Lingua italiana*, la *Scrittura e calligrafia*, l'*Aritmetica e Geometria*, la *Geografia*, che iniziava a partire dalla classe 3a e nel cui contesto si attribuiva grande importanza allo studio della cartografia, la *Storia*, anch'essa a partire dalla terza classe, finalizzata essenzialmente all'educazione del sentimento patriottico, la *Fisica e Scienze naturali*, ove più forte era il richiamo all'esperienza concreta.

Nel testo dei programmi era assente l'insegnamento religioso, che pure nella relazione introduttiva ai programmi veniva definita "... un potente mezzo di educazione e una guarentigia di pace e di prosperità sociale ...";⁷³ per tale insegnamento si rinviava alle norme del Regolamento del 16 febbraio del 1888 che aveva disciplinato la materia. Erano invece oggetto di riflessione le *Nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino*, introdotte dalla legge del 15 luglio 1877, finalizzate ad infondere negli alunni "... i sentimenti che più conferiscono al benessere civile, l'amore dell'ordine, della concordia, della tranquillità laboriosa e della socialità umana ...".⁷⁴

⁷⁰ Cfr. Enzo Catarsi, op. cit. p. 21.

⁷¹ Ivi p. 30.

⁷² Ibidem.

⁷³ Ivi p.206.

⁷⁴ Dal testo delle *Istruzioni generali*, cfr. Enzo Catarsi op. cit. p. 211.

Un aspetto interessante dei programmi era il richiamo alla cura dell'igiene e della salute fisica degli allievi da perseguire con l'educazione alla pulizia ed un'adeguata attività fisica da inserire opportunamente nel corso dell'attività didattica. Al riguardo ricordiamo che l'insegnamento della ginnastica era già stato introdotto nella scuola elementare dal ministro De Sanctis con la legge n°1442 del 7 luglio 1878.

Materie di insegnamento, programmi del 1888				
Classe I	Classe I	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana
	Scrittura	Scrittura	Calligrafia	Calligrafia
		Geografia	Geografia	Geografia
Racconti storici	Racconti storici	Storia	Storia	Storia
			Fisica e storia naturale	Fisica e storia naturale
Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica e geometria
Nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino				
Igiene, educazione fisica e canto ⁷⁵				

I programmi del ministro Baccelli

La crisi politico istituzionale di fine secolo si manifestò sul piano del dibattito in materia di istruzione con il rinvigorirsi di atteggiamenti ed argomentazioni retrive ed ostili nei confronti dell'istruzione popolare considerata dai gruppi più conservatori come un pericoloso fattore di diffusione di idee "rivoluzionarie" ed accusata di contribuire alla diffusione della delinquenza giovanile.

Tali "preoccupazioni" avevano accompagnato fin dall'inizio degli anni Ottanta l'applicazione della legge Coppino ed erano anche alla base di numerose critiche mosse ai programmi Gabelli del 1888 accusati di propagandare idee troppo progressiste e perciò stesso pericolose.

Fu in questo clima che maturò la richiesta di nuovi programmi per la scuola elementare alla quale doveva essere assegnato con chiarezza un preminente fine "formativo", quello cioè di "educare" i figli del popolo all'accettazione ed al rispetto dei valori dominanti.⁷⁶

I nuovi programmi furono emanati dal ministro dell'istruzione Guido Baccelli con il R.D. n°525 del 29 novembre 1894.

L'obiettivo dichiarato era quello sfrondare la prolissità dei precedenti programmi eliminando "il troppo ed il vano", obiettivo contraddetto, come nel caso della grammatica, da un appesantimento contenutistico. Nella sostanza, tuttavia, essi si caratterizzarono per il significativo cambiamento di

⁷⁵ La riflessione su *Nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino* è contenuta nelle *Istruzioni generali* e nelle *Istruzioni speciali*; manca un'indicazione specifica di contenuti nella sezione dei programmi dedicata alle materie di studio. Anche *Igiene, educazione fisica e canto* sono oggetto di argomentazione nelle *Istruzioni generali* senza specifiche indicazioni contenutistiche.

⁷⁶ Cfr. Enzo Catarsi, op. cit. pp. 43-45.

prospettiva politico-culturale: non più la formazione dello “strumento testa” era lo scopo della scuola popolare, ma, secondo la nota formula utilizzata dal ministro nella relazione di accompagnamento al re, quello di “Istruire il popolo quanto basta, educarlo più che si può”.

Questa impostazione ideologica era ben evidente nelle *Istruzioni generali* premesse al testo dei programmi.

Nel primo ampio paragrafo dedicato all'*Educazione morale – Disciplina*, quest'ultima veniva esplicitamente valorizzata quale “strumento prezioso di educazione” che pur senza “ricorrere a minacce e castighi”, se non nei “casi [...] in cui necessiti raffrenare senza indugio il disordine”, ma con “la forza della persuasione” sia in grado di “obbligare tutti all'adempimento del dovere”.⁷⁷ Lo stesso paragrafo conteneva riflessioni sul sentimento religioso quale fondamento della moralità; infatti, benché la religione come materia scolastica non fosse presente nel testo dei programmi, questo ne sottolineava la forte valenza pedagogica e morale.⁷⁸

L'insegnamento della *Lingua italiana*, anch'esso imbevuto di “spirito nazionale”, aveva come fine “quello di condurre un fanciullo [...] a parlare e scrivere correttamente nella lingua ch'è simbolo di concordia e di amor patrio a tutte le genti italiane”⁷⁹ e, in continuità con l'impostazione di tutti i programmi precedenti, considerava i dialetti errori da estirpare il prima possibile.

La materia scolastica ove più evidente era l'impostazione politico-culturale dei programmi è la *Storia* il cui insegnamento doveva contribuire alla formazione morale degli alunni facendo “conoscere ed amare la patria” da servire “con disinteresse ed amore”.

Le altre discipline previste nei programmi erano nell'ordine: *Aritmetica pratica*, *Geografia*, *Diritti e doveri del cittadino*, *Calligrafia*, *Nozioni varie*.

Prive di precise indicazioni programmatiche, anche se presenti nelle *Istruzioni generali*, erano il *Disegno*, il *Canto*, la *Ginnastica*, il *Lavoro educativo*.

Quest'ultimo ambito educativo trovò una prima esplicitazione in una circolare del 1898 con cui il ministro Baccelli volle istituire presso le scuole rurali il “campicello scolastico”.

L'esperienza non ebbe esiti soddisfacenti, innanzitutto per l'inadeguata formazione degli insegnanti: benché lo studio dell'agraria fosse stato introdotto nei programmi delle scuole normali allo scopo di istruire i futuri maestri rurali, la cultura agraria dei maestri era di carattere verbalistico e astratto, “un'aggiunta di poche nozioni alla serie innumerevole di quelle che gli rimpinzavano il cervello”.⁸⁰

I *campicelli*, inoltre, del tutto sforniti dell'attrezzatura necessaria per funzionare, “Servivano tutt'al più per far sgranchire le gambe e le braccia degli alunni con approssimativi lavori di vangatura e zappatura. Non era possibile andare più in là: il sussidio della scienza, indispensabile per creare un costume moderno di lavoro, mancava al maestro come agli alunni: l'osservazione della nascita e della crescita di qualche piccola, stentata pianta restava un esercizio gratuito, capace di alimentare tutt'al più la retorica della natura”.⁸¹

⁷⁷ Dal testo delle *Istruzioni generali*, cfr. Enzo Catarsi op. cit. pp. 224-225.

⁷⁸ Cfr. Enzo Catarsi, op. cit. p. 48.

⁷⁹ Dal testo delle *Istruzioni generali*, cfr. Enzo Catarsi op. cit. p. 225.

⁸⁰ Cfr. Dina Bertoni Iovine *La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri*, Roma, Editori Riuniti, 1967, p. 48.

⁸¹ *Ibidem*.

Allo scopo di allargare l'esperienza di lavoro educativo, il ministro Baccelli emanò il R. D. n°152 del 10 aprile 1899 contenente "Istruzioni e programmi per l'insegnamento delle prime nozioni di agricoltura, del lavoro manuale educativo, dei lavori donneschi dell'igiene e dell'economia domestica nelle scuole elementari".

Si trattava di indicazioni programmatiche di basso profilo che "... disegnano una scuola del popolo dalle scarse pretese e destinata all'insegnamento di semplici nozioni pratiche"⁸², nei quali emergeva un "... uso strumentale, ideologicamente riduttivo e condizionante, del lavoro nella scuola, che non faccia nascere irrequietezze e grilli per la testa ma radichi invece *preziose abitudini di operosità, ordine, di previdenza*, come riferiva al Re per questi programmi del 1899 Baccelli, e non disavvezzi *gli alunni dai più umili uffici della vita*".⁸³

Materie di insegnamento, programmi del 1894				
Classe I	Classe I	Classe III	Classe IV	Classe V
Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana
Calligrafia	Calligrafia	Calligrafia	Calligrafia	Calligrafia
Storia d'Italia, Geografia, Diritti e doveri del cittadino	Storia d'Italia, Geografia, Diritti e doveri del cittadino	Storia d'Italia, Geografia, Diritti e doveri del cittadino	Storia d'Italia, Geografia, Diritti e doveri del cittadino	Storia d'Italia, Geografia, Diritti e doveri del cittadino
Aritmetica pratica	Aritmetica pratica	Aritmetica pratica	Aritmetica pratica	Aritmetica pratica
Nozioni varie	Nozioni varie	Nozioni varie	Nozioni varie	Nozioni varie
Educazione morale, disciplina				
Disegno, canto, ginnastica, lavoro ⁸⁴				

I programmi dell'età giolittiana

Il riordinamento dell'istruzione elementare delineato dalla legge Orlando del 1904, con il prolungamento dell'obbligo al 12° anno di età e l'istituzione delle classi 5a e 6a - un corso popolare, separato e chiuso alla frequenza di coloro che avrebbero continuato gli studi - rese necessaria la definizione di nuovi programmi che furono emanati dallo stesso ministro Orlando l'anno successivo con il R.D. n°45 del 29 gennaio 1905.

I programmi delineavano una scuola programmaticamente differenziata in base alla futura destinazione scolastica degli alunni - destinazione socialmente determinata.

Significativo era, ad esempio, l'avvertimento presente nelle istruzioni per l'insegnamento della lingua italiana: "Nelle scuole che hanno sezioni parallele di una stessa classe, il direttore avrà cura di dividere la quarta classe in modo da raccogliere, sulla dichiarazione dei genitori, gli alunni presumibilmente destinati a proseguire nelle scuole medie in una sezione distinta da quella dove si troveranno invece gli

⁸² Cfr. Enzo Catarsi, op. cit. p. 56.

⁸³ Cfr. Giacomo Cives, *La scuola elementare e popolare*, in Idem (a cura di) *La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, p. 70.

⁸⁴ La riflessione su *Educazione morale, disciplina* e su *Disegno, canto, ginnastica, lavoro* è contenuta nelle *Istruzioni generali*; mancano specifiche indicazioni programmatiche.

allievi disposti a compire il corso elementare. E nella prima sezione il maestro avrà cura di rafforzare l'insegnamento grammaticale".⁸⁵

I programmi, di ispirazione latamente herbartiana, sottolineavano sul piano metodologico il principio di gradualità, il richiamo all'ambiente di vita del bambino, all'osservazione diretta e alla riflessione sull'esperienza. Di qui l'inserimento nel programma delle prime due classi delle cosiddette "lezioni di cose" che nelle classi successive si trasformavano nell'insegnamento di "nozioni varie" e poi in "scienze, storia e geografia".

I programmi dedicano uno specifico paragrafo all'*Educazione morale e civile*, relativa alla dimensione etico-sociale dell'educazione, e raggruppavano in un paragrafo intitolato *Istruzione formale* le indicazioni programmatiche relative alla dimensione più propriamente intellettuale.

Grande attenzione era riservata all'insegnamento della lingua italiana, le cui istruzioni, pur perpetuando nel tradizionale netto rifiuto del dialetto, contenevano interessanti indicazioni come il suggerimento di un iniziale insegnamento a gruppi⁸⁶ in base alle diversità degli alunni o la proposta della "bibliotechina di classe".⁸⁷

Per quanto riguarda l'insegnamento religioso, i programmi, analogamente alla legge Orlando, adottarono la soluzione ambigua del "silenzio"; ampio spazio era invece dedicato all'educazione morale e civile volta a "preparare cittadini onesti, amanti del lavoro, rispettosi delle leggi, pronti a servire la patria".⁸⁸

Mancavano indicazioni programmatiche per il *Canto corale* in quanto materia non obbligatoria; la pratica del canto corale era tuttavia vivamente consigliata: tra i suggerimenti quello di attingere alle tradizioni popolari.

⁸⁵ Dal testo dei programmi del 1905 cfr. Catarsi, op. cit. p. 281.

⁸⁶ Ivi p. 277.

⁸⁷ Ivi p. 279.

⁸⁸ Ivi p. 272.

Materie di insegnamento, programmi del 1905						
Scuola elementare				Esame di maturità per l'ammissione alle scuole medie oppure proseguimento degli studi nel corso popolare	Corso popolare	
Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV		Classe V	Classe VI
Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana	Lingua italiana		Lingua italiana	Lingua italiana
Aritmetica e geometria	Aritmetica e geometria	Aritmetica e geometria	Aritmetica e geometria		Aritmetica e geometria	Aritmetica e geometria
Calligrafia	Calligrafia	Calligrafia	Calligrafia		Calligrafia	Calligrafia
Disegno	Disegno	Disegno	Disegno		Disegno	Disegno
Lezioni di cose	Lezioni di cose	Nozioni varie	Nozioni varie		Scienze naturali e fisiche	Scienze naturali e fisiche
		Igiene	Igiene		Igiene	Igiene
		Nozioni di storia	Nozioni di storia		Storia	Storia
		Nozioni di geografia	Nozioni di geografia		Geografia	Geografia
	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi		Lavori donneschi	Lavori donneschi
					Economia domestica	Economia domestica
					Computisteria pratica	Computisteria pratica
Educazione morale e civile						
Educazione fisica ⁸⁹						

I programmi dell'idealismo

La riflessione pedagogica idealistica costituisce l'orizzonte di riferimento dei programmi di insegnamento per la scuola elementare alla cui stesura provvede Giuseppe Lombardo Radice.

Essi si rivolgevano ad un maestro la cui formazione era idealmente quella prevista dall'istituto magistrale di nuova istituzione: una formazione culturale ed umanistica, che delegittimava la formazione pedagogica e metodologico-didattica più specificamente professionale.

Al maestro era formalmente riconosciuta ampia libertà didattica: sin dall'inizio del testo dei programmi se ne sottolineava il carattere indicativo, con ciò valorizzando la spontaneità magistrale del maestro cui corrispondeva l'esaltazione della spontaneità infantile in particolare nell'ambito degli insegnamenti

⁸⁹ Per quanto riguarda l'educazione fisica i programmi del 1905 rinviavano al R.D. n°3914 dell'11 aprile 1886, riguardante i programmi di insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche e nelle scuole normali ed elementari maschili e femminili del Regno.

artistici. Canto e disegno erano considerate discipline essenziali volte alla compiuta espressione della soggettività del bambino.

Il mito della spontaneità, tuttavia, non si traduceva in una didattica “spontaneista”: in realtà i programmi fornivano indicazioni e suggerimenti metodologico-didattici anche molto precisi dettagliati e puntuali.⁹⁰

Dopo l’abolizione “implicita” dell’insegnamento della religione cattolica operata dai programmi del ministro Coppino (1867) e facendo piazza pulita delle ambigue formulazioni omissive successive l’insegnamento della dottrina cattolica fu esplicitamente posto *a fondamento e coronamento* dell’istruzione elementare. Si trattava di una posizione che oggettivamente contraddiceva i paradigmi della pedagogia idealistica, per il carattere dogmatico proprio dell’insegnamento religioso, che Lombardo Radice cercò di mitigare con il richiamo allo “spirito che anima l’opera religiosa di Alessandro Manzoni. Amore e timore filiale, non servile terrore”.⁹¹

In coerenza con la valorizzazione della spontaneità infantile i programmi di Giuseppe Lombardo Radice mostrarono grande sensibilità verso il dialetto che, benché occupasse una posizione subalterna rispetto alla lingua nazionale, veniva valorizzato come espressione delle culture locali. Tuttavia “... questa parte dei programmi resta forse la più incompresa da parte della categoria magistrale, d’altra parte tradizionalmente ostile al dialetto”.⁹²

Elementi innovativi erano presenti in quasi tutte le discipline come, ad esempio, la maggiore dignità attribuita alla “geometria intuitiva” ed il suggerimento di prestare attenzione alle realtà locali nello studio della geografia per il quale si raccomandavano le “passeggiate scolastiche”.

Grande riconoscimento era dato alla storia nel cui ambito si valorizzava la storia generale la cui narrazione non doveva ridursi ad una mera raccolta di episodi staccati, ma dare il senso complessivo della “storia di un popolo e di una civiltà”.

Meno innovative erano le indicazioni relative ai lavori donneschi che, ancora una volta, rimandavano ad una concezione della donna subalterna e marginale nella sua collocazione sociale.

I diversi elementi innovativi presenti nei programmi di Lombardo Radice erano però in contraddizione con lo spirito di conservazione della riforma e, inoltre, il successivo rapido processo di “fascistizzazione” della scuola vanificherà i pur interessanti elementi di innovazione didattica.

⁹⁰ Cfr. Catarsi, op. cit. pp. 90-91.

⁹¹ Ivi p. 84.

⁹² Ivi p. 94.

Materie di insegnamento, programmi del 1923								
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI	Classe VII	Classe VIII
	Religione	Religione	Religione	Religione	Religione	Religione	Religione	Religione
Insegnamenti artistici	Canto	Canto	Canto	Canto	Canto	Canto	Canto	Canto Canto
	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura	Disegno e bella scrittura
	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione	Lettura espressiva e recitazione
	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana	Lecture ed esercizi scritti di lingua italiana
	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica
	Nozioni varie	Nozioni varie	Nozioni varie	Scienze fisiche, naturali e nozioni organiche d'igiene	Scienze fisiche, naturali e nozioni organiche d'igiene	Scienze fisiche, naturali e nozioni organiche d'igiene	Scienze fisiche, naturali e nozioni organiche d'igiene	Scienze fisiche, naturali e nozioni organiche d'igiene
			Geografia	Geografia	Geografia	Geografia	Geografia	Geografia
			Storia	Storia	Storia	Storia	Storia	Storia
					Nozioni di diritto ed economia	Nozioni di diritto ed economia	Nozioni di diritto ed economia	Nozioni di diritto ed economia
	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi
	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative
	Ginnastica	Ginnastica	Ginnastica	Ginnastica	Ginnastica	Ginnastica	Ginnastica	Ginnastica

I programmi del fascismo

Il processo di fascistizzazione della scuola che interessò l'ordinamento gentiliano rese necessaria anche la modifica dei programmi didattici cui si giunse nel 1934 con l'emanazione del D.M. n.28 del 20 settembre 1934.

I nuovi programmi si presentavano in "continuità" con quelli del 1923: infatti, in gran parte, ne riproponevano la stessa formulazione, salvo alcune sostanziali modifiche.

Emblematica, al riguardo, è la frase di Mussolini messa in premessa: "La scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità del Fascismo, educhi la gioventù italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi nel Fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista".

Sullo stesso registro si collocavano il richiamo alla "... partecipazione consapevole alle celebrazioni più suggestive della Nazione e la viva conversazione sulle opere del Regime Fascista" e l'esortazione al maestro a perfezionare "... il proprio lavoro didattico, vivendo, con animo partecipe, la vita della Nazione e ravvivando costantemente in se la voce dei Grandi"⁹³

Per quanto riguarda le materie di studio la disciplina più rimaneggiata fu la storia finalizzata all'esaltazione del regime attraverso il mito della romanità.

Da evidenziare la "scomparsa" dal testo dei programmi della ginnastica, monopolio dell'ONB.

⁹³ Dal testo dei programmi del 1934, cfr. Catarsi, op. cit. p. 344.

Materie di insegnamento, programmi del 1934					
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
	Religione	Religione	Religione	Religione	Religione
Insegnamenti artistici	Canto	Canto	Canto	Canto	Canto
	Disegno	Disegno	Disegno	Disegno	Disegno
	Bella scrittura	Bella scrittura	Bella scrittura	Bella scrittura	Bella scrittura
	Recitazione	Recitazione	Recitazione	Recitazione	Recitazione
	Letture ed esercizi scritti di lingua italiana	Letture ed esercizi scritti di lingua italiana	Letture ed esercizi scritti di lingua italiana	Letture ed esercizi scritti di lingua italiana	Letture ed esercizi scritti di lingua italiana
			Geografia	Geografia	Geografia
			Storia	Storia	Storia
	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica	Aritmetica
	Nozioni varie - Nozioni di igiene - Nozioni di chimica, fisica e scienze naturali - Nozioni di diritto ed economia	Nozioni varie - Nozioni di igiene - Nozioni di chimica, fisica e scienze naturali - Nozioni di diritto ed economia	Nozioni varie - Nozioni di igiene - Nozioni di chimica, fisica e scienze naturali - Nozioni di diritto ed economia	Nozioni varie - Nozioni di igiene - Nozioni di chimica, fisica e scienze naturali - Nozioni di diritto ed economia	Nozioni varie - Nozioni di igiene - Nozioni di chimica, fisica e scienze naturali - Nozioni di diritto ed economia
	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative	Occupazioni intellettuali ricreative
	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi	Lavori donneschi

Antonia Maria Casiello

Già Direttrice della Scuola elementare Giacomo Leopardi 39° Circolo Didattico di Fuorigrotta, curatrice con Maria Antonietta Selvaggio di Gli anni della Leopardi 1900-1955, La Città del Sole, Napoli, 2007.